

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

552^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 MARZO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente DINI,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-63

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 65-98

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 99-118

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

PER UN DIBATTITO PARLAMENTARE CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2

SU RECENTI DICHIARAZIONI DI ESponenti DEL GOVERNO

PRESIDENTE 2-3

OCCHETTO (*Misto-LGU*) 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PASTORE (FI)	Pag. 5
* MANZELLA (DS-U)	5
* PASSIGLI (DS-U)	6, 35, 48
VILLONE (DS-U)	7, 37, 54 e passim
TURRONI (Verdi-U)	8, 11, 25 e passim
D'ONOFRIO (UDC), relatore	9, 10, 39 e passim
SCARABOSIO (FI)	10
BASSANINI (DS-U)	10, 39, 40 e passim
PETRINI (Mar-DL-U)	12, 37, 47
ANGIUS (DS-U)	13, 15, 16
* BORDON (Mar-DL-U)	16, 18
NANIA (AN)	19, 25, 44
MARINI (Misto-SDI)	21
SODANO Tommaso (Misto-RC)	24, 55
TAROLLI (UDC)	27
MEDURI (AN)	29, 30
MORO (LP)	31
SCHIFANI (FI)	31, 32
RIPAMONTI (Verdi-U)	34
BRANCHER, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	44
MICHELINI (Aut)	51
CARELLA (Verdi-U)	53
GUBERT (UDC)	55, 56, 57
Verifiche del numero legale	6, 7, 56
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	8, 34, 54

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 2004 60

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2544:

Articolo 3 ed emendamento 3.2000 e seguenti	65
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	86
Articolo 6 ed emendamenti	87

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6	Pag. 92	GOVERNO	
Articolo 12 ed emendamenti 12.11, 12.12, 12.16, 12.514, 12.13, 12.15, 12.17, 12.18, 12.525, 12.19 e 12.541	94	Richieste di parere per nomine in enti pubblici	Pag. 110
ALLEGATO B		PARLAMENTO EUROPEO	
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	99	Trasmissione di documenti	110
DISEGNI DI LEGGE		INTERROGAZIONI	
Annunzio di presentazione	110	Annunzio	60
Assegnazione	110	Interrogazioni	111
		Da svolgere in Commissione	118
		N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 26 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Per un dibattito parlamentare con la presenza del Presidente del Consiglio su recenti dichiarazioni di esponenti del Governo

OCCHETTO (*Misto-LGU*). Comunica di aver inviato, insieme ai senatori De Zulueta e Falomi, una lettera al Presidente del Senato per chiedere un dibattito parlamentare sulle recenti valutazioni espresse dal Presidente del Consiglio in ordine al personale politico della prima Repubblica e sull'evasione fiscale, ma anche sulle critiche alla Chiesa espresse dal ministro Bossi. È una richiesta motivata da ragioni istituzionali e da sensibilità democratica, poiché risponde all'esigenza del Paese di ricondurre nella sede propria, cioè in Parlamento, la discussione su così gravi valutazioni politiche. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori De Zulueta e Piatti*).

PRESIDENTE. La lettera è stata ricevuta dal presidente Pera, che è attualmente all'estero; al suo ritorno, la richiesta sarà portata all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione

(252) STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione

(338) BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica

(420) MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo

(448) DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

(617) EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere

(992) ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione

(1238) ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale

(1350) D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione

(1496) MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale

(1653) MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione

(1662) TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione

(1678) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione

(1888) MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento

(1889) MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro

(1898) NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione

(1914) D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione

(1919) TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo

(1933) BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione

(1934) DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione

(1998) PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

(2001) CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(2002) CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri

(2030) DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione

(2117) BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione

(2166) PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione

(2320) MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale

(2404) PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione

(2449) GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale

(2507) VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale

(2523) MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana del 25 febbraio è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3 ed è mancato il numero legale sulla votazione dell'emendamento 3.2000, nel testo emendato.

PASTORE (FI). Chiede di poter intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non è possibile in quanto è stata già indetta la votazione.

MANZELLA (DS-U). Vista la rilevanza della materia, chiede alla Presidenza se sia disponibile il testo coordinato dell'emendamento in votazione, comprensivo dei subemendamenti e delle relative conseguenze.

PRESIDENTE. Prende atto della richiesta del senatore Manzella, ma ricorda che è stata già indetta la votazione dell'emendamento 3.2000.

PASSIGLI (DS-U). Chiede che l'emendamento 3.2000 sia votato previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,09.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VILLONE (DS-U), è approvato l'emendamento 3. 2000, nel testo modificato, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti dal 3.508 al 3.26 (ad eccezione degli emendamenti 3.514, 3.519, 3.811, 3.521 e della seconda parte del 3.518 che risultano assorbiti) nonché l'emendamento 3.31 e gli emendamenti dal 3.520 al 3.526 (ad eccezione degli emendamenti 3.810, 3.101/1 e 3.523, che sono stati ritirati). Risultano altresì precluse tutte le proposte di modifica all'articolo 6, ad eccezione degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.0.803, 6.0.1 e 6.0.804.

PRESIDENTE. A seguito del ritiro dell'emendamento 3.1000 del relatore, decadono i subemendamenti dal 3.1000/1 (testo 3) al 3.1000/22, ad eccezione degli emendamenti 3.1000/7 e 3.1000/10 che sono stati ritirati. Gli emendamenti 3.806, 3.43, 3.807, 3.808, 3.809, 3.25 e 3.810 sono stati ritirati.

Sono quindi respinti gli emendamenti 3.14 (identico agli emendamenti 3.30 e 3.47), 3.515, 3.516, 3.24, 3.517 e 3.518 prima parte. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è respinto l'emendamento 3.23.

D'ONOFRIO, *relatore*. Chiede di modificare l'emendamento 3.850 introducendo un riferimento ai Regolamenti del Senato e dei Consigli regionali.

SCARABOSIO (FI). Concorde con il suggerimento del relatore e modifica l'emendamento nel senso indicato. (v. *Allegato A*).

Il Senato approva l'emendamento 3.850 (testo 2) mentre risulta respinto l'emendamento 3.527.

PRESIDENTE. Avverte che l'emendamento 3.11 è stato riformulato. (v. *Allegato A*).

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 3.11 (testo 2) sancisce la possibilità della formazione anche all'interno del Senato di maggioranze e minoranze, che il relatore ha invece escluso nelle precedenti fasi del dibattito. Peraltro, il secondo periodo dell'emendamento 3.11, che è stato soppresso nella riformulazione, introduceva opportune garanzie riguardo alle proposte legislative delle minoranze. Chiede pertanto, se possibile, di fare

propria la seconda parte dell'emendamento 3.11, e di votare per parti separate.

TURRONI (*Verdi-U*). Dichiaro voto contrario all'emendamento 3.11 (testo 2), in quanto è stata soppressa la parte più significativa che riconosceva alcuni diritti effettivi alle minoranze nello svolgimento dell'attività parlamentare, anche se in ogni caso appare significativo il riconoscimento dell'esistenza di maggioranze e minoranze.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Poiché, a suo avviso, il senatore Eufemi avrebbe dovuto ritirare l'emendamento 3.11, appare accoglibile la richiesta del senatore Bassanini di fare proprio l'emendamento e di votarlo per parti separate.

PRESIDENTE. Precisa che nel caso dell'emendamento 3.11 (testo 2) non si tratta di nuovo emendamento ma di riformulazione. Quanto alla richiesta del senatore Bassanini, secondo l'articolo 102, comma 6, del Regolamento è possibile far proprio un emendamento ma non una sua parte.

Il Senato approva l'emendamento 3.11 (testo 2).

ANGIUS (*DS-U*). Dichiaro voto contrario sull'articolo 3, rilevando la portata politica che riveste tale votazione. Il modello di Senato federale delineato nell'articolo sancisce infatti la vittoria politica della Lega, e in particolare del ministro Bossi, all'interno della Casa della libertà, che ha ottenuto il consenso delle altre forze politiche di maggioranza ricorrendo alla minaccia della crisi di governo. (*Commenti del senatore Peruzzotti*) In nome di convenienze politiche, sono rientrate le obiezioni e le contrarietà manifestate dall'UDC e da Alleanza nazionale, si umilia il Parlamento agli interessi elettorali di una forza politica minoritaria, con ciò contravvenendo alla volontà, manifestata al Paese dal cenrodestra, di ridisegnare un modello di bicameralismo più efficiente. Ciò dimostra l'inutilità dei richiami al dialogo e al confronto rivolti anche da parte dello stesso Presidente del Senato all'opposizione che, peraltro, vi aveva illusoriamente aderito proponendo un modello di Senato piena espressione delle autonomie, ma titolare anche di funzioni di garanzia a tutela dell'interesse nazionale. Invece, in nome dell'inaccettabile ipocrisia di una parte delle forze politiche di maggioranza, che hanno rifiutato il confronto aperto nel merito rinviando ad una fase successiva gli interventi di modifica, si procede oggi all'approvazione di un modello di Senato fortemente limitato nelle sue prerogative, una vera e propria «Camera morta». (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC*).

BORDON (*Mar-DL-U*). Dichiaro il convinto voto contrario della Margherita. E' profonda la distanza, non solo temporale ma di contesto istituzionale e culturale, tra lo spirito che permeò l'operato dei Padri Costituenti nell'immediato dopoguerra e la sgangherata riscrittura di ben 35

articoli della Costituzione condotta unilateralmente dall'attuale maggioranza sotto il ricatto della Lega e secondo un modello assolutamente privo di confronto nel mondo. E' inaccettabile che una maggioranza ed un Esecutivo in crisi compiano con tale spirito un'opera di revisione che delinea un Senato che di federale non ha proprio nulla, mentre sarebbe necessario proiettare nel cuore delle istituzioni le istanze territoriali. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo AN e del senatore Vanzo*).

NANIA (AN). L'opposizione è incapace di esprimere una posizione unitaria, oscillando tra chi sostiene che la riforma del Senato federale è finta e chi esprime invece preoccupazioni per la sua presunta potenzialità disgregatrice del tessuto istituzionale. Ma il vero colpo all'unità e alla tutela dell'interesse nazionale è stato inferto dall'Ulivo alla fine della scorsa legislatura con la riforma del Titolo V della Costituzione: non solo si è equiparato lo Stato agli enti territoriali, ma, attraverso il cosiddetto federalismo dinamico, è stato ribaltato l'equilibrio istituzionale, consentendo alle Regioni la possibilità per alcune materie di primaria importanza, come l'istruzione, di emanare persino i principi generali. Dichiaro quindi il voto favorevole alla riforma del Senato federale che riconduce le istituzioni democratiche in una cornice complessiva ed organica di rispetto della sovranità popolare. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC e dei senatori Carrara*).

MARINI (Misto-SDI). Con la modifica del bicameralismo perfetto contenuta nella riforma costituzionale all'esame del Senato viene annullata la centralità del Parlamento, organo fondamentale della democrazia, con un capovolgimento inimmaginabile nei regimi liberali a vantaggio del Primo Ministro, del quale le Camere, ma anche il Governo, diventano organi di supporto. Il meccanismo della contestualità delle elezioni con i Consigli regionali, nonostante le modifiche intervenute, non assicura al Senato la sua funzione di raccordo con le istanze territoriali ed il suo indebolimento complessivo non dà garanzie circa la tutela degli interessi generali. Per di più, tale riforma viene approvata in un clima di aperta contrapposizione non solo tra minoranza e maggioranza, ma anche all'interno di quest'ultima, a causa delle pressioni della Lega e dell'esclusivo interesse di Forza Italia alla tenuta del Governo. La riforma della Costituzione avrebbe dovuto essere affidata ad un'Assemblea Costituente eletta con il sistema proporzionale. (*Applausi dal Gruppo Misto-SDI e del senatore Vitali*).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Annuncia il voto contrario di Rifondazione Comunista su un articolo che rappresenta un ulteriore indebolimento del ruolo di garanzia del Parlamento nazionale. Il Senato diventerà una «Camera morta», e non rappresenterà le diverse componenti della società italiana perché non sarà più un'istituzione di livello nazionale. La contrarietà alla riforma, il cui esito è condizionato dagli equilibri politici

della maggioranza, è rafforzata dal rischio di plebiscitarismo e dalla mancata decisione sul sistema elettorale. (*Applausi dei senatori Togni e Barattella*).

TURRONI (*Verdi-U*). Benché nel corso del dibattito il senatore Nania abbia spesso ripetuto che la riforma del Titolo V approvata dal centrosinistra sia ben più grave per l'unità nazionale della devoluzione proposta dal ministro Bossi, non è riuscito a dissipare le fitte ombre che si addensano sul futuro del Senato, che dipendono da una riforma imposta dalla Lega con il ricatto della crisi di Governo. Il Senato diventa un'istituzione priva di funzioni, in un quadro di rafforzamento del plebiscitarismo e di disincentivazione della partecipazione democratica. Inoltre, il testo proposto non solo non garantisce la rappresentanza territoriale del Senato, ma rischia di determinare un assetto ingovernabile, in quanto il Senato federale sarà in grado di condizionare l'indirizzo politico senza tuttavia la responsabilizzazione conseguente ad un rapporto fiduciario con il Governo. Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

TAROLLI (*UDC*). Smentisce le affermazioni del senatore Angius, perché il Gruppo condivide il testo elaborato a seguito di un ampio dibattito e che ha consentito di dar vita ad un nuovo ed originale modello di Senato e di Stato federale. I senatori del Gruppo voteranno pertanto con spirito libero, in quanto il federalismo è costitutivo del patrimonio culturale e programmatico dell'UDC. Inoltre, l'esigenza che il Senato sia in grado di rappresentare anche le articolazioni istituzionali del Paese evidenziata nella bozza presentata dal senatore Amato e l'ampia condivisione da parte del centrosinistra di un emendamento del senatore Morando, che prevedeva la contestualità delle elezioni del Senato e dei Consigli regionali, dimostrano che il testo in votazione recepisce anche istanze dell'opposizione e che sono eccessive le valutazioni allarmate degli esponenti del centrosinistra in relazione al ruolo del Senato federale. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

MEDURI (*AN*). In dissenso dal Gruppo annuncia un sofferto voto di astensione, perché il provvedimento, benché condivisibile laddove ripristina il concetto di interesse nazionale soppresso dalla riforma approvata dal centrosinistra nella precedente legislatura, tuttavia come quest'ultima pone a repentaglio l'unità nazionale. Inoltre, non può accettare che la maggioranza ceda alle pressioni dell'onorevole Bossi, che non solo confonde la propria posizione di parte con le sue responsabilità di uomo di Governo, ma con le ultime esternazioni ha offeso la sensibilità degli alleati. (*Applausi dei senatori Ayala e Togni*).

MORO (*LP*). Dichiara il voto favorevole sull'articolo 3, nella proposta riformulata con cui si è individuata una soluzione condivisa nel corso dell'approfondito dibattito, svolto nella consapevolezza della centralità che

assume nella legislatura la definizione di una riforma costituzionale. Poiché la Casa delle libertà ha sottoscritto con gli elettori un patto per le riforme, occorre mostrare la compattezza necessaria nell'intento di definire entro la legislatura l'iter costituzionale della riforma. (*Applausi dal Gruppo LP*).

SCHIFANI (*FI*). Il Gruppo voterà con convinzione a favore dell'articolo 3 che, raccogliendo la volontà manifestata dall'opposizione e dal Presidente Pera, è stato oggetto (al contrario di quanto avvenne nella scorsa legislatura con la riforma del Titolo V) di un lungo, approfondito e trasparente dibattito, per approdare ad una riforma in senso federale del Senato, esigenza su cui peraltro converge anche l'opposizione. Le numerose rimodulazioni dell'articolo sono la dimostrazione della volontà della maggioranza di individuare una soluzione quanto più possibile condivisa: si è giunti così all'adozione del meccanismo dell'elezione contestuale del Senato con i Consigli regionali, secondo un modello cui hanno mostrato favore anche molti senatori dell'opposizione, come dimostra la folta sottoscrizione ad un disegno di legge in tale direzione che non risulta mai rinnegato. La scelta della contestualità, peraltro, appare quella che offre le migliori garanzie di un effettivo collegamento del Senato con il territorio ed esprime la volontà riformatrice della Casa della libertà, che ha riscosso la fiducia dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi FI e LP*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPAMONTI (Verdi-U), è approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.2 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.2000. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso relativi che non risultano preclusi dalle votazioni di emendamenti riferiti all'articolo 3. Ricorda altresì che l'emendamento 6.500 è precluso dalla reiezione dell'1.500 e che gli emendamenti 6.800, 6.801 e 6.802 sono stati ritirati.

PASSIGLI (*DS-U*). Gli emendamenti 6.2 e 6.3 sono volti ad introdurre una norma di garanzia quanto mai necessaria in un sistema elettorale maggioritario in cui la vittoria elettorale di una coalizione non necessariamente corrisponde ad un'effettiva maggioranza dei voti espressi. Per evitare possibili manipolazioni da parte della maggioranza uscente, che potrebbe ad esempio ridisegnare i collegi poco prima delle elezioni, si propone di costituzionalizzare il principio generale secondo cui le leggi elettorali di Camera e Senato debbano essere approvate a maggioranza qualificata, con la previsione tuttavia anche dell'approvazione a maggioranza assoluta con conseguente differimento dell'entrata in vigore ed eventuale sottoposizione a *referendum* confermativo. Chiede pertanto in proposito una riflessione da parte della maggioranza.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiede alla Presidenza di conoscere quali siano gli emendamenti che non risultano preclusi dalle votazioni riferite all'articolo 3.

PRESIDENTE. Si tratta degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.0.803, 6.0.1 e 6.0.804.

VILLONE (*DS-U*). Precisato che l'ipotesi della contestualità è stata condivisa soltanto da quattro senatori dell'opposizione, non riscontrandosi tale proposta nella bozza Amato di riforma costituzionale, rileva che il modello di Senato federale approvato risponde alla convenienza politica del ministro Bossi per un complessivo indebolimento dell'organo come istituzione nazionale, che ha conciso con la volontà della maggioranza di spostare al 2006 le elezioni regionali. A fronte di questo tentativo, è quanto mai necessario approvare l'emendamento 6.0.803 che propone di introdurre una norma volta ad assicurare la partecipazione dei cittadini alle scelte attinenti all'esercizio di diritti costituzionalmente protetti.

BASSANINI (*DS-U*). Acconsente alla richiesta di accantonamento, formulata per vie brevi dal relatore, dell'emendamento 6.0.804, esprimendo però perplessità sulla proposta di rinviare lo stesso ad un momento successivo alla definizione della forma di governo. Si tratta infatti delle norme di garanzia sull'equità dell'informazione in occasione del confronto elettorale, necessarie ad assicurare la genuinità della rappresentanza democratica, dal momento che la tradizionale acquisizione delle informazioni per i cittadini attraverso le assemblee di partito o i comizi, indirettamente richiamate dall'articolo 49 della Costituzione, è oggi ampiamente supplita dai *media*. Pertanto, a suo avviso, l'emendamento deve essere esaminato contestualmente a quelli concernenti la forma di governo. (*Applausi del senatore Tonini*).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprime parere contrario agli emendamenti all'articolo 6 e rinnova l'invito ad accantonare l'emendamento aggiuntivo a tale articolo, come peraltro quelli all'articolo 4, che trattano del generale problema dell'informazione politica. Non è contrario alla costituzionalizzazione di alcune norme di principio in materia di informazione elettorale, ma la questione dovrebbe essere inquadrata nella tutela di cui all'articolo 21, cioè alla prima parte della Costituzione che si è deciso di non modificare. In tal senso suggerisce ai proponenti di modificare l'emendamento, la cui specifica collocazione potrà comunque essere decisa in sede di coordinamento.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme al relatore, anche con riferimento alla richiesta di riformulazione e di accantonamento dell'emendamento 6.0.804.

NANIA (AN). Il suo Gruppo è disponibile ad accogliere la richiesta di accantonamento per approfondire la tematica, che attiene però alla libertà, alla completezza e soprattutto all'imparzialità dell'informazione nel suo complesso e non riguarda esclusivamente quella finalizzata alla competizione elettorale. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Malan*).

BASSANINI (DS-U). Accede alle richieste di modifica dell'emendamento 6.0.804, compresi il riferimento all'articolo 21 della Costituzione e la specificazione concernente l'imparzialità della informazione, nel presupposto che la maggioranza non intenda richiamare l'immodificabilità della prima parte della Costituzione per rifiutare la proposta di modifica.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 6.0.804.

TURRONI (Verdi-U). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo agli emendamenti 6.2 e 6.3, raccomandandone l'approvazione all'Assemblea. E' opportuno che le modifiche alla normativa elettorale siano decise con una maggioranza qualificata o, in assenza di questa, siano confermate da un *referendum*.

PETRINI (Mar-DL-U). Voterà a favore degli emendamenti 6.2 e 6.3, che garantiscono una scelta ampiamente condivisa in ordine al sistema elettorale, evitando i rischi di dittatura della maggioranza. È un importante elemento di garanzia, come la parità di accesso ai mezzi di informazione in riferimento alle consultazioni elettorali.

PASSIGLI (DS-U). Apprezza che il relatore e il senatore Nania si siano dichiarati disponibili a discutere con l'opposizione le regole a garanzia della libera formazione del consenso politico ed è consapevole che gli emendamenti potrebbero determinare l'immodificabilità delle leggi elettorali in vigore. Tuttavia, è disponibile a ritirare gli emendamenti, che rappresentano una norma di garanzia, solo se il relatore dichiara di condividere in via di principio l'esigenza di un procedimento rafforzato in materia elettorale.

D'ONOFRIO, *relatore*. Conferma il parere contrario sugli emendamenti 6.2 e 6.3, in quanto nel sistema che si va delineando è il procedimento bicamerale di approvazione delle leggi elettorali a garantire che esse non possano essere modificate a beneficio della maggioranza *pro tempore*, fermo restando che la legge elettorale della Camera deve comunque essere orientata a favorire la formazione di una maggioranza.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 6.2 e 6.3.

MICHELINI (*Aut*). Voterà contro l'articolo 6, che subordina la durata dei Consigli regionali alla legislatura del Senato e delinea pertanto una Costituzione agli antipodi del federalismo. Prevede infatti che la contestualità delle elezioni sia garantita da una legge di riallineamento, approvata con semplice procedura ordinaria bicamerale, che modifica anche la durata dei Consigli delle Regioni a Statuto speciale, nonostante la materia sia demandata ai relativi Statuti, approvati con leggi costituzionali; per favorire la responsabilità delle autonomie speciali sarebbe stato invece preferibile adottare lo strumento della legge rafforzata. (*Applausi dei senatori Betta, Peterlini e Gubert*).

BASSANINI (*DS-U*). L'argomentazione con cui il relatore ha motivato il parere contrario agli emendamenti del senatore Passigli sarebbe valida se il Senato federale venisse eletto col sistema proporzionale, come prevedeva l'originario testo del Governo; siccome la maggioranza ha soppresso quella disposizione, il potere di modificare la legge elettorale viene affidato a Camere elette con il sistema maggioritario, per cui la maggioranza potrebbe essere indotta a modificare le regole a proprio vantaggio. L'esigenza posta dagli emendamenti del senatore Passigli è quella di recuperare all'interno del sistema maggioritario i vantaggi che il proporzionale assicurava a livello di garanzie; auspica pertanto un'ulteriore riflessione sull'argomento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CARELLA (Verdi-U), approva l'articolo 6 nel testo introdotto dall'emendamento 3.2000.

VILLONE (*DS-U*). L'emendamento 6.0.803 è particolarmente rilevante in quanto il principio partecipativo in relazione alle scelte attinenti l'esercizio dei diritti costituzionalmente protetti compensa il progressivo indebolimento del Parlamento, in atto ormai da venti anni, che sarebbe ulteriormente accentuato dalle scelte della maggioranza, che punta al rafforzamento del Governo comprimendo la rappresentanza parlamentare.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Anche a nome del senatore Malabarba, sottoscrive l'emendamento del senatore Villone, che favorisce la partecipazione effettiva dei cittadini ai processi decisionali nei luoghi di lavoro e nelle sedi istituzionali, prefigurando un modello alternativo di società. Chiede che sia votato previa verifica del numero legale.

GUBERT (*UDC*). Sottoscrive l'emendamento 6.0.8032, che rispecchia la dottrina sociale cristiana. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Tommaso Sodano*).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato respinge l'emendamento 6.0.803. È inoltre respinto l'emendamento 6.0.1.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 6.0.804/1 e 6.0.805 sono stati ritirati. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,03, è ripresa alle ore 20,11.

PRESIDENTE. Poiché gli articoli 7, 8, 9, 10 ed 11 sono stati già votati, passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VILLONE (*DS-U*). Chiede di valutare la possibilità di limitare l'esame dell'articolo 12 agli emendamenti riferiti al processo di formazione delle leggi e non a quelli che propongono una suddivisione per materia delle competenze delle Camere, al fine di non pregiudicare la successiva discussione al riguardo.

D'ONOFRIO, *relatore*. L'articolo inerisce principalmente alle procedure di approvazione delle leggi ma non interviene, almeno direttamente, sui criteri di ripartizione delle materie tra le Camere. È preferibile pertanto discuterlo unitariamente.

GUBERT (*UDC*). Illustra il complesso degli emendamenti all'articolo 12, che muovono dal presupposto di una insufficiente definizione del Senato in senso federale sia dal punto di vista della composizione che sotto il profilo delle competenze legislative ad esso assegnate, da cui risulta una rappresentanza delle istanze regionali più limitata rispetto all'attuale modello di Senato. Si chiede quindi la soppressione dell'articolo o, in subordine, propone un'ipotesi di riesame da parte dell'una o dell'altra Camera, laddove una parte dei componenti ne faccia richiesta in caso ritenga sussistere un pregiudizio degli interessi rappresentati: si riafferma comunque il bicameralismo, seppure mitigato, nell'intento di sottoporre all'esame del Senato federale anche questioni di rilievo nazionale. Si propone altresì di comprendere la politica estera tra le materie oggetto di esame da parte di entrambe le Camere, così come i documenti in materia finanziaria.

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 20,25.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,32*).
Si dà lettura del processo verbale.

MANIERI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 26 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Barrelli, Bosi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, De Corato, Degennaro, Dell'Utri, Mantica, Palombo, Pessina, Rizzi, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile, per attività della 4ª Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6ª Commissione permanente; Boldi e Tomassini, per attività della 12ª Commissione permanente; Basile, Bedin, Ciccanti, Greco e Sanzarello, per attività della 14ª Commissione permanente; Tunis, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse; Forcieri, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Budin e Giovanelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Centaro e Novi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Per un dibattito parlamentare con la presenza del Presidente del Consiglio su recenti dichiarazioni di esponenti del Governo

OCCHETTO (*Misto-LGU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHETTO (*Misto-LGU*). Signor Presidente, desidero informarla che, insieme al senatore Falomi ed alla senatrice De Zulueta, abbiamo inviato una lettera al presidente Pera nella quale mettiamo in evidenza come le recentissime esternazioni del ministro per le riforme istituzionali, onorevole Bossi, contro il Papa, la città e la Chiesa di Roma e le accuse molto gravi di latrocinio rivolte dal Presidente del Consiglio contro esponenti politici, senza peraltro fare i nomi, nonché le parole di comprensione rivolte dall'onorevole Berlusconi verso chi commette il reato di evasione fiscale, impongano, a mio avviso, al Capo del Governo il dovere istituzionale di venire in Parlamento per discutere tali questioni.

Ritengo che questo debba avvenire al più presto perché l'insieme di questi fatti gravissimi è al centro della discussione nel Paese e sugli organi di stampa, in tutti i luoghi privati e pubblici tranne che nell'unico luogo da cui trae la legittimità il Presidente del Consiglio, e cioè il Parlamento.

Pertanto, anche per uscire dallo scambio di battute reciproche e ricondurre nell'alveo di una discussione politica l'insieme di queste affermazioni estremamente gravi, credo sia importante prevedere una discussione urgente e immediata, chiedendo al Presidente del Consiglio di venire a riferire su tali affermazioni in Senato.

Quindi, certo che il Presidente del Senato comprenderà le ragioni istituzionali e la sensibilità democratica che ci muove a chiedere la presenza del presidente Berlusconi, la prego di trasmettere alla Presidenza questa nostra richiesta, con la consapevolezza che essa viene incontro alle esigenze del Paese.

Penso sia veramente grave che problemi così importanti continuino ad avere soluzioni extraparlamentari. Dovrebbe essere interesse, quindi, delle Presidenze delle due Camere ricondurre l'insieme della discussione politica e istituzionale all'interno del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori De Zulueta e Piatti*).

PRESIDENTE. Senatore Occhetto, prendo atto della sua dichiarazione.

La lettera da voi inviata al presidente Pera è stata ricevuta dall'Ufficio di Presidenza. Come voi sapete, il presidente Pera è in visita ufficiale al Cairo e tornerà giovedì. In quel momento la richiesta che il Governo venga a riferire sugli atti da lei indicati sarà presa in considerazione dallo stesso Presidente e immagino anche dalla Conferenza dei Capigruppo.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(2544) *Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione*

(252) *STIFFONI. – Modifica dell'articolo 67 della Costituzione*

(338) *BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica*

(420) *MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo*

(448) *DANIELI Paolo. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario*

(617) *EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere*

(992) *ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione*

(1238) *ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale*

(1350) *D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione*

(1496) *MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale*

(1653) *MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della Parte seconda della Costituzione*

(1662) *TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione*

(1678) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione*

(1888) *MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento*

(1889) *MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro*

(1898) *NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione*

(1914) *D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione*

(1919) *TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo*

(1933) *BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis e 98-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie costituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione*

(1934) *DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione*

(1998) *PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione*

(2001) *CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo*

(2002) *CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri*

(2030) *DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione*

(2117) *BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione*

(2166) *PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione*

(2320) *MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte costituzionale*

(2404) *PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione*

(2449) *GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale*

(2507) VILLONE e BASSANINI. – *Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-bis della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale*

(2523) MARINI e COVIELLO. – *Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-bis, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 2544, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 25 febbraio è proseguita la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Riprendiamo le votazioni a partire dall'emendamento 3.2000, nel testo emendato.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, poiché ritengo che su questo emendamento vi sarà una richiesta di voto elettronico, vorrei approfittare di qualche minuto per fare una dichiarazione di voto se naturalmente è possibile, altrimenti rinuncio.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, siamo in fase di votazione e quindi dobbiamo procedere solo in questo senso.

PASTORE (FI). La ringrazio, signor Presidente, interverrò allora in dichiarazione di voto sull'articolo.

* MANZELLA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, se non ricordo male la richiesta di verifica del numero legale al momento della votazione dell'e-

emendamento 3.2000 fu originata da un fatto sostanziale, vale a dire dal fatto che l'Assemblea non disponeva di un testo dell'emendamento, cioè dell'oggetto su cui votare.

Trattandosi di un oggetto di un certo rilievo, poiché concerne la formazione futura del Senato della Repubblica, mi chiedo se nello spazio trascorso tra la mancanza del numero legale e oggi, questo testo sia disponibile. Vorrei insomma avere coscienza del testo su cui l'Assemblea viene chiamata a votare.

L'ultima volta il relatore, con una certa innovazione procedurale, ha detto che in questo testo si erano sovrapposti emendamenti, subemendamenti e consequenzialità. Vorrei dunque avere questa ricostruzione di emendamenti, subemendamenti e consequenzialità in mano, per poter votare con coscienza.

Pertanto, signor Presidente, in base all'articolo del nostro Regolamento in cui si dice che il Presidente vigila sul buon andamento della seduta e quindi delle votazioni, chiederei preventivamente questo sussidio conoscitivo al voto che l'Assemblea si appresta a dare.

PRESIDENTE. Senatore Manzella, prendiamo atto della sua dichiarazione ma, come ho detto poc'anzi, siamo in fase di votazione e quindi dobbiamo procedere nel mettere ai voti l'emendamento 3.2000.

PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, poiché riteniamo questo emendamento di particolare importanza, chiediamo la verifica del numero legale, come abbiamo fatto nella precedente seduta.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,09).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2000, presentato dal relatore, nel testo emendato.

Verifica del numero legale

VILLONE (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2000, presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

Colleghi, visto che il numero dei senatori presenti è consistentemente al di sopra di quanto richiesto, evitiamo di fare i giochini dei cosiddetti suonatori di flauto, per non dire pianisti.

Risultano, pertanto, preclusi gli emendamenti dal 3.508 al 3.26, ad eccezione dell'emendamento 3.514 che risulta assorbito.

A seguito del ritiro dell'emendamento 3.1000 del relatore, decadono i subemendamenti dal 3.1000/1 (testo 3) al 3.1000/22 ad esso presentati, ad eccezione dei subemendamenti 3.1000/7 e 3.1000/10 che sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Ronconi e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.30, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 3.47, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.806 e 3.43 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.515.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.515, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.516, presentato dal senatore Crinò.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

dante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Passigli.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. L'emendamento 3.807 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 3.24, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

L'emendamento 3.31 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 3.2000.

Metto ai voti l'emendamento 3.517, presentato dal senatore Crinò.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.808, 3.809 e 3.25 sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.518, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori, fino alla parola «sesto».

Non è approvata.

La restante parte dell'emendamento 3.518 risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento 3.2000.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.850, per il quale è prevedibile un eventuale coordinamento in termini di collocazione.

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, poiché quest'emendamento dice: «I Presidenti delle Giunte regionali e i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti»,

chiedo la cortesia al collega Scarabosio di aggiungere le parole: «secondo i rispettivi regolamenti».

SCARABOSIO (*FI*). Concordo con la proposta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.850 (testo 2), presentato dal senatore Scarabosio.

È approvato.

Gli emendamenti 3.519, 3.811 e 3.521 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.2000, mentre, sempre a seguito della suddetta approvazione, risultano preclusi gli emendamenti dal 3.520 al 3.526, ad eccezione degli emendamenti 3.810, 3.101/1 e 3.523 che sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.527, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11 (testo 2).

D'ONOFRIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, chiederei al collega Eufemi la cortesia di terminare l'emendamento 3.11 con il primo periodo: «Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare». Il resto lo eliminerai.

PRESIDENTE. Questa è già la versione dell'emendamento 3.11 (testo 2), senatore D'Onofrio.

D'ONOFRIO, *relatore*. Esprimo allora parere favorevole.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, mi scusi, ma la questione è di qualche importanza.

Noi prendiamo atto che finalmente – sottolineo finalmente – il relatore accede all'idea che anche nel Senato della Repubblica ci sarà una maggioranza e delle minoranze accettando la prima parte dell'emendamento 3.11, il quale dice che «Il regolamento del Senato (...) garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare». È sicuramente un progresso, visto che fino alla settimana scorsa sembrava che il

Senato, figlio di un Dio minore, fosse un posto nel quale non si faceva politica, non si formava una maggioranza e non c'erano minoranze i cui diritti andavano tutelati.

Tuttavia, non capisco perché il relatore (e gli chiederei di spiegarlo) chieda al collega Eufemi di rinunciare alla seconda parte del suo emendamento 3.11, il quale dice che il regolamento del Senato «Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle minoranze, con riserva di tempi e previsione del voto finale», che è una norma esattamente parallela a quella della Camera e che, una volta che si accetta questa constatazione che anche il Senato è un'Assemblea politica, è una – io credo – ovvia e necessaria garanzia delle minoranze, del loro diritto di partecipare dialetticamente all'attività del Senato.

In ogni caso, signor Presidente, se il collega Eufemi dovesse ritirare questa seconda parte del suo emendamento 3.11, io la farei mia chiedendo che l'emendamento venga votato per parti separate.

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, è stata già presentata una riformulazione dell'emendamento 3.11, con un nuovo testo che è stato depositato dal senatore Eufemi, quindi, lei farebbe propria una parte che non esiste più e ciò non è possibile.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, a proposito di ciò che lei ha appena detto, io credo che, rappresentando il testo 2 dell'emendamento 3.11 una riformulazione ed essendo quindi questo un nuovo emendamento, noi potremmo avere il tempo per subemendarlo e per aggiungere...

PRESIDENTE. Il testo 2 dell'emendamento 3.11 è già stato distribuito, senatore Turroni.

TURRONI (*Verdi-U*). Adesso, in quest'istante, signor Presidente.

PRESIDENTE. No, già da un po'.

TURRONI (*Verdi-U*). Mi dispiace, signor Presidente, io l'ho ricevuto in questo momento.

In ogni caso, signor Presidente, volevo svolgere una dichiarazione di voto su quest'emendamento nel nuovo testo presentato dal senatore Eufemi.

Devo dire che tale testo dice assai poco, è davvero poca cosa.

In sostanza, questo emendamento afferma che bisogna voler bene alla mamma, che bisogna essere buoni, nel senso che – bontà sua – la maggioranza, tramite un Regolamento che essa stessa predispone e modifica senza i *quorum* adeguati, come abbiamo già visto, riconosce semplice-

mente che c'è una minoranza (finalmente lo ammette anche il relatore) e le riconosce il diritto di esistere, senza però dire cosa questa può fare. Ora, che le minoranze esistano lo decidono i cittadini quando votano, ma quello che esse possono fare all'interno del Senato qui non è in alcun modo garantito.

La seconda parte dell'emendamento del collega Eufemi, che è stata a mio avviso erroneamente cancellata per venire incontro ai desideri della maggioranza, introduceva taluni punti che potevano essere apprezzati. Infatti, le minoranze erano garantite nelle modalità di iscrizione all'ordine del giorno delle proprie proposte ed iniziative, prevedendosi altresì una riserva di tempi per la loro illustrazione e per la votazione finale. Si prefiguravano provvedimenti conclusi e non «uccisi», come è accaduto più volte in questa legislatura non appena un disegno di legge presentato dalle minoranze è stato iscritto all'ordine del giorno.

Il passaggio individuato dal collega Eufemi nella seconda parte del suo emendamento rappresentava sicuramente un passo in avanti sotto il profilo della tutela dei diritti delle minoranze. Adesso abbiamo di fronte un emendamento privo di qualsiasi significato, semplicemente dichiaratorio ma incapace di garantire davvero diritti.

Ho sentito il collega Nania dire che sono le maggioranze che debbono consentire alle minoranze dei diritti quando sono loro a governare. Ebbene, ricordando proprio queste parole, mi accorgo che quando la maggioranza ce l'avete voi i diritti riconosciuti alla minoranza *pro tempore* sono del tutto vuoti di efficacia. Per tale motivo voteremo contro l'emendamento, perché non garantisce alcun diritto effettivo alla minoranza.

Debbo anche dire che questo emendamento riconosce al Senato un ruolo politico e la presenza di una maggioranza e di una minoranza. Noi lo avevamo detto più volte; il fatto che adesso ciò venga sancito da una norma che, temo, diventerà un articolo della nostra Costituzione fa giustizia di talune dichiarazioni ascoltate nei giorni scorsi quando abbiamo affrontato le norme riguardanti il Senato.

Si riconosce quello che noi avevamo già ampiamente riconosciuto, e cioè che anche il Senato è Camera politica, che anche al Senato si discutono temi politici, fra i quali quello, più volte citato, dell'allocatione delle risorse, fondamentale nell'esercizio dell'attività politica riconosciuta ai Parlamenti.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, intervengo per fare un richiamo al Regolamento.

L'articolo 100, comma 5, del nostro Regolamento stabilisce che nel corso della seduta è ammessa la presentazione di emendamenti solo qualora siano osservate alcune prescrizioni. Il senatore Eufemi, quindi, può

presentare un ulteriore emendamento. Dovrebbe essere sottoscritto da otto senatori, ma noi diamo per scontato che il suo Gruppo lo appoggi.

Riguardo all'emendamento 3.11 del fascicolo principale, il senatore Eufemi potrebbe ritirarlo e in questo caso noi potremmo farlo nostro, ma non può ritenere che esso sia assorbito dall'ulteriore emendamento presentato, che pur riferendosi all'emendamento 3.11 non può essere considerato sostitutivo dello stesso.

Pertanto, a mio giudizio, la richiesta di fare proprio l'emendamento avanzata dal senatore Bassanini dovrebbe essere accolta; ne deriva che è utile la votazione per parti separate, essendo la prima parte del tutto assimilabile a quella dell'emendamento 3.11 (testo 2) presentato dal senatore Eufemi.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, il riferimento che lei fa all'articolo 100, comma 5, del Regolamento, parla di ulteriori emendamenti. Questo però non è un nuovo emendamento ma soltanto una riformulazione.

Invece, per quanto riguarda la richiesta del senatore Bassanini, l'articolo 102, comma 6, del Regolamento, stabilisce che un emendamento ritirato può essere fatto proprio e non una parte di esso.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 3.11 (testo 2), presentato dal senatore Eufemi.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3, del testo emendato.

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, vorrei essere abbastanza esplicito, se i colleghi me lo consentono, nell'esprimere il nostro voto contrario all'articolo 3 della legge di riforma costituzionale che stiamo discutendo qui in Senato.

In realtà, signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto che noi oggi esprimiamo su questo articolo segna un passaggio importante nella discussione della legge al nostro esame: segna un passaggio importante nel merito dell'articolo che stiamo votando, cioè la configurazione del nuovo Senato della Repubblica, così come proposto dalla maggioranza con il sostegno e il parere favorevole del Governo, ma segna anche un passaggio rilevante dal punto di vista strettamente politico.

Credo che ci sia un disagio tra le forze politiche che compongono la maggioranza, la Casa delle Libertà, perché non può sfuggire a nessuno che l'approvazione di questo articolo, che delinea il Senato federale di domani con la configurazione che ad esso si dà, rappresenta in realtà, da un punto di vista strettamente politico, una vittoria della Lega Nord e del ministro Bossi.

La Lega Nord ha imposto prima al Governo, poi alla maggioranza, e di fatto ora al Senato della Repubblica, un modello di Senato e un modello di bicameralismo che costituisce, dal suo punto di vista, – non c'è il benché minimo dubbio –, un grande risultato. Da una posizione largamente minoritaria, rappresentando la Lega Nord nel nostro Paese neanche il 4 per cento dell'elettorato, in virtù però di quel patto politico, che si rivela indissolubile, stipulato tra il Presidente del Consiglio e il *leader* della Lega Nord, viene umiliata la maggioranza, la Casa delle Libertà, viene umiliato il Parlamento, ma sicuramente da stasera la Lega Nord canterà vittoria.

Io credo che abbiano ragione; bisogna dare atto all'abilità politica del Ministro per le riforme, il *leader* della Lega Nord; bisogna dare atto alla pervicace ostinazione con la quale si sono battuti nel Governo, poi nella maggioranza e infine qui in Parlamento.

Bisogna dare atto che in realtà il disegno fondamentale di modifica dell'ordinamento costituzionale reca l'impronta della Lega Nord. Questo mi sembra il fatto politicamente di gran lunga più rilevante che oggi abbiamo di fronte. I balbettii e le finzioni, per non dire le ipocrisie, di Forza Italia; le contrarietà, tuttavia sopite e rientrate in un machiavellico gioco parlamentaristico dell'UDC e del relatore di questo disegno di legge; i mal di pancia, anche se contenuti all'interno di Alleanza nazionale, non minano né intaccano minimamente il risultato politico ottenuto dalla Lega Nord.

Trovo francamente penose le difese d'ufficio e le affermazioni che da questo punto di vista vengono fatte dai rappresentanti della Casa delle Libertà.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente questo non ci meraviglia affatto; tuttavia, parliamoci chiaro, al Paese è stato spiegato da lunghi mesi che questa sarebbe stata la sede per disegnare un nuovo ordinamento della Repubblica, per disegnare un nuovo ruolo del Parlamento: il Senato che riforma il Senato della Repubblica!

Qui non c'è nessun Senato che sta riformando il Senato della Repubblica, qui c'è una maggioranza succube di un *leader* politico che ricatta il Governo e con la minaccia della crisi impone il suo punto di vista, e tutti gli altri si piegano alla sua volontà! Questo è quello che sta avvenendo! (*Applausi dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Proteste dai banchi della maggioranza*).

Tanto di cappello al *leader* della Lega Nord, ma non altrettanto si può dire di voi, colleghi della Casa delle Libertà. (*Proteste dai banchi della maggioranza*). E a quei predicatori del dialogo e del confronto che sono seduti anche in uno dei più alti scranni di questa istituzione, noi rispondiamo che non è sufficiente!

Lo dico al Presidente del Senato rispetto a quel suo balbettare dal Paese delle Piramidi, che oggi abbiamo letto sulle agenzie, secondo cui, sì, questo articolo 3 alla fine si può ingoiare, però bisogna vedere poi che cosa viene fuori dall'articolo 12 di cui discuteremo dopo.

PRESIDENTE. Senatore Angius, lei può riferire qualsiasi suo pensiero ed altro che riguardi la maggioranza e via dicendo, però, il balbettio del Presidente se lo tiene a casa sua! (*Applausi dai Gruppi LP, FI e AN*).

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, siccome si esprime un giudizio sui lavori del Senato, se lei mi permette, esprimo un giudizio sui lavori del Senato ed anche su chi lo presiede. (*Applausi dei Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U*).

PRESIDENTE. Io la censuro nella sua espressione! (*Applausi dei Gruppi LP, FI, UDC e AN. Proteste dai banchi dell'opposizione*).

ANGIUS (DS-U). Penso, signor Presidente, che noi c'eravamo illusi, e forse si era illuso anche il Presidente del Senato quando aveva pensato, auspicato e sollecitato noi ad un vero confronto sulle riforme.

Qui, caro signor Presidente – lei che è un importante esponente della Lega Nord lo sa benissimo – non c'è stato alcun vero confronto, perché il suo partito, caro signor Presidente, ha blindato questo provvedimento e ha costretto e sta costringendo l'Assemblea a discutere un provvedimento sotto il ricatto minaccioso di una crisi di Governo! (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U. Vivaci proteste dai banchi della maggioranza*).

Questa è la verità sostanziale che nessun dato può negare! Almeno qui dentro non ci prendete in giro; poi fuori potete fare i vostri comizietti e cercare di convincere qualcun altro, però qui dentro non ci prendete in giro! (*Commenti del senatore Peruzzotti*).

Trovo veramente singolare che non si sia colto, né apprezzato e nemmeno discusso approfonditamente – ripeto, c'eravamo illusi che questo fosse possibile – le proposte che avevamo avanzato. Infatti, noi, signor Presidente, onorevoli colleghi, a questo possibile confronto ci avevamo creduto davvero, sbagliando evidentemente, commettendo un errore di ingenuità o, se vuole, di generosità politica, e, in ogni caso, con un rispetto profondo del lavoro che il Senato della Repubblica deve svolgere.

Avevamo avanzato alcune proposte sul Senato federale che a nostro giudizio ne avrebbero rafforzato e consolidato il ruolo e i compiti; sapevamo benissimo che approvato il nuovo Titolo V della Costituzione, si sarebbe dovuti uscire da quel bicameralismo perfetto che per lunghi anni aveva caratterizzato la vita parlamentare oltre che democratica del nostro Paese e sapevamo perfettamente anche dei difetti e dell'eccesso di parlamentarismo che nel corso di lunghi decenni si sono manifestati nella vita democratica, nel confronto, nel processo legislativo.

Ma sappiamo anche che il rischio che noi oggi corriamo, signor Presidente, è di avere, a seconda delle norme che poi approveremo sul premierato, una Camera dei deputati, cioè un ramo del vecchio Parlamento – permettetemi di chiamarlo così – in qualche modo nelle mani del *Premier*; contemporaneamente, rischiamo di avere un Senato federale che,

così come da voi delineato – mi permetto di ridefinirlo così – rischia di essere una Camera morta. (*Richiami del Presidente*).

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Con l'effetto e con il risultato che se prima vi era un eccesso di parlamentarismo, oggi rischiamo esattamente l'opposto, ossia di non avere quasi nessun Parlamento.

Signor Presidente, le proposte che avevamo avanzato cercavano di affidare due funzioni fondamentali al Senato della Repubblica: la tutela degli interessi generali attraverso competenze di garanzia e la rappresentanza piena delle autonomie territoriali. Pensavamo, con queste due proposte rilevanti ed importanti, di dare al Senato federale della Repubblica una configurazione delle competenze, dei ruoli e delle funzioni all'altezza della sua missione.

Oggi rileviamo e scopriamo che questa era un'illusione. Quello che si vede, signor Presidente, non si può accettare. Davvero, lo dico ai colleghi: non è accettabile. Vi è una sorta di retropensiero che pervade molti di voi, vale a dire: «Ma sì, ci sono tanti difetti, dobbiamo passare la nottata, perché se no la Lega minaccia la crisi»; «Ma sì, approviamo queste norme che pure non ci piacciono, le ingoiamo, cerchiamo di digerirle a fatica, perché tanto poi non se ne farà nulla e ci sarà qualcuno che le cambierà».

PRESIDENTE. Concluda, senatore Angius. Ha già superato il tempo a sua disposizione.

ANGIUS (*DS-U*). Qui ci sono ipocrisia e silenzio.

L'ipocrisia magari dei colleghi della Lega Nord, che pensano esattamente come noi, ma tacciono perché intanto incassano il risultato politico della vittoria di Bossi e della stessa Lega in questo momento, ed anche in parte l'ipocrisia di altri colleghi che, non avendo il coraggio di affrontare in quest'Assemblea a viso aperto un contrasto politico, che c'è ed è radicale sul modo di concepire l'ordinamento della Repubblica, che è diverso per tanti di noi rispetto alle idee, pur rispettabili, ma non per me condivisibili, dei colleghi della Lega Nord, tacciono pensando «tanto, poi, si rimanda a domani».

PRESIDENTE. Grazie, senatore Angius.

ANGIUS (*DS-U*). Questo davvero non è consentito e non è consentibile. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC*).

* BORDON (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero ribadire il voto convintamente contrario della Margherita per i motivi che più volte

sono stati evidenziati dagli interventi succedutisi su emendamenti e subemendamenti presentati a questo articolo 3 e che, del resto, richiamano, come poco fa è stato ricordato, un'architettura istituzionale e costituzionale assai più complessa.

Approfitto però, colleghi, anche per fare una delle tante (fino ad ora per la verità non andate a buon fine) riflessioni di carattere più generale, di carattere politico istituzionale, rivolte non solo a coloro che ci ascoltano fuori da quest'Aula, ma in particolare ai colleghi della maggioranza.

Vorrei partire da due riflessioni: la prima deriva da un ricordo storico che forse meglio di ogni altro ci può dare la sensazione della distanza non solamente temporale ma di contesto istituzionale e culturale rispetto a quello che stiamo facendo.

Intendo riferirmi alla Costituente. Perché oggi possiamo ben parlare – e qualcuno lo ha fatto – non solo per ragioni quantitative (35 sono gli articoli costituzionali che verranno ampiamente rimaneggiati, riscritti e in taluni casi completamente stravolti) ma anche per ragioni più squisitamente qualitative di una vera e propria revisione costituzionale.

Qualcuno in quest'Aula ha ricordato che abbiamo messo in moto un treno che è partito fra l'altro in maniera – mi si consenta il termine – piuttosto sgangherata, su un binario probabilmente morto e di cui in questo momento è del tutto sconosciuta anche dagli stessi proponenti la stazione di arrivo.

E ritorniamo al precedente storico: tra il 1946 e il 1947, un'Assemblea costituente di 556 componenti lavorò per un anno e mezzo per scrivere la nostra Carta costituzionale. Tra loro, lo voglio ricordare, c'era il meglio delle diverse e plurali culture umanistiche, scientifiche e politiche: da Piero Calamandrei a Guido Calogero, da Guido Carli a Gaetano Martino, da Emilio Lussu a Ugo La Malfa, da Arturo Labriola a Giuseppe Saragat, da Giuseppe Dossetti ad Aldo Moro e a tutti gli altri che allora si meritavano per davvero, in un confronto serio e costruttivo, la denominazione di Padri costituenti.

Credo allora, pur nel rispetto che ognuno di noi deve innanzitutto a noi stessi, che oggi noi si debba misurare la distanza, lo ripeto, non solo temporale che ci separa da allora, innanzitutto ad iniziare dal metodo (ma la forma è contenuto sedimentato) con cui si operò per scrivere la nostra Carta fondamentale.

Oggi invece, come procediamo? In una maniera che ho già definito prima sgangherata, sotto l'imperio di un *diktat* «o votate questo o tutti a casa», procediamo in una maniera che a meno di non voler pensare che siamo noi a dettare le regole costituzionali e anche a riscrivere il diritto costituzionale comparato per l'universo mondo ha per davvero pochi esempi, per non dire nessun altro esempio.

Evidentemente dietro a questo c'è qualcosa che somiglia al retro pensiero di cui parlava prima il capogruppo Angius. Io provo a dargli voce anche in quest'Aula, perché, colleghi, per parlarci con estrema franchezza basta uscire da quest'Aula, e voi stessi, conversando con i giornalisti usate parole che diventano pietre.

Si dichiara con molta tranquillità, tra l'altro non comprendendo di fare così uno sfregio al prestigio di questa istituzione, che tanto «la riforma non è una cosa seria», «ci penserà poi l'altro ramo del Parlamento» – addirittura il relatore stesso, in una occasione, ha avuto modo di indicare questa «soluzione» – e si prosegue dicendo che «in ogni caso tutto ciò non approderà ad alcuna conclusione...», ma che «oggi bisogna dire sì per esigenze tutte interne alle logiche di maggioranza».

VOCE DAL GRUPPO LP. Questa si chiama coerenza!

BORDON (*Mar-DL-U*). Certo, per una parte di voi, cioè per la Lega Nord, si può chiamare coerenza ma mi domando come possa chiamarsi per altri, per esempio per coloro che portano l'aggettivo «nazionale» accanto al sostantivo del proprio partito o per altre forze che si definiscono in differenti termini e hanno come noi l'interesse a difendere la Carta costituzionale e l'integrità del nostro territorio nazionale.

Il rischio che stiamo correndo, ci torneremo parlando di altre questioni, è che una maggioranza in pezzi e un Governo allo sbando facciano a pezzi il nostro Paese. e questo non possiamo permettercelo. (*Commenti dal Gruppo AN*).

Cari colleghi, l'iniziativa ha preso le mosse da un'aspirazione di fondo nobile e condivisibile: proiettare nel cuore dell'organizzazione costituzionale statale la rappresentanza degli enti territoriali, far partecipare cioè all'attività legislativa del Parlamento i soggetti del pluralismo territoriale.

È la formula che dai tempi della prima Costituzione federale, quella americana del 1787, è stata genialmente escogitata per disinnescare potenziali, pericolose tensioni tra centro e periferia, tra legislatore centrale e legislatori periferici. Un sistema federale non può infatti sopravvivere se si fonda esclusivamente sulla separazione degli ambiti di competenze: è vitale che siano presenti momenti di raccordo e collegamento.

Se ciò non avviene, l'esito finisce per essere quello del «federalismo giurisdizionale», definito cioè dalle pronunce del giudice di costituzionalità delle leggi, come abbiamo visto con i vari conflitti tra le competenze delle Regioni e le competenze centrali.

Qui non si risolve tale questione per cui, a conclusione del nostro lavoro, le prime notizie di agenzia titoleranno «approvato il Senato federale», ma sappiamo tutti che questo Senato di federale non ha proprio nulla. È bene sapere che ciò serve unicamente per una propaganda facile e di basso profilo.

Anche l'ultima escogitazione di difficile definizione quale quella della cosiddetta «contestualità affievolita», è esattamente il ribaltamento di ogni concezione federale: non è il Senato in funzione delle autonomie territoriali ma queste in funzione di quella.

Direi che avete realizzato davvero la quadratura del cerchio in senso negativo: partiti dalla preoccupazione che alcuni paventavano di un trasferimento troppo radicale e forte di competenze agli enti regionali, siete riu-

sciti a fare esattamente il contrario e cioè, per ben due volte, a truccare le carte di fronte agli italiani.

Non avete dato alcuna seria risposta alla giusta esigenza del territorio di essere rappresentato a livello di organismi centrali con un vero e proprio Senato federale e, nello stesso tempo, avete messo in discussione la stessa capacità di una importante istituzione, che rimane – non so fino a quando – la Camera alta del nostro ordinamento, di essere ancora Camera viva. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni. Commenti dal Gruppo AN e del senatore Vanzo*).

NANIA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, poiché rivolgendosi a lei in questo momento non si parla soltanto con il Presidente di questa Assemblea, ma anche con un autorevole *leader* della Lega Nord, dovrebbe informare immediatamente il ministro Bossi del fatto che Bordon ci ha spiegato che il Senato federale è una cosa finta. Quindi, ha smentito in diretta il senatore Angius, il quale sostiene che è una cosa vera e disgregante. La verità è che se c'è una parte politica che ha capito poco di quello che si sta facendo è proprio l'opposizione.

In questo mio ragionamento vorrei partire proprio da un articolo della Costituzione molto importante e molto caro al senatore Bordon, cioè l'articolo 117 della vecchia Costituzione del 1948. Tale norma, tanto cara al presidente Bordon e credo anche al presidente Mancino, recitava: «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale». Poi, venivano elencate le materie delle quali le Regioni si dovevano occupare, e cioè: fiere e mercati; beneficenza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; acque minerali e termali; pesca nelle acque interne, e così via.

Come i colleghi possono vedere, si tratta di materie di grande importanza e incidenza sullo sviluppo del territorio, per le quali quella Costituzione in ogni caso richiedeva il rispetto dell'interesse nazionale.

Fatta la riforma dell'Ulivo, sono stati invece capovolti i principi, attribuendosi alle Regioni non soltanto una legislazione di carattere generale e residuale, ma anche, come stabilisce l'articolo 117, terzo comma, le seguenti materie: istruzione; ricerca scientifica e tecnologica; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici; valorizzazione dei beni culturali, e così via.

Mentre, collega Manzella, si attribuivano alle Regioni queste materie, guarda caso, si cancellava ogni riferimento alla tutela dell'interesse nazio-

nale. Pertanto, ci siamo trovati qui a dover discutere di ciò che ha fatto l'Ulivo massacrando una Costituzione che si poteva condividere o no, ma che comunque era stata pensata all'interno di un equilibrio che il centro-sinistra ha fatto saltare.

Intendiamoci allora sul punto: Bossi, è chiaro, non è da noi condiviso nel momento in cui assume posizioni che toccano principi fondamentali e valori centrali del programma della Casa delle Libertà. Quando, infatti, si discute dei valori del mondo cattolico, si fa riferimento ai valori fondamentali del centro-destra e della tradizione storica italiana, a valori che sono fondamentali e costituiscono il programma che ha sottoscritto lo stesso Bossi. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

Altra cosa è il problema del federalismo. Abbiamo posto un problema di clima con riferimento alle dichiarazioni di Bossi perché non ci piace l'idea che si possa andare ad un processo riformatore senza il clima giusto. Gli avversari politici stanno dall'altra parte; non si può sragionare, dal nostro punto di vista, senza dare fiducia a coloro che compongono la Casa delle Libertà, che vogliono il federalismo non perché caro a Bossi, senatore Angius, ma perché rappresenta un'opportunità per il Paese.

Avevamo, da questo punto di vista, pensato di essere in buona compagnia, accanto a chi, nel centro-sinistra, coglieva il federalismo come un'opportunità e apriva il versante della riflessione politica e istituzionale al federalismo. Ma attenzione: avete fatto una riforma che dà enormi poteri alle Regioni, attribuendo alle stesse significative competenze, caratterizzate dalla sostanza vera e autentica dell'agire quotidiano dell'amministrazione, ma che, contemporaneamente, anziché rafforzare l'interesse nazionale (cioè più poteri dalle Regioni e più interesse nazionale), lo cancella dalla Costituzione italiana.

Non solo: riducevate lo Stato ad un ente territoriale come i Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni. Non solo: attuavate un procedimento che nei vostri convegni, ai quali mi capitava di partecipare, avete definito «federalismo dinamico», «devoluzione dinamica».

Devoluzione significa dare: io ho e do, devolvo. Lo Stato ha e devolve alle Regioni; aveva e ha devoluto alle Regioni. Secondo la vostra proposta, non soltanto ha devoluto cose importanti, ma, con la devoluzione dinamica dell'articolo 116, terzo comma, che è un vostro articolo della vostra Costituzione, avete previsto che la Regione interessata, attivando determinate procedure, potesse ottenere anche qualche altra cosa. E cosa, guarda caso, collega Bordon? L'articolo 116, terzo comma, stabilisce che la Regione interessata può chiedere di appropriarsi delle materie elencate all'articolo 117, terzo comma (quelle concorrenti elencate prima), e delle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, collega Angius, che sarebbero quelle che appartengono allo Stato: esattamente, la lettera n) e la lettera s).

La lettera n) stabilisce che le norme generali sull'istruzione appartengono allo Stato, senatore Manzella. Ebbene, nella vostra riforma, passata con il vostro voto, avete previsto e consentito che una Regione non sol-

tanto si occupasse della gestione scolastica, collega Angius, ma potesse anche appropriarsi dei principi generali sull'istruzione.

È una delle tante ferite che avete inferto con un federalismo tale per cui, alla fine, ogni Regione potrebbe andarsene per conto proprio con la cosiddetta devoluzione dinamica. Allora, a questo punto, un Senato federale mi pare che ci voglia, perché lasciare le Regioni a loro stesse, come voi avete fatto con la vostra riforma, non è assolutamente possibile. (*Commenti dal Gruppo Mar-DL-U*).

Perché fate un dramma se, una volta che siamo d'accordo sulla necessità di un Senato federale per ricondurre in un disegno unitario il processo di gestione e di attribuzione delle competenze, alcuni di voi la pensano in un modo e altri in un altro modo e anche al nostro interno alcuni la pensano in un modo e altri in un altro modo?

Quanto al Senato federale, Bossi non c'entra niente, perché in questo Paese da qualche secolo una minoranza attiva parla di federalismo e non ha nulla a che vedere con la Lega. Quindi, se il confronto è serio e autentico, dobbiamo tutti ricondurlo, tenendo conto che il Senato federale riporta le Regioni con le loro competenze forti allo Stato senza la tutela dell'interesse nazionale, in una cornice complessiva in cui il Presidente del Senato diventa il Presidente vicario della Repubblica e il Senato sceglie i giudici della Corte costituzionale, tutela l'interesse nazionale e sceglie le Autorità di garanzia.

Pensiamoci un attimo: se avessimo scelto di formarlo con le Giunte regionali, che Senato avremo fatto? Allora sì che avremmo soltanto proiettato le dinamiche regionali in un contesto nazionale. Abbiamo scelto l'elezione diretta nella consapevolezza che l'elezione diretta cementa ancora di più la radice unitaria del Senato che abbiamo messo in piedi.

Quindi, vi piaccia o no, voteremo con consapevolezza l'articolo 3, sperando che Bossi si renda conto sempre di più che bisogna camminare insieme per cambiare il Paese e per servire il Paese. In questo senso apprezziamo le parole del presidente Pera, rassicuranti per tutti noi perché egli ha colto che dal confronto tra centro-sinistra e centro-destra possono venire soluzioni migliori nell'interesse di tutti. (*Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e del senatore Carrara*).

MARINI (*Misto-SDI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI (*Misto-SDI*). Signor Presidente, colleghi, di qui a qualche minuto, quest'Aula voterà una norma che modifica un punto fondamentale della Costituzione del 1947: quello del bicameralismo perfetto.

Si tratta di un'impostazione che dovrebbe nascere dalla riforma una volta che sia approvata nella sua compiutezza e che dovrebbe contemplare l'eliminazione delle funzioni ripetitive tra la Camera e il Senato (perlomeno questa appare l'intenzione del disegno di legge), affidando alla Ca-

mera funzioni di Assemblea politica per eccellenza, con un rapporto fiduciario con il Primo Ministro e con il Governo.

Qui nasce per la verità un problema: stabilire di chi sia la supremazia. Infatti, nelle democrazie liberali sappiamo che la supremazia è affidata al Parlamento, il quale è centrale, è l'organismo fondamentale della democrazia. Nell'impalcatura di questo disegno di legge mi pare venga capovolta questa impostazione, ragion per cui la centralità viene affidata al Primo Ministro e sia il Governo sia il Parlamento diventano in ogni momento della loro vita organi di supporto al Primo Ministro e allo stesso Governo.

Il Governo, nell'impostazione liberale, non può travolgere la vita del Parlamento; in nessun Parlamento liberale il Governo può travolgere la vita del Parlamento. Mi pare invece che in questo disegno di legge avvenga il contrario, cioè che possa essere il Primo Ministro a travolgere la vita del Parlamento.

Purtroppo questa impostazione è quella che non ci convince, che ci fa esprimere un netto dissenso, perché un Parlamento sottoposto al Primo Ministro ed un Governo emanazione del Primo Ministro altera l'equilibrio esistente nella Costituzione del 1947 e non crea comunque una Costituzione nuova che possa servire al Paese.

Il Senato che questa sera noi voteremo nella nuova configurazione dovrebbe essere un organo di garanzia, ma non abbiamo nemmeno chiarito di garanzia di che cosa. Certo, non può essere il nuovo Senato a rappresentare una garanzia di costituzionalità delle procedure politiche della democrazia italiana, per il semplice motivo che tale compito viene affidato al Presidente della Repubblica.

Non può svolgere nemmeno un esame di legittimità circa la conformità delle leggi alla Costituzione, perché tali principi devono essere tutelati dalla Corte costituzionale. Ritengo che la funzione di garanzia rispetto all'articolo 117 della Costituzione dovrebbe essere attribuita al nuovo Senato e quindi consistere in un esame del rispetto dei principi contenuti nell'articolo 117 stesso.

Si è scelto un Senato che sia collegato strettamente alle Regioni e che sia espressione del territorio. E qui nasce un gran pasticcio. Intanto, si è voluta attribuire al Senato la caratteristica della territorialità attraverso la contestualità del momento elettorale.

Giustamente faceva rilevare lo stesso relatore che questo risultato si poteva ottenere sia attraverso un sistema elettorale contestuale, sia attraverso l'attribuzione di funzioni che fossero diverse e che quindi fossero omogenee con l'attività delle Regioni. Qui si è voluto raggiungere il risultato con la contestualità elettorale, che non significa un granché. Né tantomeno la contestualità territoriale, nel momento in cui si esprime un voto che va dal Nord fino al Sud, può rappresentare la soluzione del rapporto del Senato con l'interesse nazionale.

Mi pare quindi che questa configurazione del Senato non sia né quella di un organo posto a tutela dei principi dell'articolo 117 della Costituzione e di principi generali, di un organo più attento al rapporto di

costituzionalità esistente nel Paese, né tantomeno quella di un organo di supporto alle Assemblee regionali.

Il fatto che l'elezione sia contestuale, ripeto, non significa un bel niente. Non c'è in altri Paesi una contestualità che possa rappresentare di per sé il collegamento con altri organi dello Stato: non c'è negli Stati Uniti e neppure in Francia. Mi pare che tutto ciò non possa essere risolto con la contestualità.

Credo che la questione, invece, sia come far sì che il Senato garantisca le comunità territoriali. Se si vuole questo, non si capisce perché lo stesso Senato si leghi così poco al pluralismo del nostro Paese. Ci dovrebbe essere una maggiore attenzione verso i momenti del pluralismo.

Per fare un esempio, c'è la questione dell'idea di Nazione. L'idea di Nazione indica semplicemente un gruppo di persone unite dall'accettazione di regole comuni, che hanno una storia comune e un comune sentire, che si affidano ad un'idea di democrazia, oppure è un qualcosa di diverso?

Io credo che, soprattutto in Italia, l'idea di Nazione significhi un'unità etnica basata sul rispetto dell'identità culturale della nostra popolazione. Ma se è così, l'idea di Nazione come viene tutelata da questo Senato che vuole essere di rappresentanza territoriale, se non si tiene conto del pluralismo esistente nel nostro territorio? Mi pare che anche su questo punto vi sia un'enorme rottura tra ciò che si vorrebbe e ciò che si sta per realizzare.

Signor Presidente, colleghi, credo ci sia un'altra questione politica da non trascurare, cioè il clima, la cornice politica all'interno della quale oggi, ma anche nei giorni passati, discutiamo questo provvedimento. Stiamo modificando la Costituzione, ossia la legge quadro del nostro Paese, in contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Quando si scrivono le regole comuni, si dovrebbe immaginare quanto meno uno sforzo per una ricerca condivisa di tali regole.

Ma non vi è solo una contrapposizione tra maggioranza e opposizione: nella stessa maggioranza non c'è un identico sentire, un'identica visione, perché sappiamo che una parte della maggioranza – e la stampa in questi giorni ne ha dato ampio risalto – la pensa in maniera diversa.

Da una parte vi è una forza, la Lega, che persegue con costanza un suo disegno di Costituzione. Dall'altra parte, vi è il maggiore partito della stessa maggioranza ed il *Premier* che mi pare non abbiano un'idea precisa di ciò che vogliono perseguire e del percorso che intendono fare, perché credo siano più attenti a fare in modo che il Governo non subisca contraccolpi dal dibattito in atto. Vi sono infine gli altri due partiti della maggioranza che sembrano o dicono di voler dissentire, ma poi finiscono con l'accettare tutto.

Colleghi, mi pare che questo non sia il modo migliore per riscrivere la nostra Costituzione. Credo – è una mia vecchia opinione che ribadisco in ogni momento – che per scrivere regole comuni sia necessaria un'Assemblea costituente, cioè un'assemblea eletta con legge proporzionale che

consenta a tutte le identità politiche del Paese di dire la loro. Tutto ciò, invece, viene ad essere trascurato.

Oggi c'è un atteggiamento eccessivamente arrogante della maggioranza, che non può essere accettato. Queste considerazioni giustificano ampiamente il nostro voto negativo. (*Applausi dal Gruppo Misto-SDI e del senatore Vitali*).

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, esprimo il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista su questo articolo, che rappresenta un elemento di ulteriore indebolimento del ruolo di garanzia e di unitarietà del Parlamento nazionale, sia pure nella nuova stesura che fa riferimento ad una contestualità affievolita.

La maggioranza, come hanno già evidenziato i colleghi che mi hanno preceduto, sta imponendo a quest'Assemblea un dibattito fortemente condizionato da fattori esterni, legati più all'esigenza di tenuta della coalizione di centro-destra e ai ricatti della Lega Nord che alle esigenze di una riforma in grado di rendere più efficiente e rappresentativo dei diversi interessi il Senato della Repubblica. Quindi, un dibattito estraneo alle diversità del Paese, che non si svolge in un contesto costituente e che modifica radicalmente la Costituzione in nome di un mutamento essenziale delle forze politiche, sociali ed economiche in campo.

Addirittura siamo arrivati, in queste ore, a seguito dell'ennesima volgare esternazione di Bossi, alla dichiarazione del capogruppo di Alleanza Nazionale, senatore Nania, che si potrebbe anche giungere a chiedere al *leader* Fini di non far votare ai senatori di AN il provvedimento al nostro esame. Dunque, i senatori di AN non votano perché convinti ma perché ricattati, e in caso di rottura potrebbero cambiare idea.

Tutto ciò è assurdo, cari colleghi; arriviamo al paradosso che le riforme della Carta fondamentale di un Paese possono avvenire tutte all'interno delle forze politiche di maggioranza, delle verifiche politiche.

Certo, il Governo di centro-sinistra ha commesso un grave errore nella passata legislatura approvando la riforma del Titolo V con le procedure che conosciamo, ma non possiamo continuare ad utilizzare questa motivazione per infliggere un colpo mortale alla Costituzione repubblicana così come stiamo facendo.

Non si può eliminare il Senato trasformandolo in una Camera vuota, venendo quindi meno all'esigenza di una riforma complessiva che assicuri, invece, alla Camera alta ruolo e funzioni di garanzia e di tutela e comunque in equilibrio con le funzioni dell'altra Camera.

Il Senato, con questa impostazione, non sarà più un'istituzione in senso proprio nazionale. Se la Camera è chiamata a favorire la formazione di maggioranze politiche e a dare la fiducia al Governo, il Senato non può

non fotografare invece il Paese nelle sue diverse componenti, rappresentarne in modo proporzionale le diverse opinioni e svolgere una funzione di garanzia costituzionale.

Noi riteniamo che una seria riforma costituzionale dovrebbe garantire sia esigenze di stabilità, sia esigenze di allargamento della rappresentatività in quanto capace di rappresentare la società italiana così come si è venuta modificando in questi decenni nelle sue diverse articolazioni.

La riforma della maggioranza va invece in tutt'altra direzione e non conosciamo neanche con quale sistema elettorale andremo al voto in futuro. Il rischio di un plebiscitarismo è presente e ci preoccupa molto per il futuro della democrazia rappresentativa nel nostro Paese.

Per questo motivo, esprimiamo il nostro convinto e fermo voto contrario a questo articolo. (*Applausi dei senatori Togni e Baratella*).

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, il senatore Nania ama ripetere e io lo ascolto sempre con grande attenzione. Devo dire però che egli ama ripetere sempre gli stessi argomenti.

NANIA (*AN*). Solo voi siete originali!

VOCE DAL GRUPPO LP. *Repetita iuvant!*

TURRONI (*Verdi-U*). *Repetita iuvant*, come ha appena detto un collega della Lega. Forse serve davvero, forse è nelle sue corde o nel suo pensiero, ma ogni volta che noi ci occupiamo di un tema lei, senatore Nania, ci rammenta il nuovo Titolo V della Costituzione, l'articolo 117 e le materie su cui si esercita la competenza legislativa concorrente. Ripete quindi il contenuto dell'articolo 116, ben più temibile per l'unità nazionale della *devolution* bossiana.

Devo dire, senza nessuna volontà offensiva, che questo intervento è un po' demagogico, un po' ripetitivo perché non riesce a fugare le dense e pesanti ombre che si stagliano sul Senato, perché è di questo che stiamo parlando, non dell'articolo 116.

Ci sono delle verità che fanno male, una di queste non potete sotterlarla, neppure nasconderla sotto un fumo di chiacchiere: gli scontri di cui siete stati protagonisti hanno fatto capire a tutti gli italiani quello che volete negare, e cioè che la riforma del Senato è stata imposta dalla Lega Nord attraverso il ricatto della crisi di Governo. Questi sono i fatti, altro che i polveroni degli articoli 116, 117 e via dicendo!

La riforma voluta da Bossi, secondo i diversi aggiustamenti delle norme che sono stati via via introdotti da un relatore che, devo dire, ha operato con moltissime e grandi difficoltà, riduce questo ramo del Parlamento ad una istituzione priva di competenze, priva di ruolo, secondo un

disegno (perché c'è un disegno dietro tutto questo) plebiscitario che intende riservare ai cittadini il solo diritto di votare ogni cinque anni, e fra un'elezione e l'altra lasciare che gli eletti possano operare al di fuori della partecipazione democratica. Noi questo disegno lo avversiamo nel suo complesso, ritenendolo sbagliato e antidemocratico.

La proposta di Senato federale, cosiddetto federale, contenuta nel disegno di legge costituzionale – perché questo è ancora un disegno di legge – è molto contraddittoria nel prevedere l'elezione del Senato a suffragio universale diretto; traspare il sistema proporzionale, un riferimento a quest'ultimo, correttamente omissso, ma sotteso alla riforma, in quanto non garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori, non determina alcun reale cambiamento in senso federale della seconda Camera.

Anche la proposta di prevedere tra i requisiti richiesti per l'elettorato passivo alla carica di senatore la residenza nella Regione alla data di indizione della elezione ha una scarsissima influenza sull'attuazione del principio della rappresentanza territoriale.

Abbiamo già detto a questo proposito, durante il dibattito che ha riguardato il relativo articolo, che proprio il principio della contestualità – adesso attenuata – tra l'elezione dei senatori e quella dei consiglieri regionali è stata sostenuta in funzione della rappresentanza territoriale del Senato, ma che tuttavia la norma, oltre a suscitare seri dubbi per quel che riguarda la cosiddetta contestualità in uscita (decadenza dei senatori e scioglimento del Consiglio), reca con sé profili di irresponsabilità istituzionale che realizzerebbe una sottoposizione delle vicende politiche del Senato a quelle della Regione.

Nulla assicura, peraltro, che tale dispositivo sia idoneo a rendere territoriale la rappresentanza e a definire un ruolo del Senato diverso da quello della Camera politica, che è diversamente composta rispetto all'altro ramo del Parlamento.

Ad un basso tasso di regionalità corrisponderebbe, nel disegno che si profila, il mantenimento di una significativa politicizzazione della seconda Camera – mi riferisco all'emendamento del senatore Eufemi testè approvato – anche sulle questioni della politica di Governo, senza la stabilizzazione della fiducia. Infatti, nello scenario immaginato il Senato potrebbe condizionare pesantemente l'indirizzo politico della maggioranza senza però, come previsto nel progetto, che esso sia sottoposto al meccanismo di responsabilizzazione garantito dal rapporto di fiducia con il Governo; detto in altre parole si renderebbe probabile un bicefalismo nell'esercizio legislativo, senza adeguati meccanismi istituzionali di raccordo per assicurare la coabitazione tra i due organi.

Siamo quindi contrari alla soluzione che è stata definita e che è stata imposta, seppure con tutti i meccanismi di attenuazione che abbiamo appena indicato.

Un'ultima considerazione, e credo che il Presidente converrà con me su quest'ultima parte del mio intervento, o almeno su una parte di esso. La decadenza del Senato che questa legislatura sta sancendo attraverso la modifica delle norme che lo riguardano ha trovato già la sua rappresentazione

fisica e culturale nell'intervento con il quale è stato scacciato dalla sala posta alle nostre spalle il busto del presidente Einaudi per sostituirlo con un improbabile oggetto estraneo alla storia di questo edificio. Non è dato di modificare le istituzioni in questo modo, non è dato neppure modificare gli elementi che le caratterizzano.

Ultima questione. Molti sono convinti che si tratti di una pessima riforma, anche all'interno della stessa maggioranza, soprattutto per quanto attiene al Senato così come è stato definito. Si ritiene che la Camera potrà porre rimedio a questo introducendo delle modifiche. Ebbene, colleghi, la Camera con ogni probabilità non toccherà le norme che riguardano il Senato per ragioni di delicatezza istituzionale, potrebbe dire qualcuno.

Quindi, noi oggi ci troviamo a votare quella che sarà la definitiva soluzione per questo Senato.

Pertanto, esprimendo il voto contrario dei Verdi su questo articolo, non posso fare altro che chiedere a tutti i colleghi che hanno, come noi, non solo perplessità ma anche contrarietà per il modo in cui stiamo riducendo questo ramo del Parlamento, ad esprimere insieme con noi un «no» deciso, perché la riforma che stiamo facendo ha la stessa immagine di quella sala violentata. (*Applausi dal Gruppo Verdi-U*).

TAROLLI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI (*UDC*). Signor Presidente, si rende necessaria una breve dichiarazione di voto, anche perché il senatore Angius ha introdotto, nel suo argomentare, alcune tesi che si prestano ad equivoci.

Al senatore Angius vorrei replicare con pacatezza, come pacato è il tono di voce che sto usando, che qui non vi è nessun parlamentare di maggioranza, tanto meno dell'UDC, che voti per costrizione; non c'è nessuno che sia in grado di costringere i parlamentari dell'UDC a votare su comando.

Certo, l'UDC fa parte di una coalizione nella quale fa valere le proprie ragioni interloquendo con i propri colleghi e con gli altri partiti, ma arriva ad una determinazione in estrema linearità. Senatore Angius, noi votiamo con spirito libero.

Il Senato deve sapere che noi votiamo con spirito libero questa riforma, non perché siamo costretti. Se fossimo costretti, come abbiamo dimostrato nelle sedute scorse, saremmo capaci anche di mostrare che abbiamo opinioni diverse e di lavorare per superare le questioni trovando soluzioni che noi riteniamo le migliori possibili. Quindi, senatore Angius, non facciamo della demagogia: il Senato vota, le maggioranze che si determinano sono mature e rispecchiano convinzioni di fondo.

Da questo punto di vista, voglio tranquillizzare i parlamentari dell'opposizione che quello che stiamo votando è un prodotto sul quale, all'interno di questa maggioranza, esiste un minimo comune denominatore, che noi assumiamo in maniera libera, autonoma e convinta.

Quando vi sono momenti di dissenso, li esponiamo; quando ci sono divergenze con i nostri colleghi della Lega, lo diciamo; il nostro segretario nazionale quasi ogni giorno precisa quando non è d'accordo sulle posizioni della Lega. Ma su queste vicende siamo arrivati a determinazioni che sono condivise e lo sono in quanto il federalismo e la questione federale sono nel patrimonio genetico di questo partito.

Infatti, nel manifesto costitutivo del CCD prima e dell'UDC poi è scritto che il federalismo deve essere una risposta moderna all'organizzazione dello Stato in una società nuova che si è sviluppata, è cresciuta e presenta domande diverse di partecipazione e decisionalità.

Questa nostra convinzione sconta un *deficit* di cultura federale, perché la cultura nazionale del Paese, da questo punto di vista, annovera ritardi, mancate convinzioni o convincimenti diversi che si sono avuti nella storia. Per trovare un dibattito così forte e convinto sul federalismo, probabilmente occorre risalire all'epoca risorgimentale, quando Cattaneo ha investito della questione il Parlamento di allora, ma a quel tempo non si sposò l'ipotesi federalista perché si riteneva che aderendo ad essa si sarebbero rafforzati i potentati locali, che erano organizzazioni, corporazioni che potevano mettere in discussione l'unità dello Stato.

Siamo arrivati a don Sturzo per avere qualche anticipazione e nella stessa Costituente non vi è stato un dibattito forte e articolato e un convincimento forte e diffuso su questa materia.

Pensare allora che si possano recuperare centocinquant'anni di *deficit* culturale in materia federale con un dibattito fresco nel Senato della Repubblica ritengo vada accettato. Stiamo cercando di varcare il Rubicone, stiamo cercando di costruire una fase nuova di questo Paese, il Senato è impegnato a trovare una risposta nuova e originale e quindi le difficoltà, gli interrogativi e le riflessioni che qui emergono fanno parte di questa ricerca *in progress* che dovrebbe costituire, alla fine, l'elemento unificante per un modello nuovo e originale, diverso da quello che possiamo riscontrare sia in Europa che in America.

Per quanto riguarda l'articolo 3 che stiamo per votare, cioè il modello di nuovo Senato, su cui i colleghi della sinistra hanno fatto dichiarazioni allarmanti e roboanti, voglio ricordare quanto mi ha fatto presente un collega oggi pomeriggio. Ho davanti a me il documento, frutto della sintesi del lavoro dei colleghi del centro-sinistra dell'Ulivo, presentato dal senatore Amato. Egli scrive, in un passaggio, che «La composizione» (del Senato) – leggo testualmente – «deve corrispondere a questa duplice funzione» – la funzione dell'unità e la funzione della differenza – «del nuovo Senato. A tal fine soluzioni tecnicamente diverse sono possibili, che consentano di acquisire al Senato sia senatori eletti in funzione del solo mandato senatoriale, sia membri rappresentativi della articolazione istituzionale del Paese».

Il collega Amato, cioè, già postula una proposizione di questo tipo e la lascia indeterminata; ma c'è di più (lo ricordo anche al collega senatore Morando, con il quale interloquiamo spesso anche in Commissione bilancio): il 3 aprile 2003, 75 senatori dell'Ulivo hanno presentato un disegno

di legge, primo firmatario il collega Mancino, che all'articolo 1, comma secondo, recita: «Le elezioni dei senatori si svolgono in ogni Regione contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».

Questo dice la proposta firmata da 75 senatori dell'Ulivo presentata presso questo ramo del Parlamento. Quindi, la soluzione che la maggioranza ha portato oggi in votazione non è il frutto di una elaborazione estemporanea, perché nell'Ulivo c'erano già autorevoli esponenti che ne avevano anticipato la condivisione.

Votiamo, allora, oggi un articolo 3 che si fa carico delle elaborazioni e dei suggerimenti venuti anche dall'Ulivo, dal centro-sinistra. Quindi, non stracciamoci le vesti e affrontiamo questo passaggio con spirito costruttivo.

Da questo punto di vista, mi consenta, signor Presidente, di annunciare che l'UDC, anche in seguito alle modifiche introdotte dopo il profondo e articolato dibattito svoltosi, voterà convintamente a favore. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

MEDURI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MEDURI (AN). Signor Presidente, colleghi, ho chiesto di parlare in dissenso dal mio Gruppo e vorrei che nessuno, tantomeno il collega Turroni, si sentisse autorizzato a pensare che io in qualche modo contesti, sul piano tecnico e politico, quello che ha detto il mio Presidente di Gruppo nel suo intervento.

Ha fatto bene il mio Presidente di Gruppo a sottolineare, ancora una volta, che questo provvedimento, impopolare per la grande maggioranza degli elettori, di destra, di sinistra e di centro, è comunque una misura che restituisce un pizzico di dignità ai concetti di identità e d'interesse nazionale rispetto a ciò che è stato fatto dalle sinistre con soli quattro voti di scarto nei confronti dell'allora opposizione.

Non contesto il merito del provvedimento, illustrato, studiato e in buona parte predisposto dal Presidente del mio Gruppo; contesto invece il provvedimento in sé, come ho contestato quello varato dai nostri colleghi – oggi di opposizione allora di maggioranza – perché sono convinto che in ogni caso andrà a ramengo il concetto stesso dell'unità nazionale.

Ricordo a me stesso e ai colleghi che il più lungo discorso di Almirante alla Camera dei deputati fu pronunciato quando il mio vecchio partito, il Movimento Sociale Italiano, condusse un'opposizione ostruzionistica alla nascita delle Regioni in Italia. Quel discorso, durato quasi nove ore, andava contro le sinistre le quali, collega Angius, così come era ed è nella loro storia, cercavano in ogni caso di minare l'unità nazionale. Erano tempi in cui noi parlavamo di Patria e gli altri parlavano di Paese, e soltanto perché parlavamo di Nazione venivamo additati e perseguitati in quanto fascisti.

Io non voglio confondermi con quelle sinistre che oggi blaterano, ma non voglio confondermi neanche – lo dico con tutto il rispetto per tantissimi amici della Lega Nord che stimo per le loro qualità e per la loro cultura – con chi, stando al Governo, confonde la propria posizione di uomo di parte, di segretario di partito, con la propria posizione di uomo di Governo.

Non è ammissibile, signor Presidente, che Bossi pronunci parole in libertà; lo fa oggi, lo farà domani, lo ha fatto sempre. Non dimentico che il mio presidente di partito, l'onorevole Fini, un giorno disse che con Bossi non avrebbe preso più neanche un caffè al bar.

Purtroppo, le vicende della politica ci portano a dover fare qualcosa di più che prendere un caffè al bar. Intervengo in nome dei miei elettori, di tanti elettori del centro-destra e dei miei elettori calabresi, e in nome di colui al quale succedo in questo banco, il primo senatore di Reggio Calabria che, dopo essere stato deputato della Camera dei fasci e delle corporazioni, fu l'ultimo podestà di Reggio e fu il primo senatore eletto a furor di popolo, come a furor di popolo fu eletto per la prima volta sindaco, dopo essere stato l'ultimo podestà di Acireale, Cristoforo Filetti. Non posso dimenticare che quel senatore, che si chiamava Michele Barbaro, era mutilato di guerra; tenente colonnello degli alpini era stato ferito e aveva lasciato una parte della gamba destra sul monte Grappa.

Non condivido nulla di quella che può apparire come una divisione. Non condivido nulla di quello che nell'immaginario collettivo della Nazione appare in questo momento come un cedimento di tutta la maggioranza nei confronti di un interesse parziale dell'onorevole Bossi, peraltro male espresso e male indicato. (*Applausi della senatrice Dato*).

Sul piano politico, signor Presidente, non posso condividere questa strada insieme a tale personaggio che insolentisce tutto e tutti e che è portatore di una sua personale verità che non riesce a far capire agli altri. Non posso condividere soprattutto le ultime esternazioni.

Una decina di giorni fa avevo avuto un colloquio con il presidente Fini, al quale avevo detto che proprio per questo senso di gerarchia che ho mi sarei tappato il naso, messo due fette di melanzana sugli occhi per non vedere, e avrei votato. (*Commenti della senatrice Dato*).

Non è possibile, non ce la faccio, e vi prego di non sghignazzare perché altrettanto mi accadrebbe se dovessi fare una parte di cammino con voi, cari amici, perché io vi considero sempre quello che siete stati, vi considero sempre comunisti, tanto per essere chiari.

PAGANO (*DS-U*). E tu sei fascista.

MEDURI (*AN*). Proprio per non confondermi e per differenziarmi da voi, che non capite i momenti di sofferenza che una persona può vivere, mi asterrò; avrei votato contro, ma i vostri sghignazzamenti mi hanno convinto che come non si può andare con Bossi, non si può andare neanche occasionalmente con voi.

Tra l'altro, signor Presidente, le ultime esternazioni di Bossi non tengono in alcun conto la sensibilità dei suoi alleati. Quando Bossi si permette di insolentire anche un personaggio immenso come Papa Wojtyla, allora non c'è più strada che io possa percorrere insieme a lui.

Mi dispiace di dover fare questa sofferta dichiarazione, ma voterò contro questo articolo e contro questa legge, astenendomi dalla votazione di tutti gli emendamenti.

Chiedo scusa al mio Gruppo, al mio presidente di partito e al mio presidente di Gruppo, ma non ce la faccio: non rinnego nulla di me stesso, e così facendo non posso fare più strada insieme a Bossi. (*Applausi dai senatori Togni ed Ayala*).

MORO (*LP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (*LP*). Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto a favore dell'articolo 3.

Se avessimo impresso il ritmo che la sinistra nell'altra legislatura aveva impresso alle riforme del Titolo V, penso saremmo alla vigilia della seconda lettura, Presidente. Siamo invece ancora all'articolo 3. Sono tre settimane che un dibattito acceso e profondo ha smussato eventuali discrasie ed altre differenze che ci trovavano magari su sponde diverse rispetto a colleghi della maggioranza. Siamo riusciti a trovare una soluzione e un equilibrio su un problema delle riforme che è il nocciolo di questa legislatura e per il quale è nata la Casa delle Libertà.

Non credo che fra qualche minuto qualcuno dei senatori della maggioranza dovrà nascondere la propria mano perché costretto a votare. Lo diceva bene prima il senatore Tarolli: ognuno in questa Camera è libero di esprimersi; la Casa delle Libertà ha fatto un patto per le riforme e lo sta portando a termine e il voto che esprimeremo sull'articolo 3, che è chiaro positivo per parte nostra, è uno dei passi.

Ne faremo altri, la strada è lunga. Per tale ragione, credo che la Casa delle libertà debba trovare una compattezza, così come l'ha trovata anche sulle differenziazioni dell'articolo 3, che ci permetta di raggiungere l'obiettivo, affinché il cammino di queste riforme, che la sinistra contrariamente alla Casa delle Libertà non vuole, sia spedito per arrivare al voto finale e al possibile *referendum* entro questa legislatura.

Per tali ragioni, confermo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo LP*).

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, noi voteremo con convinzione a favore di questo articolo, non senza ricordare come il dibattito sia interno alla maggioranza, sia nei confronti dell'opposizione sia stato articolato.

E questa ampiezza di dibattito dà atto di una circostanza, e cioè che il metodo contestato da alcuni autorevoli esponenti dell'opposizione è invece stato un metodo condivisibile e saggio. E di questo metodo non possiamo che dare atto anche alla saggezza e alla lungimiranza del presidente Pera, oggi impegnato in un viaggio istituzionale, un viaggio dal quale sono arrivati dei messaggi, non credo balbettii, bensì moniti, in ordine a quello che è stato ed è l'elevatissimo contenzioso che si è determinato tra Stato e Regioni a seguito dell'attuazione della riforma del Titolo V voluta dall'Ulivo. Quindi, io ritengo che tutti noi siamo tenuti a prendere atto di queste indicazioni da parte di chi ci presiede.

L'ha sempre fatto il presidente Pera con la levatura che gli riconosciamo: è un uomo che ha creduto, continua a credere e siamo sicuri crederà sempre nelle riforme. Lo ha fatto nella precedente legislatura e lo sta facendo anche ora, con un atteggiamento di coerenza, in questa legislatura.

Il metodo seguito, signor Presidente, è stato abbastanza ortodosso e trasparente; questo testo è stato a lungo discusso, in maniera profonda, in Commissione affari costituzionali, e se ne discute in quest'Aula credo ormai da un mese.

Senza nessuna volontà di polemica, vorrei ricordare a chi mi ha preceduto come nella scorsa legislatura il Senato, in occasione della seconda lettura della riforma del Titolo V, ha visto discutere la riforma dell'Ulivo soltanto per due settimane in Commissione e per una settimana in Aula. Quindi, io credo che se vi è qualcuno che dovrebbe dare atto della differenza tra questo metodo e i metodi del passato questo qualcuno dovrebbe essere chi sta seduto dall'altra parte dell'emiciclo, non certo noi.

La presente proposta, signor Presidente, muove da un impianto di una riforma in senso federale dello Stato che era e continua ad essere condivisa da tutta la maggioranza, che è stata condivisa in passato, nella precedente legislatura, dall'Ulivo in Commissione bicamerale, e continua ad essere condivisa in tutti i disegni di legge proposti in questa e nella precedente legislatura dai colleghi dell'opposizione.

Un sistema bicamerale che prevede un riparto di competenze per funzioni tra Camera e Senato; un sistema di Governo con un *Premier* che ha la possibilità di nominare e revocare i Ministri, che ha un potere di scioglimento in funzione di una norma antiribaltone, per evitare i trasformismi dei Governi D'Alema, Amato ed altri; un sistema dello Stato più funzionale ed efficiente, con una semplificazione del sistema legislativo; un federalismo che veda l'attuazione di un Senato federale, che oggi viene definito impropriamente come Camera morta, per il semplice fatto di chiamarsi Senato federale, ma che trova ospitalità ed ingresso in decine e decine di disegni di legge a firma dei colleghi dell'opposizione.

E allora, non capisco perché quando noi parliamo di Senato federale, lo definiamo in quest'Aula, lo condividiamo e lo approviamo, facciamo

male; quando invece questa espressione viene individuata nei disegni di legge dell'opposizione, diventa condivisibile.

Abbiamo seguito questo solco; abbiamo provato a discutere a lungo, confrontandoci con l'opposizione anche sul sistema di questo futuro Senato federale. Abbiamo messo sul tavolo in questo mese varie ipotesi di proposte, non tanto perché all'interno della maggioranza vi fossero differenze di opinione, quanto perché abbiamo provato in tutti i modi a trovare il massimo di punti di convergenza con l'opposizione per arrivare ad una scelta unanimemente condivisa.

Il testo approvato dal Consiglio dei ministri prevedeva un Senato, eletto contestualmente alla Camera dei deputati, dotato di alcune specifiche competenze in tema di potestà legislativa esclusiva sui temi riguardanti le potestà concorrenti delle Regioni, i principi fondamentali; poi un Senato di garanzia sulle nomine.

C'è stato contestato che quel Senato non avesse quel giusto e doveroso radicamento federale sul territorio che doveva avere. Si è inserita in Commissione una proposta emendativa votata dalla maggioranza, che coinvolgeva organismi comuni a più Regioni che potessero dare pareri consultivi a quel Senato; un organismo misto, comune a più Regioni, che trovava già ingresso nella riforma federale dell'Ulivo.

C'è stato contestato che quegli organismi previsti nella nostra proposta davano il via all'introduzione dei famosi parlamenti della Padania, e quindi alla rottura del sistema Paese.

Abbiamo preso atto di queste contestazioni e, presi sempre dalla volontà di arrivare ad una scelta condivisa, abbiamo rimodulato quella proposta prevedendo, come sistema di raccordo con il mondo del territorio, in un Senato misto, eletto contestualmente alla Camera, la presenza dei Governatori delle Regioni.

Ci è stato detto dall'opposizione che anche questa proposta non rispondeva all'efficienza di un sistema federale. Allora si è scelta l'ultima opzione, quella che statisticamente, formalmente, pubblicamente, *per tabulas* risulta essere maggiormente condivisa dall'Ulivo: la contestualità elettiva tra un Senato federale e il mondo delle Regioni, votata in un vostro disegno di legge da 75 colleghi dell'opposizione, i quali non mi risulta sino ad oggi abbiano manifestato nessuna volontà di ritiro della firma da quel testo. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Allora, colleghi, se i fatti si commentano da sé, io credo che noi ci accingiamo a votare una proposta che non è il frutto di imposizioni o di ricatti, perché, fino a prova contraria, tutti i componenti di questo Parlamento, si sentono e sono orgogliosi di essere uomini liberi che non accettano ricatti da nessuno (*Applausi dal Gruppo FI*) e che rispondono soltanto ai cittadini in funzione del proprio programma elettorale.

Noi, Casa delle Libertà, abbiamo promesso al Paese di riformare il sistema Paese stesso, di attuare un sistema federale con un sistema legislativo più efficiente e più leggero: e lo stiamo facendo in un'unità di maggioranza che è di carattere politico. Noi discutiamo al nostro interno, possiamo dibattere, ma alla fine votiamo compatti, all'unisono, contraria-

mente ad altre coalizioni che litigano non soltanto in Parlamento ma anche fuori di esso, e quando devono votare su temi significativi come quelli etici, della famiglia, della procreazione, della politica estera, delle missioni militari di pace all'estero, blaterano, si astengono, escono dall'Aula, litigano e avanzano delle proposte che immediatamente dopo vengono contraddette dai loro partiti.

Allora, signor Presidente, noi con convinzione, dopo approfondita valutazione e grande riflessione e dopo aver affrontato temi rilevanti in riunioni di Gruppo singole e a volte articolate, riteniamo che questa scelta di un futuro Senato federale eletto contestualmente alle Regioni sia la migliore, sia quella che effettivamente può assicurare al nuovo riformismo federale l'efficienza di un Parlamento collegato con il territorio.

Noi riteniamo di condividere oggi una scelta di riforma vera del Paese, perché la scommessa di questa maggioranza, della Casa delle Libertà, si realizza sul mondo delle riforme.

Noi riteniamo di poterci identificare appieno in un movimento delle riforme. La lotta per il cambiamento del Paese si misura tra conservatori e riformisti: noi diciamo no al conservatorismo, no alla stagnazione, sì al cambiamento. E con questo voto lo vogliamo riaffermare. *(Applausi dai Gruppi FI e LP).*

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Credo che sia oltremodo opportuno su una questione del genere esprimersi con tale sistema.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, nel testo emendato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.2000.

Ricordo che gli articoli 4 e 5 sono stati approvati.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, precedentemente accantonato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. Gli emendamenti sono pochi e quindi credo che sarà breve la loro illustrazione.

* PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, gli emendamenti 6.2 e 6.3, da me presentati, affrontano un tema che ritengo cruciale, specie in presenza di una riscrittura così ampia della Costituzione qual è quella che stiamo esaminando.

Si tratta di emendamenti che contribuiscono alla costruzione di un sistema di garanzie, garanzie che divengono ancor più cruciali quando si sia optato, come abbiamo fatto, per un sistema elettorale maggioritario. Il maggioritario impone infatti un riesame del problema delle garanzie. Vedo che il tema non interessa molto quest'Aula – l'ho già riscontrato per altri articoli – a giudicare dalla scarsa attenzione che gli viene prestata; ma è tema fondamentale per chi sia minoranza. E in democrazia la minoranza è uno *status* che tutti i Gruppi prima o poi conoscono; quindi si tratta di un tema che riguarda tutti.

Il maggioritario – ho detto – fa sorgere il problema delle garanzie in termini nuovi rispetto al proporzionale: su questo credo si possa essere tutti d'accordo. Ed allora, colleghi, quale questione è più importante e più bisognosa di essere affrontata, in un'ottica di garanzie, della legge elettorale? La legge elettorale – lo sappiamo bene – incide profondamente sull'assetto del sistema partitico perché traduce i voti in seggi, e se non è proporzionale può far vincere in termini di seggi chi è minoranza in termini di voti popolari, in altre parole chi è minoranza nel Paese.

Una legge elettorale maggioritaria, attraverso un accorto disegno, e ancor più mediante un ridisegno dei collegi affidato all'Esecutivo, come avviene nel nostro sistema, può far vincere anche chi avrebbe altrimenti perso le elezioni. Tutto questo ha un nome celebre, ben noto nei trattati che affrontano il tema della legge elettorale: il nome è *gerrymandering*, sinonimo di truffa. Le leggi elettorali si possono prestare a queste pratiche truffaldine.

Allora pongo un quesito alla maggioranza, ma in realtà a tutta l'Assemblea (perché come ho già detto maggioranze e minoranze possono alternarsi, come la storia recente del nostro Paese ha dimostrato): si vuole tenere aperta la strada di una possibile manipolazione della legge elettorale? Si vuole mantenere ad una maggioranza uscente la possibilità di restare al potere in maniera truffaldina?

Io sono molto preoccupato da una maggioranza che esprime un Governo il cui Primo Ministro parla di *election day*. L'*election day*, colleghi, ha due difetti fondamentali. In primo luogo, lede il principio che le elezioni oltre ad essere una modalità di concreta scelta dei rappresentanti, offrono una periodica modalità di controllo dell'operato degli stessi; esse non devono tradursi in un mandato affidato *una tantum*. Se pensiamo alle elezioni come ad un mandato affidato *una tantum*, siamo nell'ambito non della democrazia rappresentativa, ma della democrazia plebiscitaria.

In secondo luogo, l'*election day* ferisce un principio fondamentale del costituzionalismo liberal-democratico (non tutti apprezzano questo punto, anche nelle fila della stessa attuale minoranza), e cioè il principio che il potere nelle democrazie liberali deve essere limitato. Il potere è limitato, nella tradizione liberal-democratica, in senso orizzontale attraverso la separazione dei poteri statuali, la classica divisione dei poteri; ma se si opta per un sistema federale esso deve essere limitato anche da una divisione verticale dei poteri: in un sistema genuinamente federale momenti e livelli diversi di Governo devono trovare fonti di legittimazione differenti. La fonte di legittimazione è certo il voto popolare, ma un voto che, per dare reale sostanza al sistema federale, deve esprimersi in momenti diversi. Non è un caso che il Senato degli Stati Uniti si rinnovi per un terzo ogni due anni. Questo è un punto fondamentale (e mi rivolgo a quanti hanno fatto qui una scelta per il federalismo): il federalismo richiede momenti e fonti di legittimazione, anche elettorale, diversi.

Allora, chiedo ancora alla maggioranza: se la scelta è quella dell'*election day*, dell'accorpamento di diversi livelli di elezione, non vi è già in questo una riduzione delle garanzie? Vogliamo anche lasciare alla maggioranza la possibilità di determinare in via ordinaria la legge elettorale? Vogliamo lasciare la possibilità aperta ad una maggioranza, quale essa sia, di modificare alla vigilia stessa delle elezioni la legge elettorale?

Allora, ecco il vero significato di questi due emendamenti che non è quello di sottrarre la legge elettorale alla legge ordinaria: non si costituzionalizza con questi due emendamenti la legge elettorale, che sarebbe operazione sbagliata; si costituzionalizza un principio, quello che la legge elettorale non è nella disponibilità della sola maggioranza uscente. Un principio, questo, che dovrebbe essere caro a chiunque si professi liberal-democratico, a chiunque non voglia sottostare ai possibili colpi di mano di una maggioranza uscente.

I due emendamenti prevedono, nel concreto, che se una legge elettorale, o una modifica alla legge elettorale esistente, non viene approvata con una maggioranza di due terzi, cioè con una maggioranza qualificata, prima di acquisire efficacia essa deve essere o confermata nella legislatura

seguente, o sottoposta ad un *referendum* confermativo come le leggi costituzionali.

Si toglie così alla maggioranza uscente la possibilità di modificare all'ultimo minuto, poco prima delle elezioni, la legge elettorale, perché tutti sappiamo che si possono scrivere leggi elettorali e si possono ridisegnare i collegi in maniera da far vincere chi in realtà nel Paese è in minoranza.

Quanto viene proposto con questi emendamenti sta a cuore in questo momento all'attuale minoranza; ma voi sapete benissimo, colleghi, che la prossima legislatura potreste essere voi a dover aver bisogno di garanzie. Finora quest'Aula è stata molto restia a giudicare nel merito le nostre proposte in tema di garanzie, e molto avara nel concedere garanzie. Ricordo, ad esempio, le nostre richieste di *quorum* per l'elezione delle massime cariche dello Stato. Spero che almeno sul tema cruciale della legge elettorale si faccia una riflessione e, quando si giungerà al voto, mi auguro che i Capigruppo dell'attuale maggioranza si vorranno pronunciare su questo tema, perché desidererei che su questo tema si rispondesse apertamente e non ci si limitasse ad un voto per il sì o per il no, ma si rispondesse apertamente a questa domanda: si considera che la legge elettorale sia parte fondamentale di un sistema di garanzie, oppure si intende lasciare la legge elettorale nelle mani della maggioranza di turno?

Questo è il quesito, onorevoli senatori, che vi propongo. Spero che questo quesito verrà apprezzato sia dalla maggioranza che dalla minoranza.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, vorrei che lei ci chiarisse quali sono gli emendamenti presentati all'articolo 6 che sopravvivono dopo l'avvenuta approvazione dell'emendamento 3.2000.

PRESIDENTE. Gliene do lettura, senatore Petrini: rimangono in vita gli emendamenti 6.2 e 6.3 a pagina 62 dello stampato, appena illustrati dal senatore Passigli; l'emendamento 6.0.803, sempre a pagina 62; gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.804, a pagina 63. Gli altri emendamenti sono preclusi o ritirati dai presentatori.

Proseguiamo nell'illustrazione degli emendamenti.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, per la verità il confronto che si svolge in quest'Aula assomiglia sempre di più ad un dialogo tra sordi. Abbiamo ancora una volta ascoltato oggi il collega Nania svolgere gran parte del suo intervento non sui temi oggetto della discussione, ma sulla storia passata, su quello che l'Ulivo avrebbe o non avrebbe fatto, su quello che questo o quel senatore oggi all'opposizione avrebbe o non avrebbe detto in contesti diversi.

Per la verità, vorrei dire al collega Nania, a parte le citazioni di cui ci vuole onorare, che le domande vere che dobbiamo porci qui ed ora sulla definizione delle nostre posizioni nel merito dei problemi che affrontiamo sono volte a verificare quali siano gli interventi davvero più incisivi, quelli diretti a riformulare la nostra Costituzione in modo efficace, quelli tendenti a realizzare le innovazioni più significative e più importanti.

Credo non possa sfuggire al collega Nania che, di volta in volta, qualunque sia il tema che ci troviamo ad affrontare, gli emendamenti posti concretamente dall'opposizione sul tavolo del dibattito risultano quelli di gran lunga più efficaci, di gran lunga più forti e volti all'innovazione di maggiore e più significativa portata.

L'abbiamo riscontrato nel caso del Senato; si è giunti alla soluzione della composizione contestuale che il centro-sinistra non ha condiviso – e su questo aspetto tornerò tra breve – e francamente credo sia impossibile vendere a chicchessia l'idea che un Senato, eletto con un pasticciato e confuso modello complessivo che lo lega impropriamente ai consigli regionali, sia più forte, abbia un'immagine più significativa e sia comprensibile da parte dei cittadini come istituzione federale rispetto ad un Senato del quale facessero parte i governatori, i presidenti delle Giunte regionali, i sindaci delle maggiori città e quindi il segmento più importante, vitale e di maggior peso del sistema delle autonomie regionali e locali.

Questo è un aspetto che non si può proprio vendere a nessuno. Quindi, noi avevamo la posizione più forte ed è stato chiaro – in verità, da un certo punto in poi chiarissimo – che non si poteva addivenire a questa soluzione perché l'obiettivo non era quello di un Senato federale forte ma, al contrario, quello di istituzioni nazionali deboli.

Si voleva puntare a distruggere e delegittimare il Senato come istituzione nazionale. Questo era il disegno di Bossi, che ha coinciso con quello di Berlusconi di avere una copertura costituzionale per lo spostamento delle elezioni regionali al 2006, visto che ha troppa paura di perdere se le elezioni si tenessero alla data fisiologicamente prevista.

Soluzioni al ribasso, quindi; soluzioni che puntano allo sfascio e al disordine istituzionale. Altro che soluzioni forti e condivise!

Il collega Schifani ha affermato che la maggioranza ha scelto l'opzione contestuale perché quella statisticamente – mi pare di ricordare queste parole – più condivisa dall'opposizione.

Voglio ripetere al senatore Schifani che questa opzione è stata condivisa esattamente da quattro senatori dell'opposizione. Quattro e non più di quattro. I 75 che lui cita come firmatari del disegno di legge, evidentemente nella misura di 71 hanno cambiato idea; siccome nessuno nel centro-sinistra ha mai mandato il cervello all'ammasso, una riflessione più approfondita ha consentito a quei 71 di cambiare idea.

C'è un solo motivo per cui questa soluzione è stata adottata dalla maggioranza, e cioè che è stata imposta dal ricatto di Bossi. L'abbiamo rilevato e come centro-sinistra non abbiamo mai assunto quell'opzione tra le nostre; abbiamo definito con chiarezza questa nostra lontananza dall'opzione della maggioranza nel documento di tutto il centro-sinistra, de-

finito non strumentalmente in contrasto con la maggioranza, ma in un momento in cui nemmeno la maggioranza era addivenuta all'opzione della contestualità.

Questo è stato il risultato: quattro senatori del centro-sinistra hanno rappresentato il loro legittimo dissenso, che però è esclusivamente tale. Quei quattro colleghi dovrebbero preoccuparsi di essere stati assunti oggi a copertura del ricatto di Bossi e del disegno di Berlusconi. Il centro-sinistra non deve preoccuparsi di aver abbandonato un'opzione sbagliata.

Arrivo ad un altro punto (e lo dico ad illustrazione dell'emendamento 6.0.803), sul quale si possono misurare la vicinanza o la distanza tra maggioranza ed opposizione. Nella proposta della maggioranza c'è una chiara direzione di indebolimento della funzione della rappresentanza parlamentare. Questo è già emerso con chiarezza per quanto riguarda il Senato ed emergerà ancora con chiarezza per quanto riguarda la Camera, e in particolare il rapporto di questa con il Primo Ministro. Il Parlamento si indebolisce, si cancella, muore nel disegno della maggioranza.

È allora fondamentale, signor Presidente, che ci sia un punto di riequilibrio, che è quello della partecipazione. L'emendamento 6.0.803, sulla partecipazione, è assolutamente decisivo nel momento in cui il disegno complessivo vede cedere in maniera sostanziale e probabilmente irrecuperabile la funzione della rappresentanza politica nell'Assemblea parlamentare.

Occorre un sistema nel quale ci sia voce per gli interessi, dove non vi sia soltanto la decisione governativa nella scelta e nella risoluzione relativamente a quegli stessi interessi. Non c'è democrazia in un sistema in cui non ci siano vie diverse che non siano quelle della funzione di Governo, in un sistema che non preveda strumenti diversi rispetto alla decisione di chi ha il potere esecutivo.

L'emendamento 6.0.803, sulla partecipazione, usa formule che troviamo nel nostro sistema ovunque; le troviamo nelle leggi ordinarie, negli statuti regionali, negli statuti comunali e provinciali. Si tratta di concetti che da tempo trovano piena cittadinanza nella riflessione dottrina accademica e nella pratica politica e nell'esercizio dei diritti democratici.

Si tratta, quindi, di un emendamento che dice ovvietà; eppure, purtroppo, oggi anche l'ovvio in questa Camera non ha diritto di cittadinanza, perché contro ciò che è ovvio prevale e prevarrà – io temo – ancora una volta l'arroganza di una maggioranza che non vuole ascoltare.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, il nostro modo di procedere inevitabilmente deve tener conto della sistematica del nostro testo costituzionale. Pertanto, l'emendamento aggiuntivo 6.0.804, che illustro tende ad inserire...

D'ONOFRIO, *relatore*. Lo possiamo rinviare ad un momento successivo alla decisione sulla forma di governo.

PRESIDENTE. Colleghi, potreste fare partecipi anche noi del vostro colloquio?

BASSANINI (*DS-U*). Sì, signor Presidente. Il senatore D'Onofrio mi sta proponendo di accantonare l'emendamento 6.0.804 e di rinviarlo a dopo la decisione sulla forma di governo.

Mi permetto di dire, signor Presidente, con la stessa serenità con la quale avevo precedentemente accolto le proposte di accantonamento del relatore, che in questo caso sono perplesso e non tanto in relazione alla proposta di un accantonamento per qualche tempo.

Se vogliamo collocare queste disposizioni alla fine del nostro *iter* decisionale sulla forma di Governo, mi permetto di sottoporre sommessa-mente al relatore questa obiezione... (*Commenti del senatore D'Onofrio. Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Il relatore si lamenta che non è messo in condizione di ascoltare questo ragionamento che è a lui rivolto. (*Il senatore D'Onofrio si dota di auricolare*). Quindi Presidente mi consentirà di ripeterlo, ora che il relatore si è attrezzato con arnesi elettronici.

Vorrei sommessamente prospettare al relatore questa preoccupazione: noi possiamo rinviare oltre l'esame delle norme che riguardano in questo caso le garanzie democratiche, le garanzie sulla democraticità del funzionamento del sistema rappresentativo, perché di questo si tratta. Ma affrontarle alla fine del nostro esame della forma di governo rischia di farci arrivare ad un momento fondamentale come quello della decisione sulla struttura della forma di Governo, sui poteri del *Premier*, sul rapporto tra quest'ultimo e il Parlamento, senza avere sciolto nodi che per alcuni di noi sono realmente pregiudiziali.

Non mi oppongo quindi all'accantonamento, ma vorrei allora che quest'ultimo avvenisse in termini più brevi rispetto a quelli previsti; che si possa quindi esaminare questo emendamento così come quelli aggiuntivi al momento di passare all'esame degli emendamenti sulla forma di Governo.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 4 è addirittura evidente; noi proponiamo che con essi si introduca nella Costituzione che l'indicazione del candidato Primo Ministro sia obbligatoria per ciascuna lista o coalizione (una obbligatorietà addirittura sancita dalla Costituzione), ma avvenga non già attraverso l'indicazione sulla scheda bensì attraverso l'indicazione pubblica in calce o in testa al programma e alla lista dei candidati.

Si tratta di una modalità significativamente diversa, anche se accoglie la stessa esigenza di rendere palese e pubblica l'indicazione del candidato *Premier* come uno degli elementi sul quale il cittadino elettore è chiamato a pronunciarsi.

In questo caso, signor relatore, signor Presidente, pensiamo che si debba completare l'esame delle disposizioni in materia di elezione del Parlamento. Il Parlamento è in ogni sistema democratico l'architrave della democrazia rappresentativa; esso poi può avere poteri e ruoli diversi e un

diverso rapporto con il Governo, ma il Parlamento è sempre, in ogni sistema democratico, l'architave della democrazia rappresentativa.

Allora oggi, con un sistema di comunicazione politica profondamente cambiato rispetto a quello che i Costituenti si trovarono di fronte nel 1946, con un sistema nel quale la comunicazione politica non avviene più prevalentemente attraverso assemblee di partito, attraverso discorsi e comizi, ma attraverso i mezzi di comunicazione di massa, è necessario per garantire l'effettività e la genuinità della democrazia rappresentativa e quindi per garantire che le scelte degli elettori siano libere, che siano scelte di cittadini che decidono con la loro testa perché sono stati completamente informati da fonti diverse, che alcune disposizioni di principio in tema di pluralismo dell'informazione, in tema di assetto del sistema delle comunicazioni di massa, in tema di eque (abbiamo scritto eque, non pari, collega Pastore) condizioni di accesso ai mezzi di informazione e di tutela del diritto dei cittadini ad un'informazione politica libera e completa, siano scritte in Costituzione al termine delle disposizioni che regolano i meccanismi di elezione del Parlamento, architave della democrazia rappresentativa.

Sono disposizioni di principio e penso che nessuno possa rifiutarsi di approvarle; facciamo un esercizio semplice a questo riguardo, proviamo a volgerle al negativo: mi chiedo quale collega accetterebbe di affermare il principio negativo, ossia che non va assicurato il pluralismo dell'informazione, che non vanno escluse posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni di massa, che non va tutelato il diritto del cittadino ad un'informazione politica libera e completa.

Possiamo considerare democratiche elezioni in cui siano spudoratamente diversificate le condizioni di accesso ai mezzi di comunicazione di massa, cioè le opportunità dei competitori elettorali? Evidentemente no.

Penso sia giusto, sia pure rinviandone l'attuazione alla legge ordinaria, affermare questi principi nella Carta fondamentale, adeguando il nostro sistema costituzionale ai mutamenti stravolgenti intervenuti negli ultimi sessant'anni nella realtà del sistema che sottende la competizione politico-elettorale, cioè dei mezzi di comunicazione. In ciò non vi è nessuna polemica specifica contro alcuno; tant'è vero che sono disposizioni di principio estremamente generali.

Noi pensiamo che queste disposizioni debbano essere esaminate e votate prima di passare all'esame della forma di Governo e quindi prima di avventurarsi nella discussione di una proposta che conferisce una sostanziale onnipotenza, concentrando in una sola persona eletta dai cittadini straordinari poteri, compreso il potere di condizionare il ramo del Parlamento che ha il potere in alcuni casi di decidere da solo anche sulle regole del gioco, sui diritti e le libertà dei cittadini. Proprio per questa ragione occorre garantire che la competizione elettorale sia libera, corretta, a pari strumenti di comunicazione nei confronti dei cittadini.

Se il relatore proporrà di accantonare l'emendamento, personalmente non mi opporrò, ma chiedo che la proposta possa essere considerata nel momento in cui ci si addentra nell'esame della forma di governo, almeno

della parte che riguarda la composizione e i poteri dell'Esecutivo e i rapporti tra Governo e Parlamento. (*Applausi del senatore Tonini*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 6 che restano ancora da votare. Mi ero espresso per un rinvio dell'esame dell'emendamento 6.0.804, ma non vorrei che ciò impedisse di votare l'articolo 6.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento aggiuntivo, si può votare l'articolo.

D'ONOFRIO, *relatore*. Le considerazioni del collega Bassanini sono sostanzialmente due: a suo parere, non vi è solo un'esigenza d'informazione in riferimento alla formazione del Governo, che pone problemi particolari legati alla forma di governo (ragione per la quale abbiamo ritenuto di rinviare l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4), ma vi è anche un'esigenza generale d'informazione rispetto alle cariche elettive, in particolare del Parlamento.

Nella Costituzione vigente non vi sono norme di principio riguardanti l'informazione dei cittadini, nella previsione, di cui all'articolo 49, che attraverso la partecipazione dei cittadini alla vita dei partiti si concorra a determinare l'informazione necessaria al momento elettorale.

La questione è se inserire o meno nella Costituzione una norma di principio riferita alla elezione di deputati e senatori. È ovvio che, anche se i sistemi elettorali sono diversi, la norma riguarda anche l'elezione dei senatori. Abbiamo stabilito che il Senato è composto di senatori eletti diretti, non possiamo quindi pensare che per l'elezione del Senato vengano regole diverse dal punto di vista della informazione.

Pertanto, non sono personalmente contrario a prevedere una norma di principio in ordine all'elezione dei deputati e dei senatori. Mi rendo conto che una norma del genere non esiste nell'attuale sistema, vorrei quindi capire dove collocarla.

Stiamo cambiando il sistema parlamentare in modo radicale. La Camera ed il Senato sono istituzioni del tutto diverse e mi dispiace che si chiamino Camera dei deputati e Senato federale; se fosse stata la Camera a chiamarsi Camera federale probabilmente, a livello psicologico, non vi sarebbero stati molti interventi orientati a credere che sia questo Senato a cambiare contenuto. Non è così, stiamo dando vita ad un altro istituto radicalmente diverso dal Senato attuale.

Quindi, da questo punto di vista non ho contrarietà ad una norma di principio in materia elettorale. Vorrei però capire in che modo essa si collega al rinvio ad una legge, sapendo che nell'articolo 21 della Costituzione è previsto il diritto dei cittadini ad essere informati.

Vorrei capire se una norma di principio può essere inserita nell'articolo 21 della Costituzione, cosa che abbiamo ritenuto di non fare stabilendo di non modificare alcun articolo della Parte I della Costituzione.

Non sono favorevole all'emendamento nel suo testo attuale, però sono favorevole ad una norma di principio sulla libertà e completezza dell'informazione. L'emendamento Bassanini in cui si parla della tutela del diritto dei cittadini ad un'informazione politica libera e completa, introduce sostanzialmente il principio dell'articolo 49 della Costituzione, che tendeva a ritenere che fossero i partiti a svolgere tale funzione. Non essendo i partiti al centro del sistema è opportuno prevedere l'esistenza di un'informazione libera e completa.

Sono, pertanto, favorevole a prevedere una norma del genere. Non che sia favorevole alle posizioni dominanti del sistema, ma anche il concetto di posizione dominante è radicalmente diverso a seconda che si faccia riferimento ad una dominanza in campo nazionale, oppure europeo, oppure regionale o provinciale, o dei mezzi di comunicazione di massa, i giornali, le radio, eccetera.

È molto complicato immaginare quale sia un principio contrario alle posizioni dominanti (ci possono essere posizioni dominanti in un Comune di 100.000 abitanti perché lì magari una solo radio locale viene ascoltata; quella è una posizione dominante che forse non è tale in termini di legge) e sarei preoccupato se fosse introdotta una norma costituzionale che assumesse come ovvio il concetto di posizione dominante, poiché si tratta di un concetto elastico.

Quindi, non avrei nulla in contrario ad una norma che stabilisse che la legge tutela il diritto dei cittadini ad un'informazione politica libera e completa, come norma di principio, che metterei a premessa o a conclusione delle norme elettorali di Camera e Senato, non quindi legata al Governo ma alla funzione parlamentare.

Pertanto, da questo punto di vista, considerando che stiamo modificando le istituzioni di Camera e il Senato, il collega Bassanini potrebbe riformulare il suo emendamento, introducendo una norma del genere anziché dopo l'articolo 61, come qui scritto, in premessa all'articolo 57 – in questo modo sarebbe una norma base che illumina tutto il sistema di elezione di deputati e senatori – oppure in chiusura delle norme relative a Camera e Senato.

Io stesso non sono in grado di dire quale delle due soluzioni sia preferibile, ma è bene che sia una norma inserita nel contesto dell'elezione di Camera e Senato non in quello relativo al Governo, perché è cosa diversa.

PRESIDENTE. Quindi, direi che la proposta di accantonamento s'intende accolta e che si sta individuando la collocazione della norma, dopodiché vedremo se nel tempo che intercorrerà si arriverà alla formulazione di un nuovo emendamento.

D'ONOFRIO, *relatore*. Mi permetto di dire che in sede di coordinamento finale si potrà decidere dove meglio collocare tale norma; è però importante che essa possa essere votata.

A tal fine, se il collega Bassanini riformulasse l'emendamento e tale riformulazione incontrasse consenso, potremmo votarlo ora. Se c'è il problema di dover scrivere la norma si può procedere ad un rinvio, dando comunque per acquisita l'accettazione di tale principio.

BRANCHER, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore anche per quanto riguarda la riformulazione richiesta.

NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Signor Presidente, noi siamo favorevoli all'accantonamento, ma non siamo favorevoli ad una trattazione di questo tema, che è troppo importante e che attiene complessivamente ai diritti del cittadino, esclusivamente nella materia elettorale.

Il problema di un'informazione libera, completa e, aggiungerei, imparziale non è un problema che attiene solo al processo elettorale. Per questo io sono d'accordo con l'accantonamento, ma se dobbiamo inserire questo tema in Costituzione ce ne dobbiamo occupare all'interno dell'articolo 21.

E questo, intanto perché – ripeto – il problema della informazione non attiene solo al momento elettorale, ma attiene al momento del processo formativo del cittadino, di ciascuno di noi, in ogni contesto della vita sociale, politica e istituzionale normale.

Quindi, stabilire questo principio soltanto con riferimento al momento elettorale, alla procedura elettorale, a mio avviso, rappresenta un *minus* rispetto all'impianto della Costituzione. Si può accettare un principio siffatto (che in linea di massima condivido, il contenuto dell'emendamento noi lo condividiamo, ulteriormente precisato) secondo le sentenze su questa materia che hanno parlato dell'imparzialità dell'informazione.

Ripeto: noi in linea di massima condividiamo questo emendamento, ma semmai inserito nell'articolo 21, non certo in questo passaggio, perché sembrerebbe quasi, inserito nella norma relativa al processo elettorale, che tutto sommato si tratta di un processo elettorale di per sé negativo che dobbiamo correggere con queste garanzie.

Ritengo che queste garanzie siano un dato positivo di sistema e vadano quindi inserite nei principi fondamentali della Costituzione, qualunque sia il sistema elettorale. Anche con il sistema elettorale in vigore, anche con i sistemi elettorali della cosiddetta Prima Repubblica, i principi di cui al predetto emendamento sono stati abbondantemente violati da una informazione a senso unico.

Quindi, io ritengo che vadano inseriti nella prima parte della Costituzione e non nella parte relativa all'impianto elettorale; da questo punto di vista siamo disponibili all'accantonamento, con l'approfondimento di quella che a me pare un'esigenza accoglibile ma, evidentemente, da precisare meglio in alcuni passaggi.

Lo voglio dire a scanso di equivoci, perché non sembri che accantoniamo per accettare. Accantoniamo per confrontarci e precisare meglio il contenuto di un emendamento che deve fare perno sulla imparzialità, perché è ovvio che il cittadino italiano non può accettare l'idea di pagare il canone e di vedere un'informazione a senso unico.

Su questo tema e su questo versante ci troviamo d'accordo, eccome, noi che per cinquant'anni, pagando il canone, abbiamo dovuto inghiottire un'informazione a senso unico. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Malan*).

PRESIDENTE. Colleghi, l'accantonamento significa discutere il problema in altra sede. Se si discute due o tre volte sullo stesso argomento, allora tanto vale affrontarlo subito.

Credo che l'importanza della questione renda opportuno l'accantonamento dell'emendamento e che l'argomento vada approfondito proprio per le cose che sono state dette in questa sede. Credo anche che il lavoro che il relatore, ed eventualmente il presentatore, potranno fare sui contenuti e sulla collocazione dell'emendamento possa poi portare ad una formulazione condivisa.

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa, senatore Bassanini?

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, siccome è stato proposto l'accantonamento, ed io sono il presentatore dell'emendamento, mi conceda trenta secondi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, senatore Bassanini, anche se lei aveva già risposto sull'accantonamento.

BASSANINI (*DS-U*). La questione è troppo importante, anche per le ragioni dette dal presidente Nania e dal presidente D'Onofrio, per fare il solito teatrino, il solito giochino delle parti.

Se c'è una sincera intenzione di pervenire ad una condivisione, come emerge dai due interventi del relatore e del presidente Nania, non ho alcuna difficoltà ad accantonare l'emendamento 6.0.804. Dico anche che non ho alcuna difficoltà ad inserire il termine «imparziale», che naturalmente è riferito principalmente al servizio pubblico, perché è più difficile declinarlo per altri. Comunque, ripeto, non ho alcuna difficoltà.

Vorrei però – e questo lo chiedo sommessamente ma convintamente – che anche questo non sia un piccolo gioco. Noi stiamo cambiando la

seconda parte della Costituzione: se si vuole introdurre una modifica alla prima parte, perché strettamente connessa al funzionamento degli istituti di democrazia rappresentativa che nel nuovo contesto cambiato hanno bisogno di queste disposizioni di principio, io sono d'accordo, purché poi non mi si dica che però, siccome riguarda la prima parte, non può essere accolta. (*Cenni del senatore D'Onofrio*).

Allora, con questa intesa, condivido la proposta di accantonamento avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Mi sembrava che sia il relatore sia il senatore Nania fossero assolutamente sinceri e che la finalità fosse di un'ulteriore valutazione per un'approvazione, non per il contrario.

L'emendamento 6.10 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.2000, mentre l'emendamento 6.500 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.500.

Risultano altresì preclusi dall'approvazione dell'emendamento 3.2000 gli emendamenti dal 6.11 al 6.502, mentre gli emendamenti 6.800, 6.801 e 6.802 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, è evidente (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*) che la mia dichiarazione riguarderà anche, trattando la stessa materia, il successivo emendamento 6.3, che nella sostanza assai poco si differenzia dal 6.2.

Signor Presidente, noi stiamo vivendo una stagione politica nella quale si stanno proponendo (lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, nelle agenzie, e così via) delle modifiche alle leggi elettorali del nostro Paese con l'obiettivo (immagino sia questa la vera ragione per cui tali proposte di modifica delle leggi elettorali vengono avanzate) di garantire alla maggioranza attuale la possibilità di mantenersi tale, attraverso i meccanismi elettorali, anche qualora non vi sia più lo stesso consenso da parte dei cittadini.

Questa è la sostanza della questione che stiamo cercando di contrastare, affinché le regole elettorali non siano un qualcosa che può essere agitato e utilizzato come una clava sulla testa delle opposizioni o degli altri partiti, anche alleati.

Proprio perché riteniamo che le regole del gioco debbano rimanere tali e garantire tutti, noi Verdi pensiamo sia opportuno che le leggi elettorali siano approvate da una maggioranza molto ampia, quindi quella dei due terzi dei votanti, proprio per evitare che esse vengano proposte e approvate – come potrebbe verificarsi attualmente in questa Camera e nell'altra, dal momento che la maggioranza è così ampia – a discapito dell'altra parte politica o degli altri partiti politici.

L'emendamento 6.2 prevede anche che, qualora le leggi siano state approvate con la maggioranza semplice, possa essere indetto, prima della loro entrata in vigore, un *referendum* confermativo. Questa è un'altra norma di garanzia, soprattutto per le minoranze, proprio perché si sottopone ai cittadini la valutazione se le norme approvate non siano smaccatamente nell'interesse di una parte sola.

Le regole, infatti, devono essere un qualcosa di condiviso, soprattutto in momenti come l'attuale, in cui stiamo per entrare in una campagna elettorale, e non debbono poter essere modificate proprio nell'imminenza o quando addirittura si siano già determinate le candidature, si sia già operata una serie di scelte, si siano già decisi i raggruppamenti e così via, quando cioè ogni modifica delle leggi elettorali potrebbe favorire questa o quella soluzione e quindi entrare pesantemente nel gioco mentre questo si sta svolgendo.

Dato che tutti usano il linguaggio calcistico, è un po' come cambiare la dimensione del campo o il numero dei calciatori o qualsiasi altra regola quando la partita si sta già giocando.

La seconda garanzia (e mi pare una garanzia assolutamente rilevante, che va di pari passo con quella che ho appena citato) consiste nel fatto che, qualora la maggioranza che ha determinato la nuova legge elettorale sia una maggioranza semplice, tale legge debba entrare in vigore dopo la prima elezione successiva alla sua approvazione e quindi non possa determinare dei cambiamenti delle regole nella prima elezione utile dopo la sua approvazione.

Questi sono i motivi per i quali noi Verdi apprezziamo molto gli emendamenti 6.2 e 6.3. Essi prevedono che, per modificare le leggi elettorali, sia necessaria una grande convergenza da parte di tutte le forze rappresentate in Parlamento, stabilendo, qualora ciò non avvenga, meccanismi di assoluta garanzia per i cittadini e per tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione.

Per questo raccomando l'approvazione dell'emendamento 6.2 e annuncio che il Gruppo dei Verdi voterà a favore anche del successivo emendamento 6.3.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole sull'emendamento 6.2 del senatore Passigli, nonché sul successivo 6.3.

Quest'ultimo, a mio parere, sarebbe la soluzione migliore, comunque hanno entrambi lo stesso significato: rappresentano un elemento di garanzia nei confronti di quella che è stata definita la dittatura della maggioranza, che potrebbe inverarsi se effettivamente dessimo luogo a questa riforma costituzionale senza le necessarie cautele.

Una delle cautele è proprio quella di togliere la legge elettorale dalla disponibilità della maggioranza in funzione di un utile immediato che la stessa potrebbe ottenere da una sua modifica. La modifica entrerebbe in vigore se fosse approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi; in caso contrario sarebbe, secondo l'emendamento 6.2, sottoposta a *referendum* ed entrerebbe in vigore comunque nella legislatura successiva, mentre, secondo quanto stabilito dall'emendamento 6.3, ci sarebbe la necessità di un'ulteriore approvazione della stessa legge nella legislatura immediatamente successiva, per entrare in vigore in quella ancora ulteriore. Ripeto, è una garanzia che riteniamo assolutamente necessaria.

Colgo l'occasione per tornare sulla precedente discussione. Naturalmente, ormai, l'accantonamento dell'emendamento 6.0.804 del senatore Bassanini è stato disposto. Non siamo contrari, in linea di principio, ad un accantonamento, se finalizzato ad un approfondimento della materia; riteniamo però necessario garantire l'equità del processo elettorale in funzione dell'informazione, che in questo caso non è più quella di cui all'articolo 21 della Costituzione, cioè l'informazione in senso lato, bensì l'informazione elettorale, legata direttamente al momento elettorale.

Nell'ambito di un approfondimento più compiuto, sosteneremo quindi anche la necessità di garantire l'equità del processo elettorale, ad esempio assicurando un'equa condizione di accesso ai mezzi di informazione, particolarmente rilevante e significativa nel momento elettorale.

Fatte queste premesse, accettiamo l'approfondimento deciso e dichiariamo il nostro voto favorevole sugli emendamenti 6.2 e 6.3, presentati dal senatore Passigli.

* PASSIGLI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI (*DS-U*). Signor Presidente, ho apprezzato le dichiarazioni del relatore e del presidente Nania in merito all'emendamento 6.0.804 del senatore Bassanini, e quindi anche la loro disponibilità a ragionare insieme di garanzie in materia di informazione, cioè di uno degli elementi fondamentali di formazione di quel consenso politico che si esprime nel momento elettorale. Ho preso nota, invece, che il relatore ha espresso – come aveva fatto già in Commissione – un giudizio negativo sui miei emendamenti 6.2 e 6.3.

È vero, gli emendamenti sono formulati in maniera radicale e hanno – io stesso come proponente lo so e lo riconosco – anche il difetto di potersi prestare ad una paralisi delle leggi elettorali esistenti, rinviandone la revisione ad una successiva legislatura: se in quella legislatura cambiasse la maggioranza, la legge elettorale verrebbe nuovamente modificata rinviando quindi ad una ulteriore, successiva legislatura l'efficacia della modifica. Ma in tale successiva legislatura potrebbe nuovamente cambiare la maggioranza, per cui potrebbe mettersi in moto un meccanismo che tenderebbe a conservare le leggi elettorali esistenti anche troppo a lungo.

Se il principio – che ho cercato di sottolineare – che le leggi elettorali non devono essere nella disponibilità esclusiva della maggioranza uscente fosse accettato, allora le modalità di traduzione in pratica di questo principio potrebbero anche essere diverse da quelle suggerite dagli emendamenti. Faccio solo un esempio, perché le modalità con cui si può assolvere a questo principio sono molteplici: si potrebbe pensare ad una legge elettorale che, se approvata senza maggioranze qualificate, debba o possa essere sottoposta a *referendum* confermativo, al pari delle leggi costituzionali.

In tal caso, per lasciare i tempi necessari alla sua entrata in vigore prima delle elezioni, dovremmo anche stabilire che le leggi elettorali non si possano cambiare nell'ultimo anno di vita di una legislatura. Non sarebbe questo un principio rivoluzionario; sarebbe anzi un principio che garantisce il corretto rinnovo delle Assemblee legislative.

Tutto questo per dire che se la materia elettorale può costituire oggetto di «leggi rafforzate» – il senatore D'Onofrio ne conosce benissimo il significato –, cioè a procedure che vanno al di là della normale legislazione ordinaria, senza peraltro creare particolari gravami che renderebbero difficile o quasi impossibile la modifica delle leggi elettorali. Se questo principio fosse accettato, se il relatore mi confermasse che questa materia può essere inserita, al pari del pluralismo dell'informazione, in un articolo dedicato alle garanzie la cui collocazione è ancora da identificare, ritiro gli emendamenti.

Se invece affermasse che la legge elettorale deve rimanere materia di legislazione ordinaria sempre e comunque, e che può dunque essere oggetto di modifiche anche all'ultimo minuto da parte di una maggioranza uscente, mantengo gli emendamenti.

Chiederei, quindi, al relatore di pronunciarsi al riguardo. Se accetta che la materia possa essere oggetto di ulteriore valutazione, gli emendamenti sono da intendersi ritirati.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende dare una risposta al senatore Passigli.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente al collega Passigli che stiamo cercando di varare un testo nel quale la materia elettorale, che ha già formato oggetto di una specifica previsione *ad hoc* nella Costituzione vigente (soltanto il procedimento legislativo in Commissione è vietato; non è vietato altro nella Costituzione vigente), la discipliniamo in modo tale che occorre, per qualunque novità, un procedimento legislativo delle due Camere. È una garanzia diversa dalla elevazione del *quorum*, che inerisce al fatto che due Camere fanno la legge elettorale e che la Camera e il Senato sono soggetti diversi.

Dal punto di vista del merito, ci troviamo di fronte a una Costituzione che – se sarà approvata la norma che riguarda la formazione del Governo e che prevede che una legge elettorale favorisca la formazione della maggioranza – rende impossibile immaginare che occorra qualcosa di di-

verso dalla maggioranza per approvare la legge che favorisce la formazione della maggioranza stessa. È il nuovo modello costituzionale che sta venendo fuori!

Nel caso concreto di questa legge costituzionale, se per avventura essa sarà approvata in seconda deliberazione pochi mesi prima delle prossime elezioni, come si può pensare di prevedere qualche altra strada, come il *referendum* o altro, se la legge non verrà approvata da questa maggioranza a maggioranza assoluta?

Intendo dire che occorre capire che stiamo costruendo un sistema molto diverso da quello in atto e in considerazione di ciò tendo ad avere un'opinione contraria rispetto ad ogni tipo di nuova modificazione della materia elettorale, fermo restando che la bicameralità della legge costituzionale costituisce di per sé un tipo di garanzia diverso.

In questo Parlamento la legge elettorale viene approvata da Camera e Senato, eletti con sistema maggioritario o semimaggioritario, laddove la nuova Costituzione prevederà cose diverse; in questa diversità risiede il motivo per cui non si possono approvare oggi norme costituzionali in materia elettorale diverse da quelle che dovremmo e potremmo approvare, ma non so ancora se le approveremo. Questa è la ragione per cui manterrei il parere contrario sull'emendamento 6.2.

Se dopo che avremo votato le norme in materia di formazione di Governo, ci saranno ancora riflessioni da fare, do la mia disponibilità; prima però vorrei capire che sistema verrà definito dal punto di vista elettorale.

Torno a ripetere che non siamo più nel vecchio sistema bicamerale, ed è proprio quello che sto cercando di dire, anche se talvolta è difficile poter cogliere questo aspetto fino in fondo.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta non risulta appoggiata*).

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Colleghi, faccio presente che, una volta votato l'articolo 6, restano ancora tre votazioni da effettuare, dopo di che vi darò alcune comunicazioni circa la fine della seduta. Ritengo infatti che, una volta effettuate tali votazioni, potremo passare all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 12 che verranno votati nella seduta di domani.

Il termine della seduta era previsto per le ore 20,30, ma credo che nel giro di venti minuti potremmo concludere i nostri lavori.

MICHELINI (*Aut.*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI (*Aut.*). Signor Presidente, esprimo voto contrario sull'articolo 6, giacché nella modifica proposta all'articolo 60 della Costituzione, così come definito dal subemendamento 3.2000/51, a sua volta modificato dal subemendamento 3.2000/51/23, presentato dal senatore Calderoli, è previsto che il meccanismo di allineamento delle legislature regionali, in caso di rinnovo a seguito di scioglimento anticipato dei Consigli o delle Assemblee, sia disposto con legge ordinaria del Parlamento, vale a dire con legge approvata con la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 70 della Costituzione, come previsto dall'articolo 12 del disegno di legge in esame.

La legge di riallineamento, o meglio di garanzia della contestualità, riguarda tutte le Regioni, ordinarie o speciali che siano, e ciò nonostante il vigente sistema costituzionale affidi la disciplina della durata dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario a leggi ordinarie dello Stato, mentre la durata dei Consigli delle Regioni a Statuto speciale venga affidato ai rispettivi Statuti approvati con leggi costituzionali.

Questa, signor Presidente, è una materia molto delicata e complessa che non può essere trattata attraverso subemendamenti in quanto la procedura non lascia spazio ad alcuna correzione, però così è stato. Con maggiore ponderazione e trasparenza avrebbero potuto essere individuate altre formule per disciplinare il riallineamento delle durate dei Consigli regionali in caso di loro scioglimento anticipato rispetto alle scadenze ordinarie.

Formule, ad esempio, come quelle delle leggi rafforzate, emanate su concorde richiesta per coinvolgere le responsabilità delle autonomie speciali; formule che potrebbero essere estese anche ai riallineamenti dei Consigli delle Regioni ordinarie, per coinvolgerle su un aspetto fondamentale della loro autonomia qual è la vita delle rispettive assemblee legislative.

Non è da sottovalutare il fatto che con la introduzione di un sistema di garanzia della contestualità di elezioni tra Senato e Consigli regionali, nel quale la durata del Senato è stabilita in cinque anni, chi è chiamato a soccombere non è che la durata dei Consigli regionali.

Qui si vuole invece una Costituzione che, proprio per la procedura adottata, è imposta, non è partecipata. Una Costituzione che, nonostante le mie e le loro intenzioni credo, signor Presidente, si collochi esattamente agli antipodi del federalismo. (*Applausi dei senatori Peterlini, Betta e Gubert*).

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, l'articolo 6, che modifica l'articolo 60 della Costituzione, può sembrare una norma scontata, ma in questa dichiarazione di voto devo riprendere, se mi è consentito, l'argomento che il relatore ha poco fa opposto all'illustrazione degli emendamenti del senatore Passigli.

L'argomento del relatore avrebbe in realtà fondamento – ce lo siamo detti anche in altre occasioni per questioni analoghe – se il Senato, per la sua struttura, fosse effettivamente in grado di svolgere un ruolo di garanzia come, devo ammettere, in qualche misura era nella formulazione originaria dei colleghi che si riunirono a Lorenzago e nel testo del disegno di legge presentato dal Governo.

In tali formulazioni la differenziazione sostanziale di funzioni e di ruoli tra Camera e Senato trovava esplicitazione nella prescrizione costituzionale dell'elezione del Senato con il sistema proporzionale. Affidare alla volontà delle due Camere la modifica delle leggi elettorali con una delle due Camere eletta con sistema elettorale proporzionale, in qualche misura assorbiva l'esigenza di garanzia, perché nel Senato nessuno poteva determinare una decisione di maggioranza se non era effettivamente rappresentativo quantomeno della maggioranza assoluta degli elettori.

Ma la scelta che la maggioranza ha fatto nel corso dei lavori è stata diversa. Questa disposizione del testo del disegno di legge del Governo e anche del progetto originario elaborato quest'estate dai saggi di Lorenzago è stata cambiata, espellendo dal testo il riferimento al sistema elettorale proporzionale.

A questo punto, non abbiamo alcuna certezza che il Senato sia eletto con sistema proporzionale, e quindi affidiamo a Camere che possono essere elette entrambe con un meccanismo maggioritario – e, anzi, con un meccanismo che è molto maggioritario – il potere di cambiare le regole del gioco, cioè quelle che riguardano la elezione delle successive Camere.

Ora, questa è questione su cui vorrei, nel momento di passare al voto finale sull'articolo 6, attirare ancora l'attenzione dei colleghi. In anni lontani, negli anni dell'inizio della nostra Repubblica democratica, uno degli elementi di maggior conflitto e contrasto nasceva dalla convinzione di una parte degli italiani che, se l'altra parte avesse vinto le elezioni, non sarebbe stato garantito il permanere di un meccanismo di elezioni democratiche che assicurasse agli elettori il diritto di scegliere e di decidere liberamente ogni *tot* anni chi deve governare il Paese.

La questione che hanno posto gli emendamenti del collega Passigli è simile a questa: in un sistema maggioritario in cui la maggioranza *pro tempore* potrebbe essere fortemente tentata di alterare le regole del gioco, le regole della competizione elettorale, quando si avvicinassero le elezioni e, sulla base di quegli strumenti che consentono di prevedere o di prevalutare l'orientamento degli elettori, si trovasse in difficoltà di fronte alla prospettiva di una sconfitta, occorre trovare qualche disposizione di garanzia.

Gli emendamenti del collega Passigli ne indicavano alcune; lui stesso si era detto disponibile a studiarne altre – nel momento in cui se ne ragionerà, anche per effetto dell'accantonamento del mio emendamento 6.0.804 – che garantiscano tutti, che diano questa sicurezza: che non si torni ad un clima ormai lontano, in cui, a torto o a ragione, una parte degli italiani non si sentiva sicura che le regole e le procedure democratiche sarebbero state rispettate chiunque avesse vinto le successive elezioni.

I colleghi più giovani forse non ricordano questa stagione, ma i colleghi più anziani se la ricordano, e i sospetti e le accuse che correvano su questo punto avvelenarono il clima di quegli anni che pure videro forze politiche duramente contrapposte trovarsi d'accordo nella costruzione di una comune Carta costituzionale che votarono insieme.

In fondo, allora, la garanzia stava proprio nel sistema proporzionale che certamente aveva i suoi difetti, e che abbiamo deciso, anziché, con *referendum*, il popolo italiano ha deciso, di sostituire con un sistema maggioritario, ma che dal punto di vista delle garanzie democratiche e costituzionali aveva i suoi pregi.

Ora, nel momento in cui il sistema maggioritario favorisce la formazione di maggioranze di Governo stabili, e quindi capaci di attuare con coerenza nel corso della legislatura il programma approvato con il voto dagli elettori, nel tempo stesso non possiamo non porci il problema di come recuperare i vantaggi che il sistema proporzionale per converso aveva sul sistema delle garanzie.

La questione posta sull'articolo 6 aveva questo significato; nel momento in cui ci accingiamo a votare l'articolo, spero che essa possa essere riconsiderata nelle forme e nei modi opportuni.

CARELLA (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLA (*Verdi-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carella, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, nel testo introdotto dall'emendamento 3.2000.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.803.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto in vista dell'esigenza da tutti condivisa di chiudere sollecitamente i lavori della serata.

Vorrei ribadire l'importanza del voto favorevole a questo emendamento che afferma un principio partecipativo, in specie indirizzandolo ai diritti costituzionalmente protetti.

Possiamo dire che è una specificazione di un principio già esistente in Costituzione. Non a caso il centro-sinistra ha assunto questo principio nel ben noto documento Amato ed è questo uno dei punti che segna ancora la lontananza fra l'impostazione del centro-sinistra e quella del centro-destra.

L'emendamento è importante perché siamo su una linea di modifica della Costituzione che conduce sostanzialmente ad un indebolimento del Parlamento. In realtà abbiamo già un Parlamento molto debole: se guardiamo al diritto comparato ciò è evidente e potremo tornare sull'argomento in modo dettagliato.

Il motivo di questa debolezza risiede nel fatto che da circa vent'anni – non solo per le scelte di questa maggioranza – alla fragilità del sistema

politico si è inteso rispondere modificando le regole e, in particolare, comprimendo la funzione di rappresentanza politica delle Assemblee.

Se vogliamo una prova di ciò, basta considerare che oggi si pensa di contingentare i tempi su una riforma che tocca la metà della Costituzione – un'assurdità se si riflette – e che se i senatori avessero potuto esprimere liberamente il proprio voto gran parte della proposta sarebbe stata bocciata. Qui invece si procede a tappe forzate, senza alcuna possibilità di voto segreto, e siccome la carne è debole e lo spirito pure, l'esito non può che essere il peggiore.

Uno dei veri versanti di distinzione che corre tra maggioranza e opposizione è che la maggioranza insiste a voler tutelare la funzione di Governo, comprimendo la funzione della rappresentanza parlamentare, mentre il centro-sinistra ritiene che il rafforzamento del Governo non debba avvenire a danno del Parlamento e anzi sia necessario invertire la rotta.

Proprio quanto accade in quest'Aula, e quanto prevedibilmente accadrà, dimostra la necessità di rafforzare il principio partecipativo, se si vuole impedire che la democrazia diventi un ectoplasma o una delle tante idee che affollano la mente dei filosofi.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, chiedo che la mia firma e quella del senatore Malabarba siano aggiunte all'emendamento 6.0.803.

Abbiamo già avuto modo di esprimere, rispetto ad altra parte del provvedimento, la nostra attenzione al tema della partecipazione, anche se le nostre proposte sono state criticate con l'accusa che volessero riproporre nella Costituzione del nostro Paese il sistema dei *soviet*.

Noi pensiamo, in realtà, alla possibilità di favorire la partecipazione effettiva dei cittadini alle decisioni sia nei livelli istituzionali sia nei luoghi di lavoro. È un'esigenza molto forte che soprattutto le giovani generazioni stanno ponendo a livello planetario nell'ambito dei movimenti contro la globalizzazione e contro il liberismo, in nome di un altro modello di società che abbia al centro la partecipazione diretta delle cittadine e dei cittadini.

Nel dichiarare voto favorevole, considerata l'importanza dell'emendamento, chiedo la verifica del numero legale.

* GUBERT (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 6.0.803, ricordando che in questa impostazione ritrovo molta della dottrina sociale cristiana, da Fanfani a Dossetti e Giordani.

Auspico che questa radice non sia smarrita. Anche nella tradizione della destra, che ormai tace, per la verità ci sono questi valori. Spero che nella nostra tradizione non sia smarrita la spinta alla partecipazione sui luoghi della politica, del lavoro e dell'economia. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Tommaso Sodano*).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore Sodano Tommaso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 2544, 252, 338, 420, 448, 617, 992, 1238, 1350, 1496, 1653, 1662, 1678, 1888, 1889, 1898, 1914, 1919, 1933, 1934, 1998, 2001, 2002, 2030, 2117, 2166, 2320, 2404, 2449, 2507 e 2523

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.803, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.0.804/1 è stato ritirato e che l'emendamento 6.0.804 è stato accantonato.

Risulta altresì ritirato l'emendamento 6.0.805.

Ricordo che gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 sono già stati approvati.

Onorevoli colleghi, sospendo i nostri lavori fino alle ore 20,10 per motivazioni tecniche. Si riprenderà con l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12, fino alle ore 20,30. I colleghi che non intendessero partecipare ai lavori sappiano che non si voterà più nel prosieguo della serata.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,03, è ripresa alle ore 20,11.*)

Riprendiamo i nostri lavori.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei un chiarimento. Dovremmo passare all'articolo 12, se ho capito bene.

PRESIDENTE. L'articolo 11 è stato già approvato, per cui dovremo passare all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 12.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, poiché all'articolo 12 sono riferiti emendamenti che in realtà interferiscono con successiva materia (penso agli emendamenti 12.75 e 12.502, che riguardano l'elencazione delle materie di competenza), mi chiedevo se, approvandoli, non precluderemmo quanto dovrà essere trattato nel successivo articolo e se non sia il caso, semmai, di limitare la discussione sull'articolo 12 al mero procedimento di formazione delle leggi, mettendo da parte gli emendamenti che possono incidere sul catalogo – chiamiamolo così – delle competenze, in modo da non avere una trattazione che pregiudichi la successiva discussione.

PRESIDENTE. Relatore D'Onofrio, il collega Villone chiede se si intende procedere all'esame dell'intero articolo 12 o, viceversa, affrontare la parte formativa delle leggi ed esaminare in un secondo momento quella riguardante l'elencazione delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

D'ONOFRIO, *relatore*. Signor Presidente, credo siano questioni molto diverse, perché l'articolo 12 indica una procedura di approvazione delle leggi da parte del Senato e della Camera, un'ipotesi di leggi bicamerali, e non ha un'immediata e ovvia attinenza con la ripartizione delle materie attribuite al Senato.

Se nell'articolo 12 avessimo detto che le materie attengono alla Camera o al Senato, secondo il criterio della ripartizione delle competenze, lo capirei, ma poiché il criterio di ripartizione delle competenze è non poco modificato dall'articolo 12, quest'ultimo ha una sua specifica autonomia, quindi preferirei discutere e votare l'articolo 12.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* GUBERT (*UDC*). Signor Presidente, il mio emendamento 12.11 è soppressivo. Ci siamo abituati qui a considerare un progresso federale, e

parliamo di Senato federale, l'elezione dei senatori fatta in maniera non molto diversa – a parte i tempi – da ciò che è accaduto nel passato con l'elezione diretta da parte della popolazione, e addirittura abbiamo subordinato le libere elezioni delle Regioni a ciò che accadrà per il Senato.

Quindi, facciamo una prima finzione ritenendo che sia un passo in avanti, che ci sia una rappresentanza federale nel nostro Parlamento.

La seconda finzione riguarda l'attribuzione delle competenze. Oggi, che non siamo Senato federale, però siamo eletti dalle popolazioni regionali (magari non nello stesso modo in cui avverrà più avanti, ma lo siamo), abbiamo molte più competenze su quanto accade nello Stato di quante ne avremo domani con il Senato federale.

Allora, signor relatore, signor rappresentante del Governo, non credo di essere così imbecille da non capire che quello che stiamo facendo è un passo indietro, invece che un passo in avanti: cioè, ciò che noi abbiamo oggi come rappresentanti delle popolazioni regionali, quali noi qui siamo, è molto di più di quanto avremo domani, quando il Senato sarà federale. C'è qualcosa che non funziona, evidentemente; io la chiamo presa in giro e mi meraviglio che la Lega Nord si presti a queste prese in giro.

Il primo emendamento che ho presentato prevede dunque la soppressione dell'articolo 12: meglio restare così come siamo, piuttosto che andare indietro.

Gli altri emendamenti da me presentati, invece, partono dal punto di vista che non sia sempre necessario il bicameralismo perfetto com'è oggi. Sono alla terza legislatura, ho visto qualche volta l'inutilità di qualche doppio passaggio, però a me sembra molto più interessante di quanto previsto nel testo all'esame un meccanismo che consenta di norma il riesame su richiesta: cioè, qualora le forze politiche o i rappresentanti delle Regioni non trovino da ridire su una legge approvata in una delle Camere, non vedo molta ragione per impedire che questa legge diventi definitiva e quindi non abbreviare i tempi della discussione delle leggi. Ma laddove, invece, o una parte delle forze politiche alla Camera o una parte dei rappresentanti delle popolazioni regionali al Senato (e nell'emendamento 12.12 indico anche dei criteri orientativi) ritenga che una delle leggi approvate dall'altra Camera sia pregiudizievole degli interessi che loro rappresentano, si può provocare un secondo esame; e anche in questo caso si tiene conto della necessità di evitare troppi ripetuti pendolarismi da una Camera all'altra e si individua un meccanismo (che mi pare sia anche previsto nel testo del disegno di legge al nostro esame) che in qualche misura faccia determinare quale soluzione meriti essere quella definitiva.

Ci sono dei poteri di iniziativa che possono esercitarsi diversamente dalle due Camere per razionalizzare il lavoro (ho presentato alcuni emendamenti al riguardo), ma ciò non implica che non ci debba essere un esame da parte di entrambe le Camere.

Quando si parla di sussidiarietà dello Stato si intende che essa sia rivolta a vantaggio degli organismi, dei livelli più bassi, rispetto ai quali lo Stato deve essere sussidiario. In questo caso, lo Stato deve essere sussidiario alle Regioni, alle comunità regionali, e se così è, per quale ragione si

dovrebbero sottrarre alcune materie al giudizio di sussidiarietà che spetta alla Camera che rappresenta le comunità regionali?

È chiaro che se si sottraggono competenze all'esame del Senato si riduce la sussidiarietà, affermando una concezione di Stato esattamente opposta a quella a cui diciamo di volerci ispirare, cioè quella della sussidiarietà dei livelli di ordine superiore rispetto ai livelli di ordine inferiore.

Io credo che il bicameralismo sia necessario proprio in quanto vale il doppio principio dell'esame dei rappresentanti diretti del popolo e dei rappresentanti delle Regioni che costituiscono lo Stato nazionale. Se non affermiamo questo, neghiamo la riforma federale. Non è necessario un bicameralismo in ogni caso: si possono trovare, ripeto, forme di attenuazione di questo principio, ma sempre se una delle Camere (una loro parte) non ritenga che la legge approvata dall'altra Camera debba essere riesaminata.

Altri emendamenti riguardano i meccanismi ed i tempi di questo doppio esame. Nel testo attuale sono previsti alcuni casi, però i tempi indicati sono molto stretti e a mio avviso inadeguati per rendere il Senato realmente capace di affrontare un riesame. Non insisto in proposito perché si tratta di aspetti molto tecnici.

Mi piacerebbe invece soffermarmi, signor Presidente, sulle materie che necessitano un esame bicamerale in ogni caso. C'è un nucleo di materie di tale natura dal quale attualmente sono esclusi alcuni temi fondamentali.

Ad esempio, riteniamo che la politica estera non sia una materia sulla quale i rappresentanti delle popolazioni regionali, i senatori, possano avere qualcosa da dire? Penso, signor relatore, all'Alto Adige, ai problemi delle Regioni di frontiera, del Sud come del Nord, che hanno a che fare con la politica estera condotta dal Governo. Possiamo ritenere che il Senato nulla possa dire sulla politica estera?

Per quanto riguarda le politiche dell'immigrazione, basta pensare al Friuli Venezia Giulia o alla Puglia per capire quanto esse possano pesare. La giurisdizione, la previdenza sociale sono altri temi su cui si dovrebbe concentrare l'attenzione dei rappresentanti delle Regioni, come della popolazione del Paese nel suo complesso. Ugualmente, i temi del bilancio, del rendiconto, della finanziaria, della perequazione delle risorse finanziarie debbono rimanere di competenza bicamerale, così come tale dovrebbe rimanere la fiducia del Senato al Governo.

Se vogliamo che lo Stato sia trasformato in Stato federale, possiamo ritenere giusto che non ci sia un giudizio di chi rappresenta le popolazioni regionali (il Senato) sull'idoneità da parte di chi ci governa lo Stato a svolgere il proprio ruolo? Adesso il Senato, pur non federale, questo potere lo ha, poi gli verrà tolto. Addirittura, in un punto del testo al nostro esame si consente al Governo di alzare la maggioranza con la quale il Senato può approvare un dispositivo normativo diverso dalla Camera per poter vedere rispettata la sua volontà, la volontà dei rappresentanti delle comunità regionali. Ora, vi domando: è federalismo questo? È rispetto dell'autonomia?

Il Governo può dire che, se il Senato non è d'accordo con la Camera, perché la sua contrarietà abbia valore occorre una maggioranza di tre quinti anziché la normale maggioranza richiesta per l'approvazione delle leggi. A me sembra che sia un arretramento della capacità di rappresentare le realtà territoriali che noi diciamo di voler invece garantire, che vogliamo riconoscere con questa legge sul federalismo.

Vi sono altre questioni minori, ma il senso è sempre questo: oggi abbiamo una legge che non è federale e che dà ai rappresentati delle popolazioni delle Regioni eletti in Senato molto più potere di quanto avrà domani questa rappresentanza delle popolazioni quando il Senato sarà chiamato federale. Questa, secondo me, non è una riforma in senso federale, bensì una controriforma in direzione opposta.

PRESIDENTE. A questo punto, colleghi, convinto che il senatore Turroni non si accontenterebbe di cinque minuti per illustrare i suoi emendamenti, vista l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 3 marzo 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 3 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252)

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis* e 98-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (2720) (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione delle mozioni 1-00105, 1-00121, 1-00137, 1-00155, 1-00171, 1-00225, 1-00232, 1-00240, 1-00092 sul Mezzogiorno.

III. Discussione della mozione 1-00224 con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, sul morbo della lingua blu.

La seduta è tolta (*ore 20,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione e introduzione dell'articolo 70-bis (2544)

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche seduta 548

(Elezione del Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori elettivi e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori e gli organi della corrispondente Regione mantengono rapporti di reciproca informazione e collaborazione.

I senatori durano in carica sei anni.

Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti delle Giunte e dei Consigli o Assemblies delle Regioni ed i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

EMENDAMENTO 3.2000 E SEGUENTI

3.2000

IL RELATORE

Approvato con un subemendamento. Cfr seduta 548

Al comma 1, sostituire il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione con il seguente:

«Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione dei rispettivi Consigli regionali, dai sei senatori elettivi assegnati alla circoscrizione Estero e dai senatori a vita di cui all'articolo 59.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, capoverso art. 57, sopprimere il settimo e l'ottavo comma;

sostituire l'articolo 6 con il seguente:

"Art. 6. - (Durata della Camera dei deputati e della carica dei senatori assegnati alla circoscrizione Estero). – 1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

‘La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

I senatori assegnati alla circoscrizione Estero sono eletti per cinque anni.’”;

dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis

(Elezioni della nuova Camera dei deputati)

L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

‘L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente’”;

all'articolo 19, comma 1, capoverso "art. 83", al primo comma sostituire le parole: "di cui all'articolo 57, ultimo comma," con le seguenti:

"delle Giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano";

all'articolo 20, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"2. L'articolo 85, terzo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

'Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.'".

all'articolo 21, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: "se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione";

all'articolo 22, comma 1, capoverso art. 87, sostituire il terzo comma con il seguente:

"Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione";

all'articolo 23, comma 1, capoverso art. 88, sopprimere il terzo comma;

all'articolo 24, comma 1, capoverso art. 89, al terzo comma sopprimere le parole "lo scioglimento del Senato federale della Repubblica,".

all'articolo 31, comma 1, sopprimere le parole: "integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma";

all'articolo 34, comma 1, capoverso, al secondo ed al terzo periodo sopprimere le parole: "integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma,";

all'articolo 36, comma 1, capoverso art.135, al primo comma, secondo periodo sopprimere le parole: "integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma";

all'articolo 38:

al comma 1, sostituire le parole: "per la formazione delle Camere della XVI legislatura salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "per la formazione della Camera della XVI legislatura e del Senato federale, trascorsi cinque anni dalle sue prime elezioni, salvo quanto previsto dai commi 1-bis e 2";

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale, le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Tali elezioni sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutti i Consigli regionali in carica a tale data, che sono conseguentemente sciolti"».

3.508

DANIELI Franco, MANZIONE, RIGONI, TONINI, CREMA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 57», sostituire il secondo comma, con il seguente:

«Il Senato federale della Repubblica è composto da trecentoquindici senatori, di cui sei eletti nella circoscrizione estero».

3.509

SODANO Tommaso, MALABARBA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 57», al comma 2, è sostituito dal seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da 250 senatori e da senatori a vita di cui all'articolo 59 della Costituzione».

3.510/1

BASSANINI

Precluso

All'emendamento 3.510, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Fanno altresì parte del Senato un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale e dai Consigli delle province di Trento e Bolzano e un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, nonché da uno a cinque senatori eletti dal Consiglio di ciascuna Regione o provincia autonoma in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione, e da uno a cinque senatori eletti da ciascun Consiglio

regionale delle autonomie locali in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione».

3.510/2

BASSANINI

Precluso

All'emendamento 3.510, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, dai sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché da 1 rappresentante di ciascuna Regione e da 1 rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».

3.510

BASSANINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «Articolo 57», sostituire il secondo comma, con il seguente:

«Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori eletti, dai Presidenti delle giunte delle regioni, e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai senatori a vita di cui all'articolo 59».

3.511

RONCONI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «duecento» con la seguente: «quattrocento».

3.9

GUBERT

Precluso

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «duecento», con l'altra: «trecentoquindici».

3.512

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo 57, al secondo comma, sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «duecentocinquanta».

3.2

FALCIER

Precluso

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «duecentotrentadue».

3.514

DANIELI Franco, MANZIONE, RIGONI, TONINI, CREMA

Assorbito

Al comma 1, capoverso articolo 57, dopo le parole: «senatori elettivi» inserire le seguenti: «, dai sei senatori elettivi eletti nella circoscrizione Estero».

3.28

BASSANINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 57», secondo comma, dopo le parole: «duecento senatori elettivi», inserire le seguenti: «, dai senatori di cui all'ultimo comma».

Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Fanno altresì parte del Senato un senatore eletto da ciascun Consiglio regionale e dai Consigli delle Province di Trento e Bolzano e un senatore eletto da Ciascun Consiglio regionale delle autonomie locali, nonché da uno a cinque senatori eletti dal Consiglio di ciascuna Regione o provincia autonoma in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 1 milione, e da uno a cinque senatori eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie lo-

cali in ragione di uno ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a un milione».

3.38

BASSANINI

Precluso

Al comma 1, capoverso «art. 57», secondo comma, dopo le parole: «duecento senatori elettivi», inserire le seguenti: «, dai senatori di cui all'ultimo comma».

Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Sono membri di diritto del Senato i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i sindaci delle città capoluogo di Regione e delle città di Trento e Bolzano, nonché 1 rappresentante di ciascuna Regione e 1 rappresentante delle istituzioni locali di ciascuna Regione ogni due milioni di abitanti o frazione superiore a 500.000 abitanti nella Regione: questi ultimi sono eletti, rispettivamente, dall'Assemblea o Consiglio regionale e dal Consiglio regionale delle autonomie locali, con voto limitato a un nominativo».

3.26

PASSIGLI

Precluso

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché dai Presidenti delle regioni e dai Sindaci delle città metropolitane».

3.1000/1 (testo 3)

VITALI

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire il periodo: «La legge costituzionale assicura la contestualità dell'elezione dei senatori di ogni Regione e dei corrispondenti Consigli regionali» con il seguente: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».

Sostituire altresì le parole da: «La legge costituzionale» fino alla fine con le seguenti: «L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XVI legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di

entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XVI legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura».

3.1000/2 (testo 3)

VITALI

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire il periodo: «La legge costituzionale assicura la contestualità dell'elezione dei senatori di ogni Regione e dei corrispondenti Consigli regionali» con il seguente: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».

Sostituire altresì dalle parole: «La legge costituzionale» fino alla fine con le seguenti: «L'elezione del Senato federale della Repubblica per la XV legislatura è disciplinata dalla legge elettorale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I senatori eletti nella XV legislatura rimangono in carica sino alla loro progressiva sostituzione con i senatori eletti in base alle disposizioni previste dal secondo periodo del secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione a partire dal terzo anno successivo all'inizio della legislatura».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «All'articolo 38, comma 1, sopprimere dalle parole "ad eccezione degli articoli 56", fino alla fine del comma. Al medesimo articolo, sopprimere il comma2».

3.1000/3

VILLONE

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire le parole da: «costituzionale» a: «Consigli regionali» con le seguenti: «bicamerale assicura che l'elezione dei senatori avvenga in circoscrizione unica regionale».

3.1000/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire le parole da: «assicura la» fino alla fine con le seguenti: «disciplina l'elezione dei senatori di ciascuna Regione».

3.1000/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Decaduto

All'emendamento 3.1000, dopo le parole: «assicura la» aggiungere la seguente: «non».

3.1000/6

VILLONE, TURRONI

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire le parole da: «la contestualità» fino alla fine con le seguenti: «la partecipazione al Senato dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei sindaci dei comuni capoluogo di Regione, e di venti sindaci o presidenti di provincia eletti, uno per regione, dai Consiglio regionali delle autonomie locali».

3.1000/7

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 3.1000, sopprimere le parole: «Conseguentemente» sino alla fine.

3.1000/8

CALDEROLI

Decaduto

All'emendamento 3.1000, dopo le parole: «il settimo comma» inserire i seguenti periodi:

«All'articolo 6 sostituire il capoverso con il seguente: "La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori elettivi cessano dalla carica con la proclamazione dei nuovi senatori";

dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

Art. 6-bis - (Nuove elezioni). – 1. All'articolo 61 della Costituzione, al primo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera".

2. All'articolo 61 della Costituzione, al secondo comma, le parole: "Finché non siano riunite le nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "Finché non sia riunita la nuova Camera";

all'articolo 22, capoverso "art. 87", al terzo comma, le parole: "delle nuove Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della nuova Camera";

all'articolo 23, comma 1, capoverso: "art. 88", sopprimere l'ultimo comma;

all'articolo 24, comma 1, capoverso: "art. 89", al terzo comma sopprimere le parole: "lo scioglimento del Senato federale della Repubblica";.

Conseguentemente all'ultimo periodo, dopo le parole: «Fino a tale data» inserire le seguenti: «il Senato federale della Repubblica è eletto per cinque anni, fatto salvo il caso in cui il Presidente della Repubblica, sentito il suo Presidente, ne decreti lo scioglimento in caso di prolungata impossibilità di funzionamento, e».

3.1000/9

PASSIGLI

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «è adottata entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale» con le seguenti: «entra in vigore alla naturale scadenza dei Consigli regionali eletti nel 2005».

3.1000/10

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

3.1000/11

BASSANINI, MANCINO

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «cinque anni».

3.1000/12

PASSIGLI

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sopprimere l'ultimo periodo.

3.1000/13

VILLONE, TURRONI

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla elezione del consiglio regionale o provinciale immediatamente successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale».

3.1000/14

BASSANINI, MANCINO

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla data della normale fine della legislatura del rispettivo Consiglio regionale».

3.1000/15

BASSANINI, MANCINO

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla data di scadenza del mandato quinquennale in corso del rispettivo Consiglio regionale».

3.1000/16

BASSANINI, MANCINO

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «Fino a tale data» con le seguenti: «Fino alla data della prima successiva elezione di ciascun Consiglio regionale».

3.1000/17

PASTORE, VIZZINI

Decaduto

All'emendamento 3.1000, sostituire le parole: «a pieno titolo» con le seguenti: «di diritto».

3.1000/18

BASSANINI, MANCINO

Decaduto

All'emendamento 3.1000, dopo la parola: «Giunte» inserire le seguenti: «e dei Consigli».

3.1000/19

CALDEROLI

Decaduto

All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed il Presidente e l'Ufficio di Presidenza del Senato e delle Commissioni sono eletti fra i senatori elettivi».

3.1000/20

BASSANINI, MANCINO

Decaduto

All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché i sindaci delle città capoluogo di Regione e tre rappresentanti dei sindaci e dei Presidenti delle province della Regione, designati da ciascun Consiglio regionale delle autonomie».

3.1000/21

BASSANINI, MANCINO

Decaduto

All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «, i Presidenti dei Consigli regionali e tre rappresentanti dei sindaci e dei Presidenti delle province della Regione, designati da ciascun Consiglio regionale delle autonomie».

3.1000/22

VILLONE, TURRONI

Decaduto

All'emendamento 3.1000, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con l'elezione in ogni Regione o Provincia autonoma del consiglio immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge costituzionale di cui all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale perdono efficacia, con riferimento a quella Regione o Provincia autonoma, i commi secondo e terzo dell'articolo 126 della Costituzione».

3.1000

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al secondo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La legge costituzionale assicura la contestualità dell'elezione dei senatori di ogni Regione e dei corrispondenti Consigli regionali».

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sopprimere il settimo comma; all'articolo 31, comma 1, sopprimere le parole: «integrato dai Presidenti di cui all'articolo 57, ultimo comma»; *all'articolo 38, comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi:* «La legge costituzionale di cui

all'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, è adottata entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Fino a tale data fanno parte a pieno titolo del Senato federale della Repubblica, a decorrere dall'inizio della XV legislatura, i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

3.14

RONCONI, BOREA, CICCANTI, DANZI, EUFEMI, FORLANI, IERVOLINO, SALZANO

Respinto

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

3.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 3.14

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

3.47

BATTISTI, VITALI, MANCINO, PETRINI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Id. em. 3.14

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

3.806

CALVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

3.43

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Ritirato

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei consigli regionali».

3.515

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il terzo comma con il seguente:

«La legge elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica assicura la rappresentanza territoriale regionale e la pluralità sociale e politica nazionale».

3.516

CRINÒ

Respinto

Al comma 1, all'articolo 57, ivi richiamato, comma 3, dopo la parola: «Repubblica» aggiungere le seguenti parole: «avviene con il sistema proporzionale ed».

3.23

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: «che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori».

3.807

CALVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.

3.24

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente :«In ogni caso, nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno».

3.31

MORANDO, TONINI, VIVIANI, GUERZONI, PAGANO, PETRUCCIOLI, TURCI

Assorbito. Cfr em. 3.200

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le elezioni dei senatori si svolgono, in ogni regione, contestualmente alle elezioni dei Consigli regionali».

3.517

CRINÒ

Respinto

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.

3.808

CALVI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.

3.809

CHIUSOLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il quinto comma con il seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

3.25

PASSIGLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57» sostituire il quinto comma con il seguente:

«La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il nu-

mero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

3.518

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Le parole tendenti a sopprimere il comma sesto respinte; restante parte assorbita. Cfr. em. 3.2000

Al comma 1, «Art. 57» ivi richiamato, sopprimere i commi sesto e settimo.

3.850 (già 8.32)

SCARABOSIO

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il sesto comma inserire il seguente:

«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti.».

3.850 (testo 2) (già 8.32)

SCARABOSIO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», dopo il sesto comma inserire il seguente:

«I Presidenti delle Giunte regionali ed i Presidenti dei Consigli regionali devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Senato federale della Repubblica secondo le norme del suo regolamento. I Senatori devono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dai Consigli regionali della Regione in cui sono stati eletti, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.».

3.519

CALDEROLI

Assorbito. Cfr em. 3.2000

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il settimo comma.

Conseguentemente, sostituire il capoverso dell'articolo 6 con il seguente: «La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni».

3.811

MORANDO, TONINI

Assorbito. Cfr em. 3.2000

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il settimo comma.

3.810

CALVI

Ritirato

Al comma 1, sostituire il settimo capoverso con il seguente:

«I senatori durano in carica cinque anni».

3.520

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000

Al comma 1, capoverso «Art. 57» ivi richiamato, settimo comma, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque».

3.521

SODANO Tommaso, MALABARBA

Assorbito. Cfr. em. 3.2000

Al comma 1, capoverso «Art. 57» ivi richiamato, sopprimere l'ultimo comma.

3.812/1

BASSANINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000

All'emendamento 3.812, sostituire le parole: «un rappresentante» con le seguenti: «tre rappresentanti» e la parola: «eletto» con la seguente: «eletti».

3.812

MORANDO, TONINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire il comma ottavo con il seguente:

«Sono membri di diritto del Senato federale della Repubblica i Presidenti delle Giunte regionali e, per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, i Presidenti delle Giunte delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante per regione eletto dal Consiglio Regionale e un rappresentante per regione eletto dal Consiglio delle autonomie locali».

3.101/1

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 3.501, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché tre rappresentanti eletti da ciascun Consiglio regionale delle autonomie».

3.101

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Partecipano altresì, con diritto di voto, ai lavori del Senato, nei casi previsti dalla Costituzione o dalle leggi costituzionali, i Presidenti delle Giunte e i Presidenti dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

3.523

CALDEROLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i Presidenti dei Consiglio o Assemblies delle Regioni».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: «57, secondo comma,» con le seguenti: «57, commi secondo e settimo».

3.522

MAGNALBÒ, BONGIORNO

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sostituire l'ultimo comma con il seguente:

«Ai lavori del Senato federale della Repubblica partecipano, nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione, i rappresentanti dei Consigli e delle Assemblies regionali e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

3.524

BASSANINI, VILLONE, PASSIGLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000

Al comma 1, capoverso «Art. 57», all'ottavo comma, dopo le parole: «partecipano» inserire le seguenti: «con diritto di voto,».

3.750

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000

Al comma 1, capoverso «Art. 57» comma 8, sostituire le parole: «nei casi e con le funzioni previsti dalla Costituzione», con le seguenti: «per la nomina dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di designazione parlamentare».

3.525

MANCINO, COLETTI, BATTISTI, PETRINI, MANZIONE

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000

Al comma 1, capoverso «Art. 57» ivi richiamato, al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma e, per ciascuna Regione, un consigliere comunale o provinciale individuato dal Consiglio delle autonomie locali».

3.526

SEMERARO, MUGNAI, PELLICINI, BEVILACQUA, GRILLOTTI, TOFANI, BUCCIERO, PACE, SPECCHIA

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000

Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«Ai lavori del Consiglio regionale di ogni regione partecipano da un minimo di due ad un massimo di quattro senatori in eguale misura fra maggioranza e minoranza, nominati dal Senato fra i senatori della medesima regione.

Ai suddetti senatori sono attribuite le stesse funzioni dei Consiglieri regionali».

3.527

BATTISTI, MANCINO, MANZIONE, PETRINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il regolamento del Senato della Repubblica garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia».

3.11

EUFEMI

V. testo 2

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

"Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Prevede le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle minoranze, con riserva di tempi e previsione del voto finale."».

3.11 (testo 2)

EUFEMI

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

"Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. "».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

MANCINO, BASSANINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 57-bis – Il Senato si compone altresì:

a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di regione;

c) da un Sindaco o Presidente di Provincia per ciascuna regione eletto dal Consiglio delle autonomie istituito ai sensi dell'art. 123, ultimo comma della Costituzione;

d) di sei senatori, eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni"». *Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «La Camera dei deputati è eletta per cinque anni».*

3.0.2

VILLONE, BASSANINI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 57 della Costituzione, è inserito il seguente:

"Art. 57-bis – Il Senato si compone altresì:

- a) dei Presidenti in carica delle Regioni. Per il Trentino-Alto Adige fanno parte del Senato i Presidenti delle Province autonome;
 - b) dei Sindaci in carica dei comuni capoluogo di Regione;
 - c) di sei senatori, eletti nella circoscrizione estero secondo le modalità stabilite con legge dello Stato, che durano in carica sei anni"».
-

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato l'articolo 6 nel testo introdotto dall'emendamento 3.2000

(Durata delle Camere)

1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati è eletta per cinque anni e il Senato federale della Repubblica è eletto per sei anni».

EMENDAMENTI

6.10

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000*Sopprimere l'articolo.*

6.500

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.500*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. – L'assemblea nazionale è eletta per cinque anni. La durata dell'Assemblea nazionale non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra"».

6.11

VITALI, MANCINO, PETRINI, BATTISTI, MARINI, CREMA, LABELLARTE

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6.

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra"».

6.9

VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI, MANCINO

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6.

1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni"».

6.1

GUBERT

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6.

1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni; il Senato federale rinnova i suoi organi interni ogni cinque anni e i senatori rappresentanti di ciascuna Regione sono eletti per la durata della legislatura regionale"».

Conseguentemente all'articolo 61 della Costituzione, al primo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle parole «della nuova Camera», al secondo comma le parole: «le nuove Camere» sono sostituite dalle parole «la nuova Camera».

6.7

VITALI

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6.

1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. I senatori elettivi durano in carica per non più di cinque anni"».

6.501

DEL PENNINO

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000*Sostituire l'articolo con il seguente:*

L'articolo 60, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati e il Senato Federale della Repubblica sono eletti per cinque anni"».

6.502

CRINÒ

Precluso dall'approvazione dell'em. 3.2000*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati ed il Senato federale della Repubblica sono eletti per cinque anni"».

6.800

DE ZULUETA

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 60, primo comma, della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni"».

6.801

DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «per cinque anni» con le seguenti: «per quattro anni».

6.802

DE ZULUETA

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «per sei anni» con le seguenti: «per quattro anni».

6.2

PASSIGLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le leggi che regolano le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei votanti. Qualora le leggi siano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a decorrere dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, e prima della loro entrata in vigore possono essere sottoposte a *referendum* confermativo secondo le procedure di cui all'articolo 138"».

6.3

PASSIGLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 60 della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le leggi che regolano l'attribuzione di seggi nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono approvate dal Parlamento a maggioranza dei due terzi dei componenti. Nel caso vengano approvate a maggioranza semplice, esse entrano in vigore a partire dalla seconda elezione successiva alla loro approvazione, previa una ulteriore approvazione da parte delle nuove Camere"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.803

VILLONE, BASSANINI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 60 della Costituzione, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 60-bis. - La Repubblica favorisce e promuove la effettiva partecipazione dei cittadini, nelle sedi politiche e istituzionali e nei luoghi di lavoro, alle scelte comunque attinenti all'esercizio di diritti costituzionalmente protetti"».

6.0.1

VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 61. – Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.».

6.0.804/1

PASSIGLI

Ritirato

All'emendamento 6.0.804, al comma 1, al capoverso «Art. 61-bis», sostituire la parola: «eque» con la seguente: «pari».

6.0.804

BASSANINI, MANCINO, AMATO, DENTAMARO, VILLONE, PASSIGLI, TURRONI, MANZELLA, BATTISTI, VITALI, PETRINI, GUERZONI, MARINO

Accantonato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 61 della Costituzione è aggiunto il seguente:

"Art. 61-bis. - La legge assicura il pluralismo dell'informazione, vieta le posizioni dominanti nel sistema delle comunicazioni di massa, stabilisce per i partiti e per i movimenti politici eque condizioni di accesso ai mezzi di informazione, e tutela il diritto dei cittadini ad una informazione politica libera e completa"».

6.0.805

LONGHI

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il secondo comma dell'articolo 62 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Ciascuna Camera è convocata in via ordinaria dal suo Presidente, o in via straordinaria per iniziativa del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica è parimenti convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta tanti senatori quanti rappresentano la maggioranza dei senatori eletti in almeno tre regioni».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**Art. 12.**

(Formazione delle leggi)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei de-

putati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiari che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e il Senato ritenga di non accoglierle, il disegno di legge è approvato in via definitiva solo se il Senato delibera con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti.

Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge, anche annuali, concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, nonché i disegni di legge concernenti le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica ed in ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa fra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza fra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile».

EMENDAMENTI

**12.11, 12.12, 12.16, 12.514, 12.13, 12.15, 12.17, 12.18, 12.525,
12.19 E 12.541**

12.11

GUBERT

Sopprimere l'articolo.

12.12

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il primo comma con il seguente:

«La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere. Dopo l'approvazione da parte di una Camera il disegno di legge è trasmesso all'altra. Su richiesta formulata entro 21 giorni, alla Camera dei deputati da parte di un terzo dei suoi componenti ovvero, al Senato da parte di un terzo dei propri componenti ovvero da parte della maggioranza dei due terzi dei rappresentanti di ciascuna di almeno quattro Regioni, l'altra Camera esamina il disegno di legge. In mancanza di tale richiesta il disegno di legge è approvato definitivamente per tacito consenso dell'altra Camera. Qualora la Camera che esamina, su sua richiesta, il disegno di legge approvi modificazioni, su di esse delibera la Camera che per prima lo ha esaminato e approvato. Se la deliberazione è conforme, il disegno di legge è definitivamente approvato. Qualora sia difforme, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di esperire, per un periodo massimo di trenta giorni, un tentativo di conciliazione in una Commissione bicamerale paritetica, eletta ad inizio legislatura, con voto limitato ad uno, dai parlamentari di ciascuna delle Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo. Il testo proposto da tale Commissione a maggioranza assoluta dei componenti eletti da ciascuna Camera è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.»

12.16

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le lettere c), d), e), g), i), m), n), q) del secondo comma dell'articolo 117».

12.514

GUBERT

Al comma 1, «Art. 70», ivi richiamato, comma 1, al terzo periodo sostituire le parole: «di due quinti dei propri componenti» con le seguenti: «di un terzo dei propri componenti ovvero della maggioranza dei rappresentanti eletti di ciascuna di quattro regioni».

12.13

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, terzo periodo, e nel secondo comma, terzo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente parola: «ventuno».

12.15

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel primo comma, quarto periodo e nel secondo comma, quarto periodo, sostituire la parola: «trenta», con la parola: «sessanta».

12.17

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti le lettere p), r), s), di cui al secondo comma dell'articolo 117 nonché i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma.».

12.18

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», nel secondo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «due quinti», con le seguenti: «un terzo».

12.525

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», ivi richiamato, secondo comma, sopprimere l'ultimo periodo.

12.19

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 70», sostituire il terzo e il quarto comma con il seguente:

«Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, la funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere, in particolare per le lettere a), b), f), h), l), o) di cui al secondo comma dell'articolo 117 nonché per i disegni di legge attinenti ai bilanci e al rendiconto consuntivo dello Stato, la perequazione delle risorse finanziarie, oltre ad ogni altro caso in cui la Costituzione rinvii espressamente alla legge dello Stato. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera ed una seconda lettura della Camera che per prima ha approvato il disegno di legge, i Presidenti delle due Camere hanno facoltà di esperire, per un periodo massimo di trenta giorni, un tentativo di conciliazione in una Commissione bicamerale paritetica, eletta ad inizio legislatura, con voto limitato ad uno, dai parlamentari di ciascuna delle Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni sulle quali permane il disaccordo. Il testo proposto da tale Commissione a maggioranza assoluta dei componenti eletti da ciascuna Camera è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti».

12.541

GUBERT

Al comma 1, «Art. 70», ivi richiamato, comma 3, dopo le parole: «legge della Repubblica», inserire le seguenti: «qualora rientrante nella competenza dello Stato».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n. 2544. Em. 3.23, Passigli	219	217	001	086	130	109	RESP.
2	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Articolo 3 nel testo emendato	246	245	007	135	103	123	APPR.
3	NOM.	DDL costituzionale n. 2544. Articolo 6 nel testo introdotto dall'emendamento 3.2000	201	198	004	128	066	100	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0552 del 02-03-2004 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
ACCIARINI MARIA.C	F	C	
AGOLIATI ANTONIO	C	F	F
AGONI SERGIO	C	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	F	F
ANGIUS GAVINO	F	C	
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	F	F
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	C	
AZZOLLINI ANTONIO		F	F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	C	
BALBONI ALBERTO	C	F	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	C	C
BARELLI PAOLO	M	M	M
BASILE FILADELFIO GUIDO	M	M	M
BASSANINI FRANCO	F	C	C
BASSO MARCELLO	F	C	
BASTIANONI STEFANO	F		C
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	C	
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	
BATTAGLIA GIOVANNI	F	C	C
BATTISTI ALESSANDRO	F	C	C
BEDIN TINO	M	M	M
BERGAMO UGO	C	F	F
BETTA MAURO	F	C	C
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	F
BIANCONI LAURA	C	F	F
BOBBIO LUIGI		F	F
BOLDI ROSSANA LIDIA	M	M	M
BONATESTA MICHELE	C	F	F

Seduta N. 0552 del 02-03-2004 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
BONAVITA MASSIMO	F	C	C
BONFIETTI DARIA	F	C	
BONGIORNO GIUSEPPE	C	F	F
BORDON WILLER		C	
BOREA LEONZIO		F	F
BOSCETTO GABRIELE	C	F	F
BOSI FRANCESCO	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	F	F
BRUNALE GIOVANNI	F	C	
BRUTTI MASSIMO	F	C	C
BRUTTI PAOLO	F	C	C
BUCCIERO ETTORE	C	F	F
BUDIN MILOS	M	M	M
CADDEO ROSSANO		C	C
CALDEROLI ROBERTO	P	P	P
CALLEGARO LUCIANO	C	F	F
CALVI GUIDO		C	
CAMBER GIULIO	C	F	
CAMBURSANO RENATO	F	C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	F	F
CARELLA FRANCESCO		C	C
CARRARA VALERIO	C	F	F
CARUSO ANTONINO	C	F	F
CASILLO TOMMASO		C	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	F	F
CASTELLANI PIERLUIGI	F	C	C
CASTELLI ROBERTO		F	M
CAVALLARO MARIO	F		
CENTARO ROBERTO	M	M	M
CHERCHI PIETRO	C	F	
CHINCARINI UMBERTO	C	F	F
CHIRILLI FRANCESCO	C	F	F

Seduta N. 0552 del 02-03-2004 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
CHIUSOLI FRANCO	F	C	C
CICCANTI AMEDEO	M	M	M
CICOLANI ANGELO MARIA	C	F	F
CIRAMI MELCHIORRE	C	F	F
COLETTI TOMMASO	F	C	
COMINCIOLI ROMANO	C	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	F	F
CONSOLO GIUSEPPE	C	F	F
CONTESTABILE DOMENICO	M	M	M
CORRADO ANDREA	C	F	F
CORTIANA FIORELLO	F	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO		F	F
COVIELLO ROMUALDO	F	C	
COZZOLINO CARMINE	C	F	F
CREMA GIOVANNI		C	C
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	A	F
CURSI CESARE	M	M	M
CURTO EUPREPIO		F	F
CUTRUFO MAURO	M	M	M
D'ALI' ANTONIO	M	M	M
D'AMBROSIO ALFREDO	C	A	F
DANIELI PAOLO	C	F	F
DANZI CORRADO	C	F	
DATO CINZIA	F	C	
DE CORATO RICCARDO	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	F
DEL PENNINO ANTONIO	C		F
DEL TURCO OTTAVIANO	F		
DEMASI VINCENZO	C	F	F
DE PAOLI ELIDIO	A	A	A

Seduta N. 0552 del 02-03-2004 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
DE PETRIS LOREDANA	F		
DE RIGO WALTER		F	F
DETTORI BRUNO		C	C
DE ZULUETA CAYETANA	F	C	C
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	C	C
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	F	F
DI SIENA PIERO MICHELE A.		C	C
DONATI ANNA	F	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F	F
EUFEMI MAURIZIO	C	F	F
FABBRI LUIGI	C	F	F
FABRIS MAURO		C	
FALCIER LUCIANO	C	F	F
FALOMI ANTONIO		C	C
FASOLINO GAETANO	C	F	F
FASSONE ELVIO	F	C	C
FAVARO GIAN PIETRO	C	F	F
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	F	F
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	F	F
FLAMMIA ANGELO	F	C	C
FLORINO MICHELE	C	F	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	M	M
FORLANI ALESSANDRO	C	F	F
FORMISANO ANIELLO	F	C	
FORTE MICHELE	C	F	F
FRANCO PAOLO	C	F	F
FRANCO VITTORIA	F	C	C
FRAU AVENTINO		A	A
GABURRO GIUSEPPE	C	F	F
GAGLIONE ANTONIO	F	C	
GARRAFFA COSTANTINO	F	C	

Seduta N. 0552 del 02-03-2004 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
GASBARRI MARIO	F	C	C
GENTILE ANTONIO	C	F	F
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M
GIRFATTI ANTONIO	C	F	F
GIULIANO PASQUALE	C		A
GRECO MARIO	M	M	M
GRILLO LUIGI	C	F	F
GRILLOTTI LAMBERTO	C	F	F
GRUOSSO VITO	F	C	C
GUASTI VITTORIO	C	F	F
GUBERT RENZO	C	C	C
GUBETTI FURIO	C	F	F
GUERZONI LUCIANO	F	C	
GUZZANTI PAOLO	C	F	F
IANNUZZI RAFFAELE	C	F	F
IERVOLINO ANTONIO	C	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	F	
IOVENE ANTONIO	F	C	C
IZZO COSIMO	C	F	F
KAPPLER DOMENICO	C	F	F
KOFLER ALOIS	F	C	
LABELLARTE GERARDO		C	C
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M
LAURIA MICHELE		C	
LAURO SALVATORE	C	F	F
LIGUORI ETTORE	F	C	
LONGHI ALEANDRO	F	C	C
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	C	C
MAFFIOLI GRAZIANO	C	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	C	C
MAGNALBO' LUCIANO		F	F
MAINARDI GUIDO		F	F

Seduta N. 0552 del 02-03-2004 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MALABARBA LUIGI		C	C
MALAN LUCIO	C	F	F
MANCINO NICOLA	F	C	C
MANFREDI LUIGI	C	F	F
MANIERI MARIA ROSARIA	F	C	
MANTICA ALFREDO	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	F	F
MANZELLA ANDREA	F	C	C
MANZIONE ROBERTO	F	C	C
MARANO SALVATORE	C	F	F
MARINI CESARE	F	C	C
MARINO LUIGI	F	C	C
MARITATI ALBERTO	F	C	
MASCONI GIUSEPPE		C	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	F	F
MEDURI RENATO	F	A	A
MELELEO SALVATORE	C	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	F	F
MICHELINI RENZO	F	C	C
MINARDO RICCARDO	C	F	F
MODICA LUCIANO	F	C	
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	F	F
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	F	C	
MONTALBANO ACCURSIO		C	
MONTI CESARINO	C	F	F
MONTICONE ALBERTO	F	C	
MONTINO ESTERINO	F	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	A	C
MORO FRANCESCO	C	F	F
MORRA CARMELO	C	F	F
MORSELLI STEFANO	C	F	F
MUGNAI FRANCO	C	F	F

Seduta N. 0552 del 02-03-2004 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
MULAS GIUSEPPE	C	F	F
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	C	C
NANIA DOMENICO	C	F	F
NESSA PASQUALE	C	F	F
NIEDDU GIANNI	F	C	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	F	F
NOVI EMIDDIO	M	M	M
OCCHETTO ACHILLE			C
OGNIBENE LIBORIO	C	F	F
PACE LODOVICO	C	F	F
PAGANO MARIA GRAZIA	F		
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	C	C
PALOMBO MARIO		F	F
PASCARELLA GAETANO	F	C	C
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	F	F
PASQUINI GIANCARLO		C	
PASSIGLI STEFANO	F	C	C
PASTORE ANDREA	C	F	F
PEDRAZZINI CELESTINO	C	F	
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	F	F
PELLICINI PIERO	C	F	F
PERUZZOTTI LUIGI	C	F	F
PESSINA VITTORIO	M	M	M
PETERLINI OSKAR	F	C	C
PETRINI PIERLUIGI	F	C	C
PIANETTA ENRICO	C	F	F
PIATTI GIANCARLO	F	C	C
PICCIONI LORENZO	C	F	F
PILONI ORNELLA	F	C	
PIROVANO ETTORE	C	F	F
PIZZINATO ANTONIO	F	C	C

Seduta N. 0552 del 02-03-2004 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
PONTONE FRANCESCO	C	F	F
PONZO EGIDIO LUIGI	C	F	F
PROVERA FIORELLO	C	F	F
RAGNO SALVATORE			F
RIGONI ANDREA	F	C	C
RIPAMONTI NATALE		C	C
RIZZI ENRICO	M	M	M
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.		C	
RONCONI MAURIZIO	C	F	F
ROTONDO ANTONIO	F	C	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	F	F
SALERNO ROBERTO	C	F	
SALINI ROCCO	C	F	F
SALVI CESARE		C	
SALZANO FRANCESCO	C	F	F
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	F	F
SANZARELLO SEBASTIANO	M	M	M
SAPORITO LEARCO	C	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	F	F
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	F	
SCOTTI LUIGI	C	F	F
SEMERARO GIUSEPPE	C	F	F
SESTINI GRAZIA	M	M	M
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	F	F
SODANO TOMMASO	F	C	C
SOLIANI ALBERTINA	F	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	C	F	F
STANISCI ROSA	F	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F	F
SUDANO DOMENICO	C	F	F
TAROLLI IVO	C	F	F

Seduta N. 0552 del 02-03-2004 Pagina 9

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 3		
	01	02	03
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	F	F
TESSITORE FULVIO	F	C	
THALER HELGA		C	
TIRELLI FRANCESCO	C	F	F
TOFANI ORESTE	C	F	F
TOGNI LIVIO		C	C
TOIA PATRIZIA	F	C	
TOMASSINI ANTONIO	M	M	M
TONINI GIORGIO		A	
TRAVAGLIA SERGIO	M	M	M
TREDESE FLAVIO	C	F	F
TUNIS GIANFRANCO	M	M	M
TURCI LANFRANCO		C	C
TURRONI SAURO	F	C	C
ULIVI ROBERTO	C	F	F
VALDITARA GIUSEPPE	C	F	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	F	F
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	M	M	M
VERALDI DONATO TOMMASO	F	C	C
VICINI ANTONIO	F	C	C
VILLONE MASSIMO	F	C	C
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	C	C
VITALI WALTER		C	C
VIVIANI LUIGI	F	C	C
VIZZINI CARLO	C	F	F
ZANCAN GIAMPAOLO	F	C	C
ZANDA LUIGI ENRICO	F	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	F	F
ZAPPACOSTA LUCIO	C	F	F
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	F	C	
ZICCONI GUIDO	C	F	F

552^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 MARZO 2004

Seduta N. 0552 del 02-03-2004 Pagina 10

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1			alla n° 3		
	01	02	03			
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	F	F			

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Tofani Oreste

Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (2806)

(presentato in data **02/03/2004**)

Sen. Tofani Oreste

Istituzione della provincia di Cassino-Formia-Sora (2807)

(presentato in data **02/03/2004**)

Disegni di legge, assegnazione**In sede referente**

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, nonchè in materia elettorale (2791)

previ pareri delle Commissioni 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 14^a Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **02/03/2004**)

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del Sig. Santo Castiglione a Presidente dell'Autorità portuale di Catania(n. 93).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita all'8^a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 10 febbraio 2004, ha inviato il testo di cinque risoluzioni e di tre risoluzioni legislative, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 12 al 15 gennaio 2004:

una risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

(*Doc. XII, n. 331*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a, e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per combattere il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (*Doc. XII, n. 332*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (*Doc. XII, n. 333*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione;

una risoluzione sul tonno: flotta e industria. Situazione e prospettive per il futuro nell'UE e nel mondo (*Doc. XII, n. 334*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 9^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sul Libro verde sui servizi di interesse generale (*Doc. XII, n. 335*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 10^a e alla 14^a Commissione.

una risoluzione sullo sviluppo del settore dei servizi per la creazione di posti di lavoro (*Doc. XII, n. 336*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 11^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in vista del Consiglio europeo di Salonicco sullo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione illegale, di introduzione clandestina e tratta di esseri umani, di frontiere esterne e di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente (*Doc. XII, n. 337*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 2^a, alla 3^a e alla 14^a Commissione permanente;

una risoluzione sull'applicazione della direttiva 96/71/CE negli Stati membri (*Doc. XII, n. 338*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3^a, alla 11^a e alla 14^a Commissione permanente.

Interrogazioni

MONTICONE, TESSITORE, SOLIANI, BETTA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, D'ANDREA. – *Ai Ministri dell'istruzione,*

dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali. – Premesso che:

secondo quanto riportato da numerose fonti di stampa (si veda l'Agenzia «Ansa» del 24 febbraio 2004) la Commissione europea ha deciso di intraprendere una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, così come di altri Stati membri dell'Unione, per inadempienza rispetto alle prescrizioni della direttiva 19 novembre 1992, n. 92/100/CEE, sul diritto di noleggio, il diritto di prestito e altri diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale;

più precisamente, la Commissione lamenta un'interpretazione eccessivamente ampia, da parte dello Stato italiano, della possibilità da parte di istituzioni pubbliche – quali le biblioteche – di concedere il prestito di volumi, prescindendo dal consenso dell'autore e definendo in termini insufficienti la remunerazione spettante agli autori stessi;

l'orientamento espresso dalla Commissione europea suscita le più gravi preoccupazioni se si tiene conto della essenziale funzione di promozione della cultura svolto dalle biblioteche pubbliche nei confronti di tutti coloro che, per le ragioni più varie, ma soprattutto economiche, non possono acquistare i libri;

proprio la capillare attività svolta dalle biblioteche pubbliche al fine di avvicinare alla lettura le fasce più ampie di popolazione e di fornire un essenziale ausilio a tutti coloro che sono impegnati in attività di studio e ricerca contribuisce a caratterizzare il nostro come uno «Stato di cultura», secondo un'autorevole interpretazione dell'articolo 9 della Costituzione;

la disciplina attualmente vigente nel nostro Paese già realizza un adeguato contemperamento tra le esigenze di diffusione sociale della cultura e il diritto dell'autore ad un'equa remunerazione del proprio lavoro intellettuale se si considera che:

1) i volumi presenti nelle biblioteche sono – nella maggior parte dei casi – acquistati attraverso i normali canali editoriali e, quindi, nel prezzo di acquisto è compresa la quota relativa ai diritti di autore;

2) l'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore), come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, prevede un compenso a favore di autori ed editori per tutte le ipotesi di fotocopiatura di testi (e quindi, anche di quelli presi in prestito da biblioteche), laddove la fotocopiatura è ammessa entro determinati limiti;

alla luce delle considerazioni sopra esposte la situazione italiana non appare in alcun modo lesiva dei diritti patrimoniali degli autori, come invece paventato dalla Commissione europea;

inoltre, l'eventuale trasformazione del prestito dei libri da servizio gratuito in servizio a pagamento da un lato potrebbe apparire in contraddizione con i numerosi progetti culturali promossi e realizzati dagli stessi organismi dell'Unione europea diretti a sviluppare ed ampliare le possibilità di accesso all'informazione e alla conoscenza; dall'altro, sembrerebbe negare la forte opera di promozione culturale e l'impegno delle organizzazioni internazionali come l'UNESCO e l'IFLA (International Federation

Library Association) a sostegno delle biblioteche pubbliche e dei servizi da queste offerti,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia compiuto un'adeguata valutazione dei presupposti che hanno condotto alla procedura di infrazione avviata nei confronti del nostro Paese dalla Commissione europea, anche in relazione al grado di tutela complessivamente riconosciuto al diritto d'autore nel nostro ordinamento;

quali iniziative si intenda adottare a salvaguardia della essenziale funzione di promozione e diffusione della cultura svolto dalle biblioteche pubbliche, anche attraverso il sistema dei prestiti librari.

(3-01454)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IOVENE. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e della salute.*
– Premesso che:

domenica 1° febbraio 2004, nel corso di una partita tra Cerro Maggiore e Vige Junior (campionato regionale categoria ragazzi 87), un giocatore, in un lieve contrasto con un altro giocatore, è caduto a terra battendo la testa e perdendo conoscenza;

non essendoci un medico a bordo campo è stata chiamata l'ambulanza, arrivata dopo 25 minuti, per portare le prime cure al ragazzo a terra;

la situazione è apparsa subito preoccupante anche al medico dell'ambulanza, il quale ha praticato, al ragazzo ancora a terra, un elettrocardiogramma, una flebo, ecc., e ha predisposto il ricovero in ospedale per ulteriori accertamenti;

incidenti di questo tipo durante le partite delle categorie non professionistiche accadono purtroppo tutte le domeniche;

risulta all'interrogante che i regolamenti per le categorie non professionistiche non impongono alle società di avere un medico a bordo campo, a differenza delle categorie superiori;

questa mancata imposizione, a differenza di altre, contenute nei regolamenti federali (ad esempio come debba essere la divisa regolamentare per scendere in campo o quale sia la procedura burocratica per far giocare un ragazzo) è, a giudizio dell'interrogante, una mancanza che va assolutamente sanata;

considerato:

che sono circa un milione e mezzo i giocatori tesserati FIGC;

che la «Carta dei diritti dei ragazzi allo sport» dell'ONU prevede il «diritto di praticare sport in assoluta sicurezza»;

che anche l'UEFA dichiara che il calcio deve essere svolto in condizioni sicure;

che questa situazione ha mobilitato i genitori degli atleti/ragazzi, che nei prossimi giorni lanceranno un appello affinché sia previsto il me-

dico a bordo campo in tutte le partite e in tutte le categorie, professionistiche e non,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, prevedere anche nei regolamenti per le categorie non professionistiche la presenza di un medico a bordo campo, al fine di prestare un soccorso immediato durante le partite;

se non si ritenga opportuno prevedere, comunque, un corso di primo soccorso e di primo intervento per gli allenatori ed i dirigenti, sempre al seguito della squadra;

se non si ritenga necessario prevedere a bordo campo la disponibilità di tutti gli strumenti necessari per interventi di primo soccorso.

(4-06258)

VERALDI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la sanità pubblica nella città di Catanzaro versa – da tempo – in gravi e precarie condizioni, che chiaramente contraddicono le necessità del capoluogo di regione;

da quasi due anni tale condizione si è acuita ulteriormente, determinando l'avvicendamento dei *manager* dell'Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» in seguito ad inchieste della magistratura;

i provvedimenti emessi dalla stessa magistratura – nelle ultime ore – appalesano una condizione inaspettatamente grave, che determina gravissimo allarme sociale poiché viene compromessa la credibilità di un servizio che deve essere garantito permanentemente;

gli operatori dell' Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio», anche attraverso le organizzazioni sindacali e le stesse associazioni mediche, da troppo tempo denunciano lo stato di permanente precarietà dei servizi ospedalieri e la necessità di innalzare il livello dei servizi e delle prestazioni erogate ai cittadini di un bacino che va ben oltre le necessità della città di Catanzaro;

al contrario non è stata posta in essere alcuna iniziativa – stante anche il colpevole ritardo con il quale viene esaminato il piano sanitario regionale ancora giacente in Consiglio regionale – che potesse irrobustire e rafforzare i livelli delle prestazioni erogate, in considerazione anche dell'elevata capacità professionale degli operatori dell'Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno ed urgente disporre un'indagine ministeriale che verifichi la condizione dell'Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro;

quali urgenti ed indifferibili provvedimenti – in aggiunta a quanto sopra – si intenda adottare per fronteggiare una grave emergenza che non può più essere tollerata.

(4-06259)

FORMISANO. – *Ai Ministri della giustizia, delle attività produttive e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

risulta all'interrogante che la SO.PRO.DI.ME.C. srl abbia sottoscritto un preliminare di acquisto di un immobile di proprietà della TMA srl, versando una cospicua caparra; solo pochi giorni prima della stesura del rogito notarile per l'acquisto definitivo dell'immobile, però, la TMA subiva una procedura concorsuale fallimentare dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), che nominava curatore fallimentare l'avvocato Teresa Rossi;

la società SO.PRO.DI.ME.C. srl è stata inserita dal Ministero delle attività produttive nelle graduatorie delle imprese che hanno diritto alle agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 488/92. La mancata acquisizione dell'immobile costituisce un grave danno per la società, vista l'esposizione finanziaria già effettuata nei confronti della TMA che non ha dato i frutti sperati;

al curatore fallimentare è stato fatto presente che il piano di sviluppo di impresa prevede l'acquisto dell'immobile e che lo stesso consentirebbe di avviare il processo per l'assunzione di 102 unità lavorative, fatto estremamente importante nel quadro occupazionale campano;

la società SO.PRO.DI.ME.C. ha chiesto di poter acquistare l'immobile per dare inizio al proprio piano di sviluppo, anche in considerazione di altre trattative avviate dal curatore, riguardanti altri beni,

l'interrogante chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere in merito alla vicenda, atte ad accelerare le procedure e permettere alla società SO.PRO.DI.ME.C. di acquistare definitivamente l'immobile;

se e quali misure saranno messe in atto dai Ministri in indirizzo per garantire alla società SO.PRO.DI.ME.C. il mantenimento dei finanziamenti previsti dalla legge n. 488/92, in maniera da poter salvaguardare il piano occupazionale e di sviluppo;

se e quali iniziative intenda attuare il Ministro della giustizia per accelerare le procedure per l'acquisizione dell'immobile di cui in premessa, in maniera tale da far rispettare i tempi previsti dalla legislazione per lo sviluppo di impresa, verificando se l'operato del curatore fallimentare sia stato adeguato alle normative vigenti che tendono a privilegiare i creditori e se abbia realmente tutelato gli interessi delle parti, consentendo alle stesse di non ricevere un ulteriore danno economico dai ritardi accumulati.

(4-06260)

ROTONDO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – (Già 3-00365)

(4-06261)

BATTAGLIA GIOVANNI. – *Al Ministro dell'interno.* – (Già 2-00027)

(4-06262)

RIPAMONTI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

il Gruppo Telecom Italia Spa, società di telecomunicazioni, oggi privatizzata, gestisce servizi di telecomunicazione in ambito nazionale, su concessione dello Stato italiano;

questa grande, importante e strategica azienda per l'economia del sistema-Paese oggi si trova in una situazione precaria e delicata in relazione al suo futuro per lo sviluppo tecnologico delle telecomunicazioni stesse, nonché per l'occupazione, con ricadute negative sull'indotto e sulla qualità dei servizi;

considerando che:

preoccupa il futuro di questa azienda che non procederebbe ad investire sulle nuove tecnologie, sulla rete e sui servizi a valore aggiunto dell'*information technology*, ma che seguirebbe a scorporare e vendere rami di azienda o a subappaltarli all'esterno;

questa situazione sta creando una problematica allarmante tra le organizzazioni sindacali unitarie, che hanno proclamato una serie di scioperi;

la situazione appare ancora più grave a Roma, dove la Telecom Italia impiega nel *call center* più grande d'Europa, «Atesina», circa 6.000 lavoratori atipici, per i quali si profilerebbe una ulteriore precarietà con licenziamenti collettivi, anziché l'assunzione con un regolare contratto di lavoro;

a livello mondiale nessuna società ex monopolista delle dimensioni di Telecom Italia sarebbe controllata da un solo soggetto e neppure negli USA, patria del liberismo economico, è mai stata tentata una «scalata finanziaria» su una società telefonica con un debito così vasto come quella realizzata sul gruppo Telecom con la regia di banchieri statunitensi e di Mediobanca,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti corrispondente al vero che negli anni 1999-2000 l'esposizione del Gruppo Telecom risultasse di 20-22.000 miliardi di vecchie lire (pari a circa 11 miliardi di euro), con circa 120.000 occupati a fronte degli attuali 70.000, mentre il debito attuale risulterebbe di 41,5 miliardi di euro a fronte di un fatturato di circa 19 miliardi di euro;

se non si ritenga di dover avviare una indagine sull'effettivo patrimonio della Telecom Italia, considerando che un eventuale forte indebitamento nei confronti di banche italiane ed estere sarebbe un ulteriore danno per gli azionisti, i lavoratori e lo stesso Stato;

se non si consideri che le telecomunicazioni richiederebbero un investimento continuo di capitali per lo sviluppo tecnologico dei sistemi di TLC, soprattutto in un sistema molto concorrenziale, e che tutto ciò possa avvenire esclusivamente attraverso una base azionaria molto ampia e con alleanze strategiche, ovvero attraverso la forza economica di uno Stato.

(4-06263)

DI SIENA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Constatato:

che l'affidamento da parte della FIAT del trasporto delle autovetture prodotte nello stabilimento SATA di Melfi all'operatore logistico TNT-ARVIL mette a rischio l'applicazione delle tariffe di legalità;

che l'accordo siglato a Roma il giorno 28 gennaio 2004 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ma non sottoscritto dalla Confcommercio trasporti, viola palesemente le norme legali dell'autotrasporto (legge n. 298/74);

che gli autotrasportatori della Basilicata hanno avviato da domenica 29 febbraio 2004 un'azione di lotta contro l'accordo in questione e che in seguito ad essa l'azienda ha messo in libertà i lavoratori dello stabilimento SATA;

che l'assessore alle attività produttive della Basilicata ha chiesto un intervento urgente del Governo in riferimento all'agitazione in corso,

si chiede di sapere:

se si intenda intervenire nella vertenza in corso, anche a seguito alla sollecitazione della regione Basilicata, perché si raggiunga un accordo effettivamente soddisfacente per tutte le parti;

come si intenda garantire il rispetto delle tariffe dell'autotrasporto;

se non si ritenga di dover contrastare quelle proposte presentate in Parlamento tese a liberalizzare le tariffe e ad affidarle ad una mera logica di mercato.

(4-06264)

CUTRUFO. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che con decreto del 22 marzo 2002 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanava il bando per il processo di riqualificazione relativo all'accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, posizione economica B3;

che il predetto bando veniva emanato in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del Ministero del lavoro, il quale stabiliva i criteri e i titoli valutabili per gli eventuali corsi di riqualificazione finalizzati ad attuare i passaggi interni dalle posizioni economiche della stessa area funzionale. In particolare il predetto contratto prevedeva espressamente, tra le specifiche professionali della posizione economica B3, la gestione diretta delle relazioni con gli utenti;

che la Commissione esaminatrice presso il Ministero del lavoro riconosceva l'attività di sportello ascrivibile alla posizione economica B3, ma nella graduatoria B3, pubblicata con lettera circolare prot. n. RIQ/B3-4200 del 29 luglio 2003, veniva riconosciuto ed assegnato il punteggio relativo alla mansione superiore (attività di sportello) solo agli appartenenti alla posizione economica B1;

che per effetto di tale determinazione a coloro, tra gli appartenenti alla posizione economica B1, i quali avevano svolto attività di sportello

debitamente documentata, veniva riconosciuto un punteggio in ragione dei periodi nei quali avevano svolto la predetta mansione;

che con la successiva graduatoria relativa alla posizione economica B3, «revisionata» a seguito delle richieste di riesame, la maggior parte degli appartenenti alla posizione economica B1, ai quali in precedenza era stato riconosciuto lo svolgimento della mansione superiore (attività di sportello) ed assegnato il relativo punteggio, si è vista eliminare il predetto punteggio e si è vista esclusa dalla graduatoria utile ai fini della partecipazione al percorso di riqualificazione. Nel contempo non sono state riconosciute altre mansioni superiori svolte e debitamente dimostrate con atti formali, prodotti unitamente alla domanda di partecipazione al corso di riqualificazione e agli atti degli uffici periferici del Ministero del lavoro, per le molteplici attività ascrivibili al livello B3 – e in alcuni casi anche al livello C1 – in cui gli appartenenti al livello B1 erano stati per anni impiegati. Inoltre in alcuni casi nella citata graduatoria sono stati riconosciuti punteggi ai partecipanti di livello B2 per alcuni titoli di studio in precedenza non assegnati, in quanto si trattava di attestati professionali,

si chiede di sapere:

come mai gli appartenenti alla posizione economica B1 siano stati esclusi dalla graduatoria utile ai fini della partecipazione al percorso di riqualificazione B3, nonostante nella precedente graduatoria pubblicata nel luglio 2003 risultassero "ammessi";

se non si ritenga opportuno considerare che i dipendenti di livello B1 del Ministero del lavoro che nell'anno 1999 optarono per il transito agli enti locali ebbero immediatamente riconosciute dalle nuove amministrazioni di appartenenza le mansioni superiori svolte fino a quel periodo insieme ai colleghi di stesso livello che rimasero nei ruoli del Ministero e che ora, con questa graduatoria, definitiva vedono sfumare la possibilità del riconoscimento del lavoro di mansioni superiori svolto per anni;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di consentire agli appartenenti alla posizione economica B1 di partecipare al percorso di riqualificazione B3.

(4-06265)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01454, dei senatori Monticone ed altri, su una procedura di infrazione promossa dalla Commissione europea contro lo Stato italiano.

